

Studio di fattibilità
per la fusione dei Comuni
di Podenzano, Ponte dell'Olio
e Vigolzone
e per la fusione dei Comuni
di Ponte dell'Olio e Vigolzone

LA DIMENSIONE POLITICA, SOCIALE E ISTITUZIONALE	4
1. LA DIMENSIONE POLITICA: LE INTERVISTE AI SINDACI	4
2. LA DIMENSIONE SOCIALE: I FOCUS GROUP	9
3. LA DIMENSIONE ISTITUZIONALE: IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA E DELLA PARTECIPAZIONE	14
LA DIMENSIONE DEMOGRAFICA	16
1. LA POPOLAZIONE RESIDENTE	16
2. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE	18
3. IL TREND DI CRESCITA	20
4. ATTRATTIVITÀ DEI TERRITORI	22
5. LA SITUAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE	24
LA DIMENSIONE	27
ECONOMICO-FINANZIARIA	27
IPOTESI DI FUSIONE A DUE COMUNI	27
1. ANALISI DEI BILANCI	27
2. ANALISI DEL DEBITO	31
3. ANALISI DELLE SPESE CORRENTI	32
4. INDICATORI DI BILANCIO	38
5. CONTRIBUTI SPETTANTI ALLA FUSIONE	38
6. IL COMUNE NATO DA FUSIONE E IL PATTO DI STABILITÀ	40
7. INDICATORI DI BILANCIO	41
IPOTESI DI FUSIONE A TRE COMUNI	42
1. ANALISI DEI BILANCI	42
2. ANALISI DEL DEBITO	46
3. ANALISI DELLE SPESE CORRENTI	47
4. INDICATORI DI BILANCIO	52
5. I CONTRIBUTI SPETTANTI ALLA FUSIONE	53
6. IL COMUNE NATO DA FUSIONE E IL PATTO DI STABILITÀ	55
7. INDICATORI DI BILANCIO	55
CONTRIBUTI SPETTANTI ALLA FUSIONE	56
PROSPETTO DI SINTESI	56
LA GESTIONE DEL PERSONALE	57

1. CONTESTO GENERALE	58
2. PROFILI DI ATTIVITÀ ATTUALE	59
3. VALUTAZIONI GENERALI E DI PROSPETTIVA	60
I SERVIZI SOCIALI	62
IPOTESI DI FUSIONE A DUE COMUNI	63
1. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI	63
2. SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	65
3. CULTURA, TURISMO E SPORT	66
4. ORGANIZZAZIONE AREA SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI, CULTURALI	67
IPOTESI DI FUSIONE A TRE COMUNI	68
1. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI	68
2. SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	69
3. CULTURA TURISMO E SPORT	70
URBANISTICA	71
1. LA SITUAZIONE ATTUALE NEI TRE COMUNI	71
2. ANDAMENTO DELLE PRATICHE NEL TRIENNIO	73
3. LO STATO DELL'ARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	79
4. CONCLUSIONI	79
CONCLUSIONI	85



LA DIMENSIONE POLITICA, SOCIALE E ISTITUZIONALE

1. La dimensione politica: le interviste ai Sindaci

Uno studio di fusione di Comuni (nel nostro caso dei tre Comuni di Podenzano, Ponte dell'Olio e Vigolzone) deve necessariamente essere caratterizzato da precise linee guida che ne informano i presupposti e ne indicano gli obiettivi principali.

Fra le scelte possibili di riordino territoriale dell'amministrazione pubblica, nel caso dei Comuni, infatti, la fusione è quel processo che sicuramente, se ben attuata e portata avanti in un clima di condivisione, può produrre i migliori risultati in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e delle funzioni proprie degli Enti e rappresentare "quel necessario salto di qualità" in termini di autorevolezza istituzionale, di nuova capacità di elaborazione e proposta rispetto alle politiche di crescita e dello sviluppo territoriale, di diffusione dei processi partecipativi e democratici.

Le difficoltà economiche e finanziarie di tutto il sistema pubblico stanno portando ad una discussione molto ampia sulla definizione di nuovi assetti istituzionali e alla ridefinizione politica ed amministrativa delle competenze; dal D.L. 78/2010 alla più recente Legge Delrio, è evidente l'intenzione del legislatore di favorire, nell'ambito di questa riorganizzazione, livelli di governo "di area vasta". Ciò tenendo presenti le necessità di semplificazione delle pratiche amministrative e di maggior precisione nelle competenze, di un nuovo rapporto tra funzioni e gestioni pubbliche e quelle private: il tutto nell'ottica del principio di sussidiarietà.

È importante che in questo quadro gli organi istituzionali più responsabili e consapevoli si pongano degli obiettivi avanzati di politica e di amministrazione, cercando di individuare gli strumenti più adeguati alle nuove necessità di riordino e di riorganizzazione del territorio.

Come sempre è accaduto nella storia delle istituzioni è più giusto cercare di governare i processi di trasformazione piuttosto che subirli, magari solo perché si è costretti a questo dalla mancanza di risorse e dall'impossibilità "di fare altrimenti" perché istanze superiori impongono scelte obbligate.

Per un Comune, soprattutto dopo che la legge ha previsto l'elezione diretta del Sindaco e gli ha conferito nuove e più ampie competenze, è sempre più urgente addivenire alla individuazione di forme di organizzazione che gli consentano:

- di mantenere e possibilmente sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di intervento pubblico, pur in presenza di una riduzione continua e costante delle risorse disponibili;
- di disporre delle migliori e più appropriate professionalità e competenze contrariamente a quanto, giocoforza, avviene nei Comuni di piccole dimensioni dove poche persone fanno quasi tutte le stesse cose con inevitabili, costosi oneri diretti e con, quasi sempre, mancanza di adeguata specializzazione ed aggiornamento professionale;
- di far valere e contare di più le comunità amministrative dando loro maggior voce e potenziandone la capacità di rappresentanza e promozione del territorio e dei cittadini che lo abitano.

Questo obiettivo può solo essere rafforzato nel caso si giunga nei territori ad accordi istituzionali e di gestione di secondo livello (Unioni) e anche alla costituzione di nuovi

Enti che per dimensione e capacità di rappresentanza assumono maggiore autorevolezza (fusioni). Oggi, infatti, le comunità locali per affermarsi nei confronti di analoghe realtà, devono mostrare maggiore capacità di coesione, maggiore affidabilità nell'azione, maggiore autorevolezza e maggiore competenza.

È partendo da questi presupposti, assunti quali linee guida, che lo studio di fattibilità tenterà di fornire degli elementi informativi e di riflessione utili per una scelta che dovrà comunque essere politica, e che non riguarda soltanto l'opzione "fusione sì, fusione no": in questo caso particolare, infatti, su indicazione delle amministrazioni interessate, si valuta anche l'opportunità di una fusione a tre o a due Comuni – i soli Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone.

I processi di aggregazione delle funzioni e dei servizi dei Comuni, indipendentemente dalle dimensioni territoriali degli Enti locali, sono sempre difficili da attuare, nella loro complessità.

Ancora più difficili appaiono essere i progetti di fusione di più Comuni, che molto spesso uniscono alle complicità politiche vere e proprie problematiche di comprensione da parte dei cittadini.

Nei piccoli Comuni, infatti, prevale più facilmente il senso di appartenenza a un insieme di valori e a una storia collettiva. Così come più forte è il desiderio di una visione comune del proprio futuro. È quella che si usa chiamare l'identità locale.

La società, l'economia in genere e l'agricoltura in particolare, la cucina, i momenti del vivere insieme sono parte essenziale di questa identità.

Il proprio Comune rappresenta da un lato il luogo privilegiato in cui il cittadino svolge la propria attività quotidiana, fatta di lavoro, cultura, famiglia, divertimento e socialità, dall'altro anche il soggetto istituzionale cui si rivolge per avere una risposta ai propri bisogni, alle difficoltà, alla voglia di partecipazione.

Una ipotesi di fusione, anche quando efficace e condivisa sul piano razionale può scontrarsi e fermarsi di fronte ad una forte reazione emotiva della cittadinanza, ad una scelta imprecisa o sbagliata anche di elementi simbolici.

Lo studio di fattibilità della fusione di più Comuni, quindi, a differenza di quello per la costituzione di una Unione o ancor di più del conferimento di servizi e funzioni in associazione, non può limitarsi ad una verifica tecnica dello stato dei servizi e della compatibilità o meno di questi di essere trasferiti in un unico soggetto amministrativo.

La fattibilità, in questo caso, assume una dimensione ancora più chiaramente politica e deve "scavare" nei sentimenti e nel sentire profondo dei soggetti politici e istituzionali, al fine di saggiarne la convinzione e la determinazione ad intraprendere un percorso che sarà certamente condizionato dagli aspetti tecnico-amministrativi, ma avrà nei cittadini un impatto di grande rilievo, proprio sui temi dell'identità municipale, della rappresentanza politica e amministrativa dei territori, della accessibilità dei servizi, della percezione di vicinanza o meno tra amministratori e amministrati.

In questo particolare momento di complessiva difficoltà economica e finanziaria e di distanza oggettiva tra cittadini e politica diventa importante capire se anche fattori quali i costi della politica, una governance più efficiente e moderna, i processi di partecipazione siano oppure no dirimenti rispetto ad un progetto che può rilevarsi davvero molto ambizioso.

COSA NE PENSANO I SINDACI

Una prima valutazione che accompagna le riflessioni dei Sindaci sul progetto di fusione, riguarda le motivazioni per le quali si è giunti a dare vita al percorso di fattibilità.

I Sindaci sono consapevoli del fatto che per i loro Comuni, di anno in anno, sta diventando più difficile andare avanti da soli. La crisi economica, i vincoli del patto di stabilità...stanno rendendo problematico fare ciò che sino a qualche tempo fa era più che scontato - ad esempio, la manutenzione ordinaria delle strade. Anche Podenzano, che è il Comune di maggiori dimensioni, ammette di far fatica a chiudere i bilanci.

Una fusione, al di là dei contributi sia regionali che statali che ad essa possono conseguire, e che sicuramente fanno parte dei "pro" da considerare, rappresenta la possibilità di mettere insieme risorse e competenze e rispondere meglio alle esigenze, anche queste sempre più complesse, del territorio e dei cittadini.

I tre Comuni, insieme, potrebbero affrontare questa situazione in una prospettiva diversa, strategica, attraverso:

- una maggiore capacità di elaborazione e omogeneizzazione delle politiche di programmazione e di pianificazione del territorio;
- una attenzione più puntuale alle politiche per la crescita e lo sviluppo economico, pur nei limiti delle capacità amministrative di un Comune;
- una implementazione e qualificazione, anche nel tempo, dei servizi resi alla popolazione e delle funzioni amministrative.

D'altra parte, tutti e tre i Comuni hanno già una esperienza positiva di gestione associata dei servizi in Unione: l'Unione Valnure e Valchero per i Comuni di Podenzano e Vigolzone, e l'Unione Alta Valnure per il Comune di Ponte dell'Olio. I tre Comuni, infatti, appartengono a due diverse Unioni (e due diversi ambiti territoriali), e questo sicuramente rappresenta una criticità che dovrà essere affrontata nel momento in cui si decida di intraprendere il percorso di fusione.

Politiche territoriali e dello sviluppo

Un'altra criticità politica che i Sindaci riconoscono subito è quella delle differenze tra i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, e il Comune di Podenzano - differenze che non riguardano meramente la dimensione dei Comuni stessi.

I Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone hanno tra loro un'affinità, che deriva anche dal fatto che storicamente sono stati un unico Comune, il Comune di Pontalbarole, e continuano a condividere il mercato, che per entrambi i Comuni è quello di Ponte dell'Olio, e le scuole, che per i bambini di Vigolzone sono quelle di Ponte dell'Olio. Tra i due Comuni un forte legame, quindi, esiste già, ed è rafforzato dalle caratteristiche simili dei loro territori, anche da un punto di vista orografico ed economico.

Il Comune di Podenzano ha, da solo, una popolazione pari alla somma di quella degli altri due Comuni, ed è uno dei maggiori centri industriali della provincia di Piacenza: si potrebbe quasi considerare una prima periferia del capoluogo, dal quale provengono molte delle famiglie ora residenti a Podenzano.

"La fusione può essere uno strumento per affrontare in una prospettiva strategica dei cambiamenti che sono già in atto"

I tre Comuni, quindi, vivono dinamiche e problematiche piuttosto diverse. I due Comuni più piccoli sono Comuni di collina, con un territorio esteso e con una bassa densità demografica, nei quali i settori produttivi prevalenti sono l'agricoltura e il terziario. Il Comune di Podenzano è un Comune di pianura nel quale il settore prevalente è quello industriale, con un territorio di minori dimensioni e una più alta densità demografica.

Ma davvero queste differenze sono incolmabili? In realtà i Sindaci riconoscono che collina e pianura sono collegate tra loro, e che se si verifica una frana è anche la vallata a risentirne. Mettere a sistema la situazione dei due territori probabilmente permetterebbe di individuare politiche ambientali e del territorio che garantirebbero una migliore gestione della situazione. E lo stesso vale per quanto riguarda la loro economia, che potrebbe sicuramente trarre dei benefici da una sinergia tra i due diversi sistemi produttivi.

Certo una fusione a tre potrebbe essere più difficile da realizzare, anche soltanto per ragioni "culturali", di identità delle comunità coinvolte, ma i Sindaci riconoscono che sarebbe un bell'obiettivo da conseguire, soprattutto considerando che i tre Comuni, insieme, raggiungerebbero una popolazione di più di 18mila abitanti, diventando uno dei Comuni più grandi della provincia di Piacenza, secondo solo allo stesso capoluogo: il che significherebbe raggiungere una "massa critica" che cambierebbe le modalità di interazione con la Regione e gli altri soggetti istituzionali del territorio.

Bisogna procedere con cautela, però, in quanto è opportuno considerare che la situazione patrimoniale dei tre Comuni è completamente diversa, e che Podenzano rischierebbe di essere molto penalizzato da questo punto di vista.

Politiche dei servizi

La stagnazione economica e la gravissima crisi finanziaria che l'Italia sta attraversando, le manovre sul debito pubblico a livello nazionale, unitamente alle ulteriori limitazioni introdotte con il patto di stabilità, hanno provocato una vera e propria "rivoluzione" nella gestione dei servizi ai cittadini, nella loro fruibilità ed accesso e anche nella conseguente loro organizzazione.

Negli ultimi anni si sono rese continuamente necessarie innovazioni gestionali, organizzative e anche di sostenibilità economica, perché sempre più difficile diventa garantire una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini.

I Sindaci riconoscono che in questo un ruolo molto importante hanno avuto le Unioni, ovvero le esperienze di gestione associata di alcuni servizi.

Per i Comuni di Podenzano e Vigolzone, facenti parte dell'Unione Valnure e Valchero (insieme ai Comuni di Carpaneto e Gropparello), l'esperienza di gestione in forma associata dei servizi riguarda attualmente:

- l'edilizia residenziale pubblica;
- il personale;
- la polizia municipale;
- la protezione civile;

"I tre Comuni potrebbero mettere insieme una dimensione economica variegata, dall'enogastronomia all'industria"

"Spiegare alla gente la fusione anche con Podenzano potrebbe essere più difficile, ma i numeri dicono che è quella la vera opportunità, perché si raggiunge una massa critica che dà vantaggi più concreti"

- la ragioneria;
- il SIA (sistema informativo associato);
- il SUAP (sportello unico per le attività produttive);
- i tributi e il catasto;
- la promozione turistica.

È stato inoltre avviato il conferimento in Unione dei servizi sociali.

Il Comune di Ponte dell'Olio fa parte, con i Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, di un'altra Unione, l'Unione Alta Valnure, ex Comunità Montana. L'Unione Alta Valnure è un'Unione più piccola e meno strutturata, ma che ha comunque rappresentato un importante sostegno nella gestione di alcuni servizi a essa conferiti, ovvero i servizi informatici e demografici, il SUAP, la polizia municipale e la protezione civile.

Alla luce dell'esperienza positiva in Unione, la fusione dei Comuni viene vista dai Sindaci come l'opportunità per realizzare un ulteriore processo di omogeneizzazione dei servizi e di semplificazione amministrativa all'interno dei Comuni stessi, magari trasferendo gradualmente risorse dal piano della organizzazione interna al sostegno della domanda dei cittadini, valorizzando il personale disponibile attraverso una specializzazione delle competenze, sfruttando al meglio le diverse risorse che ognuno dei tre Comuni ha a disposizione.

La fusione e i cittadini

La buona riuscita di un percorso di fusione, sia che si tratti di una fusione a due Comuni, che di una fusione a tre, è garantita prima di tutto, i Sindaci stessi lo riconoscono, dal fatto che ad animare questo percorso sia una decisa volontà politica.

Una vision condivisa, la voglia di innovare e di collaborare, sono i presupposti fondamentali per portare avanti un "progetto fusione" che permetta veramente di fare la differenza, per i territori e le comunità interessate.

E proprio perché c'è la consapevolezza di alcune criticità che potranno presentarsi, in ragione dei cambiamenti che necessariamente una fusione di Comuni comporta, è importante che il "progetto fusione" sia un progetto condiviso, anche dai cittadini.

La fusione, come gli stessi Sindaci immaginano, spaventerà soprattutto i meno giovani, che più possono sentire il legame identitario con il proprio campanile, e la preoccupazione per le conseguenze di una riorganizzazione delle amministrazioni e dei servizi.

Per questo fondamentale può essere il ruolo di una corretta comunicazione del processo di fusione, e la scelta di strategie di partecipazione che coinvolgano i cittadini rendendoli consapevoli protagonisti del cambiamento.

"Il primo motore di questo cambiamento devono essere gli amministratori"

"Ci aspettiamo le difficoltà, i problemi, quando si dovranno definire le sedi dei servizi e delle rappresentanze"

2. La dimensione sociale: i focus group

Si illustrano di seguito i principali risultati emersi dalla realizzazione di due focus group, svoltisi in data 5 novembre 2015, ai quali hanno partecipato sia le rappresentanze economiche, produttive e sindacali dei tre Comuni, sia una selezione di soggetti provenienti dal mondo del volontariato e dell'associazionismo locale.

Gli obiettivi di tale indagine erano i seguenti:

1. raccogliere le opinioni di rappresentanze rilevanti della popolazione in merito al percorso di fusione, alle sue criticità e alle sue opportunità, tratteggiando uno scenario atteso;
2. affrontare il tema dell'identità delle comunità locali attuali e dell'integrazione delle stesse nel futuro Comune unico;
3. sviluppare il tema dell'appartenenza delle istituzioni rappresentate dai partecipanti ai focus rispetto alla dimensione territoriale, indagandone i percorsi di integrazione nel nuovo scenario;
4. individuare le linee guida del modello di funzionamento atteso della futura Unione dei Comuni.

Premessa

Il processo di fusione interessa fattori non solamente riconducibili alla dimensione istituzionale, ma ha ricadute rilevanti sotto i profili economico, sociale e culturale.

La nascita di un nuovo Comune è un fenomeno dal rilevantissimo impatto sulla quotidianità della cittadinanza tutta, delle sue rappresentanze, delle associazioni e del mondo imprenditoriale e produttivo. Di tale rilevanza dà prova il legislatore, assoggettando l'intero percorso al positivo parere della collettività attraverso l'obbligatorietà dello strumento referendario.

Non si può, in questo contesto, trascurare quello che potremo chiamare aspetto identitario, ovvero l'insieme culturale di simboli, stratificazioni e affezioni che tengono cementato il senso di appartenenza delle persone al proprio ambiente di vita.

Per indagare anche questa dimensione, si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica del focus group, idonea per stimolare la partecipazione di soggetti rappresentativi della collettività, raccogliendo opinioni qualitativamente rilevanti.

Il 5 novembre 2015 sono stati realizzati due differenti focus group:

- il primo ha visto coinvolte le rappresentanze di categoria e sindacali attive nei tre Comuni;
- al secondo hanno partecipato una selezione di soggetti provenienti dal mondo del volontariato e dell'associazionismo sociale, culturale e sportivo.

La tecnica del focus group

Il focus group è una tecnica di tipo qualitativo, e consente il confronto e l'interazione tra più persone in merito ad un argomento di discussione dato, il cui risultato consiste nella raccolta di opinioni, atteggiamenti e percezioni in relazione al tema stesso.

Le persone invitate al focus sono selezionate in quanto rappresentative di un determinato segmento della popolazione, e generalmente non dovrebbero superare le 12-15 unità.

Il focus group ha una durata di circa un'ora e mezza, la qual cosa, insieme alla già ricordata ristrettezza del numero di partecipanti, dovrebbe favorire e stimolare il massimo confronto tra le parti.

Lo svolgimento delle attività all'interno di un focus group può seguire percorsi diversi. Nel caso specifico, si è optato per un focus group minimamente strutturato, ovvero

prevedendo in partenza pochi argomenti di discussione, non forzando o vincolando i turni di parola e lasciando ampio spazio all'interazione tra i partecipanti. Un moderatore presenta il focus e la metodologia di lavoro, e orienta e mantiene la coerenza della discussione, mentre un assistente raccoglie le opinioni e gli atteggiamenti che man mano affiorano.

Nel caso specifico, l'obiettivo era quello di stimolare l'emergere di idee in merito ad alcuni argomenti minimamente programmati, non necessariamente affrontati in modo sequenziale ma suggeriti e condotti a discrezione del moderatore durante il corso del focus. In particolare, si è cercato di:

- raccogliere pareri, osservazioni o criticità in merito al processo di fusione nel suo complesso, prestando attenzione agli eventuali stereotipi solidificati nel Comune sentire collettivo;
- affrontare il tema dell'identità delle comunità locali attuali e dell'integrazione delle stesse nel futuro Comune unico;
- approfondire il tema dell'appartenenza al proprio territorio delle istituzioni rappresentate dai partecipanti, e delle criticità o opportunità nel rapporto col nuovo Ente, nonché indagare il tema della cooperazione e integrazione tra le istituzioni e associazioni stesse nel nuovo quadro del Comune unico.

Di seguito si propone una sintesi ragionata delle principali osservazioni espresse dai partecipanti ai focus group.

L'organizzazione dei focus group

Il focus group ha avuto luogo, in due distinte sedute, alle 16.30 e alle 18.30 del 5 novembre 2015, presso il nuovo centro civico del Comune di Vigolzone. Al primo incontro hanno partecipato le rappresentanze economiche e sindacali, al secondo le associazioni di volontariato.

Durante i due incontri è stato seguito lo schema indicato in premessa. Dopo un inquadramento generale in merito all'utilità del focus all'interno dello studio di fattibilità e una presentazione metodologica sul funzionamento dell'incontro da parte del moderatore, si è lasciata un'ora e mezza di spazio al confronto tra i partecipanti.

IL FOCUS GROUP CON LE RAPPRESENTANZE ECONOMICHE E SINDACALI

La maggior parte dei partecipanti al focus sembra essere favorevole a una fusione tra i Comuni coinvolti dallo Studio, ma con alcune riserve.

Il principale timore sembra essere, per tutti, che l'unico obiettivo della fusione perseguito dagli amministratori sia rappresentato dai contributi, regionali e statali, che potrebbe ricevere il nuovo Comune unico.

Una "corsa ai contributi" è, per i partecipanti al focus, la premessa sbagliata per un percorso che ha delle forti implicazioni per il territorio e per le sue comunità.

La fusione deve essere piuttosto un progetto di cambiamento, di miglioramento dei servizi per i cittadini, uno strumento di semplificazione laddove si lamenta invece una complicata e lenta burocrazia degli uffici amministrativi, che a volte oggi, lamenta qualcuno, non comunicano neanche tra loro.

L'"esperienza Unioni", che gli stessi partecipanti al focus

"Il problema è che sono gli stessi politici a non credere veramente nei progetti, inseguendo scadenze all'ultimo minuto solo per ottenere contributi"

"Se questa fusione è la fotocopia delle Unioni - prima arrivo, più soldi prendo - non credo sia una buona cosa"

portano quale termine di paragone, non è stata positiva al cento per cento: anche chi crede nell'Unione come forma di gestione associata dei servizi e livello di governo di area vasta, esprime perplessità nei confronti di quanto ha visto realizzato negli anni, soprattutto per le proprie categorie di appartenenza, dalle Unioni presenti sul territorio.

D'altra parte, c'è anche la consapevolezza che in un assetto istituzionale in trasformazione, come quello attuale, è necessario operare delle scelte che permettano di affrontare e governare il cambiamento, e in quest'ottica la fusione, come possibilità di riorganizzazione e miglioramento dei servizi, come opportunità di rafforzamento dell'autorevolezza dei Comuni nel dialogo con gli altri soggetti istituzionali, rappresenta sicuramente una opportunità interessante da cogliere.

Alcune parole chiave possono aiutare a riassumere le posizioni emerse.

In primo luogo, si è valutato come la fusione possa portare ad un risparmio e ad un contenimento delle spese, non tanto dal punto di vista dei costi della politica (diverse voci hanno fatto notare che il risparmio in termini di costi della politica è piuttosto contenuto, e sicuramente non è un elemento sufficiente per giustificare una trasformazione amministrativa di questa complessità) quanto dal punto di vista amministrativo, grazie all'accorpamento di uffici e servizi. Ma, come già detto, il risparmio inteso come obiettivo non è considerato come un punto a favore della fusione: l'efficientamento della pubblica amministrazione non deve mirare a spendere meno ma piuttosto a ottenere il massimo dalla propria disponibilità economica.

I servizi stanno risentendo del blocco del turn-over, che ha determinato carenza di personale e reso difficile, se non impossibile, la specializzazione. Inoltre ci sono enormi differenze nell'accesso ai servizi stessi tra Comune e Comune: la fusione potrebbe essere una occasione per intervenire su questi problemi, favorendo una maggiore uniformità dell'offerta di servizi sul territorio.

Un'altra esigenza chiaramente emersa nel corso del focus, è quella di una razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, in particolare per le imprese, che fanno riferimento a una normativa particolare e diversa tra Comune e Comune.

La costituzione di un Comune unico potrebbe in effetti offrire uno scenario favorevole a una armonizzazione complessiva dei regolamenti, nonché l'occasione per avviare una programmazione uniforme per un territorio sufficientemente vasto, con ricadute positive sul tessuto sociale, culturale, produttivo ed ambientale. Ma emerge chiaramente il timore che un processo non correttamente governato possa invece ottenere il risultato contrario.

Un altro aspetto interessante, per i partecipanti al focus, è il fatto che il nuovo Comune, soprattutto nel caso di una

"Non sono i costi della politica a incidere sul cittadino, se gli amministratori sono onesti"

"La fusione permette di lavorare a un miglioramento dei servizi: la politica deve però farlo con convinzione, e non può avere a cuore solo la polizia municipale, come sembra essere accaduto nelle Unioni"

"Dipende da come si fanno le cose: se si tratta di duplicare e dilungare i tempi degli iter burocratici, questo certamente le aziende non lo gradiscono"

fusione a tre, raggiungerebbe una dimensione tale da renderlo un soggetto più forte e politicamente rilevante nelle interazioni con i livelli di governo superiori, cosa da cui potrebbe derivare un vantaggio generale per gli interessi delle comunità rappresentate. D'altra parte però, osserva qualcuno, con la fusione i cittadini dei tre Comuni perderebbero quello che ora è il loro punto di riferimento principale, ovvero il Sindaco, che oggi è la persona cui i cittadini sentono di poter fare carico di molte responsabilità. C'è quindi anche il timore di una "perdita di rappresentanza", soprattutto nel caso di una fusione a tre.

Nel caso in cui la fusione poi coinvolga anche Podenzano, ulteriori difficoltà deriverebbero dalle rilevanti differenze esistenti tra i tre Enti: un tema sollevato soprattutto dai rappresentanti di Podenzano stesso, che temono che le esigenze specifiche del grande Comune, caratterizzato da una economia molto diversa da quella di Ponte dell'Olio e Vigolzone, vengano trascurate nell'ambito di una fusione a tre.

Infine bisogna considerare, come ricorda qualcuno, che i campanilismi esistono, che i cittadini sono affezionati al proprio Comune e alla propria storia: una criticità su cui lavorare soprattutto attraverso una adeguata comunicazione del processo, delle possibili ricadute positive sul territorio, e anche attraverso percorsi di partecipazione che coinvolgano i cittadini.

Il focus con le associazioni culturali e di volontariato

Il mondo dell'associazionismo e del volontariato ha manifestato una grande apertura nei confronti dell'ipotesi di fusione tra i tre Comuni, nella quale si vedono soprattutto opportunità di miglioramento della qualità della vita delle comunità interessate.

I tre Comuni, è vero, sono diversi tra loro, e questo potrebbe rappresentare una criticità. Se tra Ponte dell'Olio e Vigolzone c'è una vicinanza storica, ci sono invece profonde differenze tra i due piccoli Comuni e il Comune di Podenzano, che è più vicino al capoluogo, dal quale provengono molte delle famiglie che ora risiedono lì.

Eppure è proprio una fusione a tre Comuni che permetterebbe di ottenere maggiori vantaggi, perché il nuovo Ente avrebbe delle dimensioni che gli permetterebbero di dialogare produttivamente con gli altri livelli di governo presenti sul territorio, e con la stessa Regione.

Ma i campanilismi, le rivalità storiche, non possono essere sottovalutati: è importante che la storia, le tradizioni delle comunità originarie vengano tutelate. Ponte dell'Olio e Vigolzone sono due paesi prevalentemente agricoli, con una economia che gira soprattutto attorno ai prodotti enogastronomici, mentre Podenzano è un piccolo centro industriale. Ci sono delle peculiarità, quindi, che vanno riconosciute e rispettate.

Le perplessità dei cittadini, poi, devono essere affrontate con gli strumenti adeguati, e in primo luogo con la

"La criticità sta soprattutto nel decidere di fare un matrimonio a due o a tre: più ti allarghi, più può essere difficile la convivenza"

"Non si sa davvero in cosa

POLEIS

policy 3 communication strategies

comunicazione.

È importante che i cittadini vengano informati sul significato della fusione (che rischia di essere confusa con le gestioni associate all'interno delle Unioni) e sugli obiettivi che attraverso una fusione si possono realizzare.

Secondo i partecipanti al focus, la fusione potrebbe essere l'occasione di mettere a sistema i servizi e le strutture presenti in ogni Comune, migliorando l'offerta per i cittadini e garantendo uniformità dei servizi ed equità dei costi.

Podenzano ha un nuovo centro, la Casa della salute, che offre servizi di tipo sanitario; Vigolzone ha una piscina coperta; Ponte dell'Olio ha diversi impianti sportivi...dal punto di vista dei servizi alla persona, dalla fusione ci sarebbe soltanto da guadagnare. Anche nei termini di una maggiore equità: si fa l'esempio dell'asilo di Ponte dell'Olio, che già oggi ospita anche i bambini di Vigolzone, ma con una retta diversa per le famiglie che vengono dall'altro Comune. Nell'ambito del Comune unico, queste differenze potrebbero venire meno.

Non mancano, certo, le preoccupazioni: per esempio, di una dispersione, di una mancanza di centri di responsabilità, di un allontanamento dei servizi dal cittadino. Se i servizi e le strutture saranno distribuiti nel territorio degli attuali tre Comuni bisognerà garantire un adeguato trasporto pubblico, che li renda veramente accessibili a tutta la popolazione.

Lo stesso discorso vale per il mondo delle associazioni: un timore che emerge nel corso della discussione, è che associazioni storiche, presenti in tutti e tre i Comuni, rischino di scomparire in seguito a una unificazione all'interno del futuro Comune unico.

Viene posto poi il problema della rappresentanza politica: nel caso di una fusione a tre Comuni, soprattutto, bisognerà individuare dei meccanismi di perequazione che bilancino la diversa dimensione delle tre comunità nell'ambito del Comune unico.

*consiste la fusione, se ne sente parlare ma ognuno la spiega in modo diverso**

Tutti i Comuni hanno qualcosa che manca agli altri, e che potrebbe essere condiviso

Se si elegge un unico Consiglio comunale, uno dei tre Comuni ha 9mila e più votanti...la gestione dei servizi sarà equa?

3. La dimensione istituzionale: il problema della rappresentanza politica e della partecipazione

Uno dei principali timori, delle stesse amministrazioni e dei cittadini coinvolti in un processo di fusione tra Comuni, è quello del venir meno di un rapporto diretto con i soggetti che sino a quel momento sono stati un punto di riferimento istituzionale per la vita della comunità: il Sindaco, prima di tutti, e poi la Giunta e il Consiglio Comunale.

Il Testo Unico per gli Enti Locali (T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge Delrio, interviene in materia prevedendo alcuni strumenti mirati proprio a continuare a garantire, anche all'interno di nuovo Comune nato da fusione, forme di rappresentanza e partecipazione adeguate per le comunità originarie.

L'articolo 15 del T.U.E.L., "Modifiche territoriali, fusione e istituzione di comuni", al suo secondo comma prevede che *lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi*, affidando inoltre al futuro nuovo Comune la denominazione di *borgate e frazioni*.

L'articolo 16 prevede inoltre che lo statuto comunale del nuovo Comune possa prevedere *l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse*.

L'organizzazione e le funzioni dei municipi sono disciplinate dallo statuto e da eventuali regolamenti, che possono prevedere anche *organi eletti a suffragio universale diretto*, precisando che *si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione*.

Nel caso dei Comuni considerati, si potrebbe ipotizzare l'istituzione di tre municipi, corrispondenti alle comunità dei Comuni che si estingueranno per fusione nel nuovo Comune unico.

A una scelta di questo tipo, dovrebbe seguire quella del tipo di relazione da instaurare tra il nuovo Comune e i tre municipi.

Si possono prendere in considerazione diverse ipotesi:

1. che il nuovo Comune sia una struttura forte e autosufficiente, che attraverso i municipi trasmette al territorio decisioni già prese;
2. che il nuovo Comune riceva dai municipi informazioni da implementare in sede istruttoria, in modo da basare le proprie determinazioni anche sulle indicazioni provenienti dal territorio;
3. che il nuovo Comune stabilisca le coordinate principali delle decisioni per poi rimandare una definizione in dettaglio ai municipi;
4. che il nuovo Comune prenda le decisioni finali sulla base degli input ricevuti dal territorio attraverso i municipi, intesi come luogo di partecipazione anche dei cittadini ai processi decisionali.

È evidente che proprio la natura dei rapporti tra municipi e nuovo Comune è quella veramente determinante per il profilo della governance e della rappresentanza del nuovo Ente, e deve essere frutto di una attenta valutazione di tutti i pro e i contro dei diversi modelli proposti.

Le soluzioni migliori per il caso dei Comuni interessati da questo Studio potrebbero essere l'ipotesi 2 e l'ipotesi 4, in quanto caratterizzate da un decentramento equilibrato, che pur garantendo rappresentanza e partecipazione dei cittadini dei tre municipi, conserva un ruolo decisionale forte in capo al nuovo Comune, evitando il rischio di una moltiplicazione di centri organizzativi.

È infatti opportuno ricordare che uno degli obiettivi condivisi della fusione, non solo da parte degli amministratori intervistati, ma anche dei rappresentanti del territorio interpellati durante i focus group, è una semplificazione e razionalizzazione dell'organizzazione dei Comuni interessati: una considerazione che scoraggia qualsiasi scelta che porti a una complicazione e a un rallentamento dei processi decisionali.



LA DIMENSIONE DEMOGRAFICA

L'analisi demografica consente di prendere coscienza in merito ad una delle dimensioni essenziali del territorio, elemento cardine nella realizzazione di uno studio di fattibilità, al fine di ipotizzare un'adeguata strutturazione dell'ente, della sua organizzazione e dei suoi servizi.

I dati raccolti vengono dunque analizzati con lo scopo di dimensionare lo stato e il movimento della popolazione, studiare l'evoluzione della stessa nel tempo, nonché monitorare la situazione occupazionale e di vivacità delle imprese sul territorio.

Ai dati relativi ai Comuni oggetto dello studio, verranno di volta in volta affiancati, quale parametro di confronto, i dati relativi alla Provincia di Piacenza.

1. La popolazione residente

La situazione demografica e la densità abitativa

La dimensione demografica di un Comune è una informazione rilevante in primis perché la normativa nazionale – più precisamente il D.L. 78/2010 – impone ai piccoli Comuni la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.

Dei tre Comuni interessati dallo Studio, due hanno effettivamente meno di 5mila abitanti: ma solo il Comune di Vigolzone (4.292 ab.) sarebbe soggetto a questo obbligo di legge, perché il Comune di Ponte dell'Olio (4.807 ab.) appartiene a una ex Comunità Montana (l'Unione Alta Valnure). Il Comune di Vigolzone però appartiene a una Unione – l'Unione Valnure e Valchero – che gestisce in forma associata diversi servizi: edilizia, personale, polizia municipale, protezione civile, ragioneria, SIA, SUAP e tributi. Ciò significa che nessuno dei Comuni interessati dallo Studio sarebbe tenuto a una fusione per rispettare dei vincoli normativi.

Il Comune di Podenzano, con i suoi 9.185 abitanti, ha più del doppio della popolazione degli altri due Comuni considerati, e nel caso di una fusione a tre Comuni, rappresenterebbe da solo il 50% della popolazione residente del futuro Comune unico.


È quindi il Comune di Podenzano a fare una grande differenza, nel caso in cui si intraprenda una fusione: il futuro Comune unico, se tutti e tre i Comuni fossero coinvolti, avrebbe una popolazione di 18.284 abitanti, diventando il più grande, per numero di abitanti, della Provincia di Piacenza, secondo solo al Comune capoluogo (che conta 102.404 abitanti).

Situazione demografica al 31.12.2014 – fusione a due Comuni


Comuni	Situazione demografica
Ponte dell'Olio	4.807
Vigolzone	4.292
Totale	9.099

Situazione demografica al 31.12.2014 – fusione a tre Comuni

Comuni	Situazione demografica
Podenzano	9.185
Ponte dell'Olio	4.807
Vigolzone	4.292
Totale	18.284

Situazione demografica
al 31.12.2014
fusione a due Comuni

■ Ponte dell'Olio ■ Vigolzone

Situazione demografica
al 31.12.2014
fusione a tre Comuni

■ Podenzano ■ Ponte dell'Olio ■ Vigolzone

Dal punto di vista della dimensione territoriale i tre Comuni sono invece molto simili tra loro; di conseguenza, il Comune di Podenzano presenta però una densità abitativa pari quasi al doppio di quella degli altri due Comuni considerati.

Nel caso di una fusione a due, il futuro Comune unico avrebbe una superficie di 86,32 kmq e una densità abitativa di 105,4 abitanti per kmq.

Nel caso di una fusione a tre Comuni, il futuro Comune unico avrebbe una superficie di 130,90 kmq e una densità demografica di 139,7 abitanti per kmq, un dato piuttosto elevato rispetto alla media della provincia (111,4 abitanti per kmq).

Dimensione territoriale e densità abitativa
due Comuni


Comuni	Superficie territoriale (kmq)	Densità (ab. per kmq)
Ponte dell'Olio	43,97	110,8
Vigolzone	42,35	102,6
Totale	86,32	105,4

tre Comuni

Comuni	Superficie territoriale (kmq)	Densità (ab. per kmq)
Podenzano	44,58	204,2
Ponte dell'Olio	43,97	110,8
Vigolzone	42,35	102,6
Totale	130,90	139,7


Provincia di Piacenza	2.589,47	111,4
-----------------------	----------	-------

Superficie - due Comuni



■ Ponte dell'Olio ■ Vigolzone

Superficie - tre Comuni



■ Podenzano ■ Ponte dell'Olio ■ Vigolzone

2. Caratteristiche della popolazione

La distribuzione della popolazione per fasce d'età nei tre Comuni è piuttosto omogenea e in linea con i dati provinciali; la fascia d'età più popolata è quella compresa tra i 15 e i 64 anni, quella meno numerosa la fascia d'età compresa tra 0 e 14 anni. Il dato aggregato (grafico a torta), in entrambi i casi – fusione a due e a tre Comuni - non presenta significativi spostamenti rispetto a questa situazione.

Distribuzione popolazione per fasce d'età
due Comuni


Comuni	0-14	15-64	65+
Ponte dell'olio	586	2.932	1.288
Vigolzone	635	2.704	953
Totale	1.221	5.636	2.241

tre Comuni


Comuni	0-14	15-64	65+
Podenzano	1.295	5.989	1.901
Ponte dell'olio	586	2.932	1.288
Vigolzone	635	2.704	953
Totale	2.516	11.625	4.142

Provincia di Piacenza	36.866	180.584	70.563
-----------------------	--------	---------	--------

Popolazione per fasce d'età nei singoli Comuni




Distribuzione della popolazione per fasce di età nel futuro Comune unico - due Comuni



■ 0-14 ■ 15-64 ■ 65+

Distribuzione della popolazione per fasce di età nel futuro Comune unico - tre Comuni



■ 0-14 ■ 15-64 ■ 65+

Se si guarda all'età media della popolazione, il Comune con l'età media più alta è Ponte dell'Olio (47,3), quello con l'età media più bassa Podenzano (43,8). Podenzano è anche il Comune che presenta il più alto tasso di natalità¹ (8,9), e Ponte dell'Olio quello che presenta il più alto indice di vecchiaia² (219,7%).

¹ Il tasso di natalità misura il rapporto tra il numero dei nati e la popolazione media di una comunità in un determinato periodo, ovvero misura la frequenza delle nascite in un determinato arco di tempo.

² L'indice di vecchiaia è un indicatore statistico che descrive il peso della popolazione anziana in una comunità, ovvero stima il grado di invecchiamento di una popolazione. L'indice di vecchiaia è dato dal rapporto tra popolazione anziana e popolazione giovane; valori superiori a 100 denotano il prevalere degli anziani sui giovanissimi.

Età media, natalità, indice di vecchiaia

	Età media della popolazione	Tasso di natalità	Indice di vecchiaia
Podenzano	43,8	8,9	146,7%
Ponte dell'Olio	47,3	6,6	219,7%
Vigolzone	44,0	6,3	149,3%
Provincia di Piacenza	45,6	8,0	191,5%

Per quanto riguarda il rapporto tra popolazione maschile e femminile, i Comuni di Ponte dell'Olio e di Vigolzone presentano la stessa percentuale di maschi sul totale della popolazione - 48,7%, dato quasi perfettamente allineato alla media provinciale (48,8%). Il Comune di Podenzano presenta un valore leggermente più elevato (48,8%).

Rapporto tra popolazione maschile e femminile

Comuni	% maschi
Podenzano	49,7%
Ponte dell'Olio	48,7%
Vigolzone	48,7%
Provincia di Piacenza	48,8%

Il Comune con il maggior numero di famiglie è Podenzano (3.862) seguito da Ponte dell'Olio e Vigolzone.

Il numero di componenti per famiglia è di 2,4 per Podenzano, 2,2 per Ponte dell'Olio e Vigolzone, stesso valore che ritroviamo nella media provinciale.


3. Il trend di crescita

Il trend di crescita decennale, se guardiamo ai valori percentuali, ha avuto un andamento omogeneo e quasi coincidente nei Comuni di Podenzano (che registra un incremento dell'11,1%) e di Vigolzone (11,2%).

In valori assoluti, è il Comune di Podenzano a presentare, nel decennio, il maggior incremento demografico: nel 2014 conta 916 abitanti in più rispetto a quelli del 2005.

Nettamente diverso invece il trend del Comune di Ponte dell'Olio, che nell'ultimo decennio registra un calo demografico dello 0,9% (- 45 abitanti).

Trend decennale della popolazione
valori assoluti



È comunque positivo il dato aggregato: nel caso dei due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, si registra un trend di crescita del 4,4%, perfettamente in linea con la media provinciale. Nel caso dei tre Comuni, il trend di crescita è del 7,7%, un valore anche superiore a quello della media provinciale.

Trend di crescita decennale
due Comuni

Comuni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ponte dell'olio	4.852	4.871	4.943	4.998	5.068	5.055	4.904	4.921	4.874	4.807
Vigolzone	3.861	4.020	4.145	4.234	4.260	4.314	4.265	4.320	4.347	4.292
Totale	8.713	8.891	9.088	9.232	9.328	9.369	9.169	9.241	9.221	9.099

tre Comuni

Comuni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podenzano	8.269	8.489	8.652	8.850	8.969	9.081	9.009	9.035	9.105	9.185
Ponte dell'olio	4.852	4.871	4.943	4.998	5.068	5.055	4.904	4.921	4.874	4.807
Vigolzone	3.861	4.020	4.145	4.234	4.260	4.314	4.265	4.320	4.347	4.292
Totale	16.982	17.380	17.740	18.082	18.297	18.450	18.178	18.276	18.326	18.284

Provincia di Piacenza	4.852	4.871	4.943	4.998	5.068	5.055	4.904	4.921	4.874	4.807
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Incremento decennale in valori assoluti e percentuali

Comuni	Incremento 2005/2014	Incremento percentuale
Podenzano	916	11,1%
Ponte dell'olio	-45	-0,9%
Vigolzone	431	11,2%
Totale due Comuni	386	4,4%
Totale tre Comuni	1.302	7,7%
Provincia di Piacenza	12.152	4,4%

4. Attrattività dei territori

Per quanto riguarda l'attrattività del territorio, il Comune che presenta il saldo migratorio³ più elevato è Podenzano (76,0), che è anche l'unico dei tre Comuni a presentare un saldo positivo: registrano infatti valori negativi Ponte dell'Olio (- 18,0) e Vigolzone (- 37,0).

Si tratta in ogni caso di valori molto distanti dalla media provinciale, che registra un saldo migratorio netto pari a 649.

Il tasso migratorio⁴, che pure misura l'attrattività dei territori, ma viene calcolato su 1.000 abitanti (ed è quindi un indicatore omogeneo a prescindere dalle dimensioni dei Comuni), conferma una situazione piuttosto diversificata. Si ritrovano valori negativi nei Comuni di Ponte dell'Olio (-3,7) e di Vigolzone (-8,6), mentre il Comune di Podenzano registra un valore positivo (8,3) molto al di sopra della media provinciale (2,3).

Saldo e tasso migratorio

Comuni	Saldo migratorio netto	Tasso migratorio netto (calcolato su 1000 ab)
Podenzano	76,0	8,3
Ponte dell'Olio	-18,0	-3,7
Vigolzone	-37,0	-8,6
Provincia di Piacenza	649	2,3

Se guardiamo ai valori assoluti, il Comune che presenta il maggior numero di residenti stranieri è sempre Podenzano (732 stranieri residenti) seguito da Ponte dell'Olio (427) e Vigolzone (395).

In termini percentuali, è invece nel Comune di Vigolzone che registriamo una maggiore incidenza della popolazione straniera rispetto al totale della popolazione residente (9,2 %), seguito dal Comune di Ponte dell'Olio (8,9 %).

In tutti e tre i Comuni la percentuale di stranieri residenti presenta un valore comunque più basso rispetto alla media provinciale.


Incidenza popolazione straniera residente

Comuni	Stranieri residenti	Residenti	Incidenza popolazione straniera residente
Podenzano	732	9.185	8,0%
Ponte dell'Olio	427	4.807	8,9%
Vigolzone	395	4.292	9,2%
Provincia di Piacenza	41.227	288.013	14,3%


³ Il saldo migratorio è la differenza tra il numero di immigrati e il numero di emigrati in una determinata zona, in un determinato arco di tempo: nel caso in cui sia positivo, registra una importante presenza di immigrati; nel caso in cui sia negativo, registra un elevato numero di emigrati.

⁴ Il tasso migratorio totale è il rapporto tra il saldo migratorio e la popolazione residente, per 1000.

Stranieri residenti
valori percentuali



Stranieri residenti
valori assoluti



5. La situazione generale delle imprese


Gli ultimi dati disponibili⁵ relativi alle imprese presenti sul territorio aiutano a fotografare meglio affinità e divergenze tra i diversi Comuni oggetto di analisi.

Se guardiamo ai valori assoluti, ovvero al numero di unità locali presenti sul territorio, il Comune a presentare il maggior numero di imprese attive è Podenzano (883) seguito da Ponte dell'Olio (537) e Vigolzone (399). Lo stesso vale per il numero di addetti: Podenzano ne conta 4.195, Ponte dell'Olio 1.354, Vigolzone 1.232.


Imprese presenti sul territorio

Comune	Unità locali con addetti	Addetti
Podenzano	883	4.195
Ponte dell'Olio	537	1.354
Vigolzone	399	1.232
Provincia di Piacenza	31.321	96.568

Unità locali con addetti



Addetti



Il dato che però ci permette di fare un quadro della situazione è soprattutto il tasso di imprenditorialità (valore che rappresenta il numero di unità locali ogni 100 abitanti), che davvero misura la consistenza delle attività imprenditoriali nel territorio considerato, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il Comune che presenta il maggior tasso di imprenditorialità è il Comune di Ponte dell'Olio (11,2) seguito da Podenzano e Vigolzone con valori vicinissimi tra loro (rispettivamente 9,6 e 9,3).

⁵ Dati riferiti al 31/12/2014. Fonte: Smail - Unioncamere Emilia-Romagna.

Imprenditorialità

Comune	Densità Imprenditoriale	Imprenditorialità
Podenzano	10,4	9,6
Ponte dell'Olio	9,0	11,2
Vigolzone	10,8	9,3

Provincia di Piacenza	9,2	10,9
--------------------------	-----	------

La variazione percentuale delle imprese attive nel medio periodo (rispetto agli ultimi 5 anni) registra in tutti i Comuni un trend negativo, con un valore significativamente alto, anche rispetto agli altri due Comuni, nel Comune di Vigolzone (- 8,7%).

La variazione delle imprese attive rispetto all'anno precedente (rispetto all'ultimo anno) registra un trend positivo solo nel Comune di Podenzano, che in termini percentuali presenta una crescita dell'1,5 %. Presentano invece un trend negativo i Comuni di Ponte dell'Olio (- 0,6%) e di Vigolzone (- 1,2%).

Il dato aggregato resta negativo nel caso in cui si considerino i due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone (-0,8%); è invece positivo nel caso in cui si considerino tutti e tre i Comuni (0,3%).

Variazione percentuale imprese attive


Comune	Variazione % medio periodo	Variazione % breve periodo
Podenzano	-0,7%	1,5%
Ponte dell'Olio	-1,6%	-0,6%
Vigolzone	-8,7%	-1,2%
Trend aggregato due Comuni	- 4,8%	- 0,8%
Trend aggregato tre Comuni	- 2,8%	0,3%

Provincia di Piacenza	-3,2%	-1,1%
-----------------------	-------	-------

Per quanto riguarda i settori di attività, i singoli Comuni presentano una situazione piuttosto diversificata.


Nel Comune di Podenzano l'attività prevalente è il terziario, seguito dal commercio e dall'industria. Anche nel Comune di Ponte dell'Olio l'attività prevalente è il terziario, seguito però da agricoltura e commercio. Nel Comune di Vigolzone, la prima attività è l'agricoltura, seguita dal terziario e dal commercio.

Unità locali attive per settore nei singoli Comuni




Se guardiamo al dato aggregato, il settore prevalente è il terziario, seguito dal commercio. Nel caso di una fusione a due, sarebbe poi rilevante la percentuale di imprese attive nel settore agricoltura (22%), con un quadro generale in linea con la media provinciale. Nel caso di una fusione a tre invece al terzo posto troveremmo, con una percentuale del 17% sul totale delle imprese attive, il settore industria.


Unità locali attive per settore futuro Comune unico - due Comuni



Unità locali attive per settore futuro Comune unico - tre Comuni



Unità locali attive per settore Provincia di Piacenza





LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Ipotesi di fusione a due Comuni

1. Analisi dei bilanci

Il rapporto presenta l'analisi in chiave comparata dei principali dati di bilancio dei due Comuni.

La comparazione delle risultanze dei bilanci comunali è stata condotta tra i Comuni interessati dalla fusione, individuando, dove significativo, il dato aggregato in modo tale che si possa individuare, in base al dato medio, un'ipotesi di aggregato per l'Ente nato dalla fusione.

I dati sono stati desunti in prevalenza dai certificati al conto del bilancio relativamente all'esercizio 2014.

Lo scopo dell'analisi, oltre a soddisfare finalità conoscitive, è anche quello di rilevare eventuali criticità nel percorso di fusione legati alle differenze di gettito di imposte e di entrate.

1.1 Addizionale comunale all'IRPEF

Si riporta di seguito la situazione delle aliquote dell'anno 2014.

Comuni	% 2014
Ponte dell'Olio	0,6
Vigolzone	0,69

Come si evince dalla tabella comparativa, le aliquote non presentano differenze significative da un ente all'altro e comunque entrambi gli enti possono ancora utilizzare la potenzialità offerta dalla legge (il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 prevede il blocco delle aliquote tributarie, compresa l'addizionale Irpef, nelle more dell'approvazione della cd. *local tax*).

Nell'anno 2015 nessun ente ha ancora comunicato al Ministero l'adozione dell'eventuale modifica dell'aliquota di riferimento. Significativo è anche valutare che entrambi i Comuni hanno determinato esenzioni a favore delle classi di popolazione più deboli dal punto di vista reddituale (esenzione 10.000,00 euro).

L'addizionale all'IRPEF agisce sugli imponibili IRPEF, i dati presenti nel sito "www.finanze.it" relativi all'anno 2011 (ultimo disponibile) sono i seguenti:

Comuni	2011
Ponte dell'Olio	22.070,78
Vigolzone	23.569,01
Dato regionale	23.810,00

Gli accertamenti indicati in bilancio dai singoli Comuni risultano dalla tabella che segue.

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	410.000,00
Vigolzone	399.309,26
Totale	809.309,26

Parametrate rispetto alla popolazione, le differenze fra gli accertamenti di bilancio dei diversi comuni offrono questo risultato:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	85,33
Vigolzone	93,04
Totale	88,96

1.2 Imposta municipale unica

I dati fanno riferimento all'anno 2014: nel corso del 2015 le aliquote non sono mutate in modo significativo.

La situazione è la seguente:

Comuni	% 2014
Ponte dell'Olio	0,98
Vigolzone	0,90

Si segnala che i Comuni hanno aliquote differenziate su tipologie di immobili rispetto a quella ordinaria.

Come si evince entrambi i Comuni non hanno sfruttato tutta la leva della fiscalità su questo tributo, che è fissata al 10,6 per mille.

Gli accertamenti di entrata indicati in bilancio, sono i seguenti:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	1.069.546,49
Vigolzone	663.310,15
Totale	1.732.856,64

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati.

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	222,59
Vigolzone	154,55
Totale	190,49

Risulta pertanto difficile formulare osservazioni precise su questo, pur fondamentale, tributo.

1.3 TASI

La Tasi (tributo sui servizi indivisibili) è stata introdotta nell'ordinamento a far data dal 2014. I Comuni, nel caso in esame, hanno scelto di introdurre la TASI con il tributo base per la sola abitazione principale per Ponte dell'Olio e per tutti gli immobili a Vigolzone, con differenze significative del gettito. La leva tributaria è stata utilizzata in modo parziale essendo l'aliquota massima per l'abitazione principale pari al 3,3 per mille.

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	1,00
Vigolzone	1,25

Il gettito è, a parità di aliquota, sensibilmente differente:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	170.471,21
Vigolzone	331.790,00
Totale	502.261,21

anche con riferimento all'andamento pro-capite, che in un caso è doppio rispetto all'altro:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	35,48
Vigolzone	77,30
Totale	55,21

1.4 TARI

Il nuovo tributo, entrato in vigore nel 2014, risulta di più agevole analisi e interpretazione rispetto ai precedenti, essendo legato al costo del servizio di raccolta rifiuti, costo che dovrebbe essere relativamente omogeneo nei territori.

Gli accertamenti di entrata indicati nei Conti consuntivi, sono i seguenti:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	672.194,58
Vigolzone	635.358,57
Totale	1.307.553,15

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati.

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	139,89
Vigolzone	148,03
Totale	143,73

1.5 Fondo di solidarietà comunale

I trasferimenti dello Stato sono stati "fiscalizzati" dal 2011 nel "Fondo sperimentale di riequilibrio" e dal 2013 nel "Fondo di solidarietà comunale", in applicazione del Decreto legislativo n. 23/2011.

La situazione attuale è la seguente.

Gli accertamenti di entrata rilevati dal sito Finanza locale del Ministero dell'Interno, per il biennio 2014-2015, sono questi:

Comuni	2014	2015
Ponte dell'Olio	76.122,47	43.849,84
Vigolzone	165.375,54	135.505,42
Totale	241.498,01	179.355,26

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati:

Comuni	2014	2015
Ponte dell'Olio	15,84	9,13
Vigolzone	38,53	31,57
Totale	26,55	19,72

Si evidenzia come, a fronte di una generalizzata riduzione del fondo, il Comune di Vigolzone abbia ancora una contribuzione pro-capite significativa.

1.6 Entrate extra-tributarie

Si indicano di seguito le articolazioni di bilancio riferite alle categorie del titolo 3° dell'entrata, ovvero a tutti i proventi per servizi gestiti dai comuni, per i beni, per gli interessi attivi e per i proventi diversi, che risultano particolarmente significativi:

Anno 2014

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Totale
Proventi servizi pubblici	164.155,78	348.508,33	512.664,11
Proventi Beni	188.159,19	26.359,73	214.518,92
Interessi attivi	891,46	532,33	1.423,79
Utili da partecipate	6.161,57	-	6.161,57
Proventi diversi	203.580,52	37.648,14	241.228,66
Totale	562.948,52	413.048,53	975.997,05

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano dati piuttosto disomogenei, ma va considerato che il Comune di Vigolzone ha trasferito all'Unione Valnure e Valchero diversi servizi. Il Comune di Ponte dell'Olio che aderisce all'Unione Alta Valnure partecipa alle gestioni associate dell'altra Unione per le funzioni di protezione civile e Promozione turistica.

Anno 2014

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Totale
Proventi servizi pubblici	34,16	81,20	56,36
Proventi Beni	39,16	6,14	23,58
Interessi attivi	0,19	0,12	0,16
Utili da partecipate	1,28	-	0,68
Proventi diversi	42,37	8,77	26,52
Totale	117,16	96,24	107,29

1.7 Entrate da prestiti

Non sono stati contratti prestiti nell'ultimo biennio e i Comuni hanno indici di indebitamento molto bassi.

2. Analisi del debito

Di seguito si rappresenta la situazione del debito residuo dei due Comuni al 31/12/2014, relativi all'ultimo conto del bilancio approvato:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	1.242.042,57
Vigolzone	2.004.125,52
Totale	3.248.182,09

Il dato pro-capite mostra il seguente andamento:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	258,49
Vigolzone	466,94
Totale	357,06

Si tratta di un indicatore finanziario tradizionale che mostra un andamento molto positivo ed un indice di indebitamento molto basso. Il Comune con l'indebitamento più alto è in linea con il dato provinciale, pari a 455,73 euro (dato 2013) e più basso del dato regionale che è oltre i 700 euro.

3. Analisi delle spese correnti

La prima tabella riassume le spese correnti evidenziando quelle con maggior carattere di rigidità, quali quelle del personale e quelle degli interessi passivi. Va rammentato che i Comuni aderenti all'Unione Valnure e Valchero hanno già trasferito diverse gestioni all'Unione (Polizia municipale, Protezione civile, Edilizia residenziale pubblica, Personale, promozione turistica, catasto, Suap, Servizio informatico, Tributi e servizio Finanziario) perciò molte spese sono allocate agli interventi della prestazione di servizi e dei trasferimenti:

Anno 2014

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigorzone	Totale
Complessiva	2.999.555,96	2.742.922,92	5.742.478,88
di cui			
Personale	833.295,77	471.408,47	1.304.704,24
Interessi Passivi	57.534,63	91.419,59	148.954,22

Nell'ultima colonna si evidenzia un dato pro-capite dell'Ente aggregato, basato sui dati di consuntivo 2014.

La spesa sostenuta per il personale dipendente è senz'altro una delle voci più significative da osservare. Questa spesa differisce da quella che viene presa in considerazione per il risetto dei limiti di spesa di legge, che comprende anche il lavoro flessibile contabilizzato tra le spese per prestazioni di servizi e l'IRAP sulle retribuzioni, conteggiato tra le imposte e tasse. In ogni caso, i due enti sono lontani dal limite del 50% rispetto al totale delle spese correnti. Naturalmente, il dato va letto tenendo conto della dotazione organica, per la quale si dispone di un dato di sintesi del 2013.

L'aggregato pro-capite mostra una spesa del personale più alta sul comune di Ponte dell'Olio che ha meno gestioni associate, dato che l'unione dei Comuni dell'Alta Valnure, di recente costituzione, implementerà i servizi e le funzioni associate obbligatorie, secondo la disciplina legislativa regionale, entro i termini di legge oggi fissati al 31/12/2015.

Anno 2014

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigorzone	Pro-capite
Complessiva	624,26	639,08	631,25
di cui			
Personale	173,42	109,83	143,42
Interessi Passivi	11,97	21,30	16,37

3.1 Spese per i servizi

Si indicano di seguito le spese per servizi rilevate dalle articolazioni organizzative.

Questa analisi è particolarmente rilevante per l'individuazione di possibili aree di razionalizzazione e risparmio di spesa derivante dall'aggregazione per la fusione tra i due comuni.

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Totale
Funzione generale	909.654,97	734.881,35	1.644.536,32
Organi istituzionali	37.358,91	45.478,71	82.837,62
di cui: indennità carica	-	32.640,37	32.640,37
Personale, segr.organiz.	299.794,17	284.385,40	584.179,57
Servizio finanziario	97.380,93	120.917,01	218.297,94
Servizio tributi	98.910,19	75.643,12	174.553,31
Gestione patrimonio	46.959,61	40.099,56	87.059,17
Ufficio tecnico	145.366,68	81.394,41	226.761,09
Anagrafe, st.civile. Leva	68.621,24	46.254,97	114.876,21
Altre spese generali	115.263,24	40.708,17	155.971,41
Giustizia	-	-	-
Polizia locale	42.926,15	65.205,00	108.131,15
Istruzione pubblica	233.931,49	262.979,96	496.911,45
Cultura e tempo libero	10.580,90	2.910,00	13.490,90
Sport	50.103,71	26.434,20	76.537,91
Turismo	13.210,00	22.491,92	35.701,92
Viabilità e trasporti	347.447,51	307.124,09	654.571,60
Gestione territorio	798.676,98	745.925,64	1.544.602,62
Sociale	558.320,14	571.728,30	1.130.048,44
Asili nido	40.886,51	275.497,80	316.384,31
Servizi sociali	479.520,75	277.196,98	756.717,73
Cimiteriali	37.912,88	3.238,88	41.151,76
Commercio e att.produttive	34.545,51	3.242,46	37.787,97
Totale	2.999.397,36	2.742.922,92	5.742.320,28

I dati presentati possono servire come guida per una possibile gestione unificata dei diversi servizi, tenendo in considerazione i benefici economici legati alle economie di scala.

Comuni	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Pro-castello
Funzione generale	189,31	171,22	180,78
Organi istituzionali	7,78	10,60	9,11
di cui: indennità carica	-	7,60	3,59
Personale, segr.organiz.	62,39	66,26	64,22
Servizio finanziario	20,27	28,17	24,00
Servizio tributi	20,58	17,62	19,19
Gestione patrimonio	9,77	9,34	9,57
Ufficio tecnico	30,25	18,96	24,93
Anagrafe, st.civile. Leva	14,28	10,78	12,63
Altre spese generali	23,99	9,48	17,15
Giustizia	-	-	-
Polizia locale	8,93	15,19	11,89
Istruzione pubblica	48,69	61,27	54,62
Cultura e tempo libero	2,20	0,68	1,48
Sport	10,43	6,16	8,41
Turismo	2,75	5,24	3,92
Viabilità e trasporti	72,31	71,56	71,95
Gestione territorio	166,22	173,79	169,79
Sociale	116,20	133,21	124,22
Asili nido	8,51	64,19	34,78
Servizi sociali	99,80	64,58	83,18
Cimiteriali	7,89	0,75	4,52
Commercio e att.produttive	7,19	0,76	4,15
Totale	624,22	639,08	631,23

Nel servizio organi istituzionali si contabilizzano le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, (Consiglio, Giunta, Sindaco ecc.). Pur non essendo evidenziato il dato che, pertanto, non è noto, le indennità di carica, si può osservare che, anche alla luce delle disposizioni che disciplinano la composizione dei consigli comunali, dal 2012, il nuovo ente derivante dalla fusione avrà un dimezzamento della spesa per gli organi istituzionali e delle spese ad essa connesse.

Per quanto attiene al servizio segreteria, si riferisce agli aggregati organizzativi quali gli Affari generali-Segreteria: si tratta di attività facilmente unificabili a livello amministrativo generale.

Il servizio finanziario, quello del personale e quello dei tributi, attualmente gestiti in forma associata dall'Unione Valnure e Valchero, dovranno essere oggetto di un'analisi che tenga conto di una scelta molto importante, ovvero se il Comune nato dalla fusione, non tenuto alla gestione associata delle funzioni obbligatorie, procederà in autonomia o, viceversa, continuerà nella gestione associata in Unione. Andranno pertanto valutati adeguatamente le spese per la rinuncia alla gestione associata e la possibilità di poter usufruire di un organico adeguato.

Da un confronto dei costi della gestione del servizio finanziario, per la quale è stato somministrato uno specifico questionario, si rileva che l'attuale costo di gestione per i due Comuni, comprensivo della spesa di personale, degli affidamenti esterni e dei canoni software è rappresentato nella seguente tabella.

Spese sostenute	Porto dell'Allo	Vigilanza
Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato o in convenzione presso altre Amministrazioni		
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato	77.335,00	57.568,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente		
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile		
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione		29.158,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	20.914,00	14.159,00
IRAP	6.564,00	2.992,00
Altre spese (Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo)		
Spese sostenute per formazione del personale	200,00	
Spese postali	2.000,00	
Spese per manutenzione di mezzi strumentali e infrastrutture tecnologiche		
Spese per locazione degli immobili		
Spese per servizi informatici - Software	6.400,00	3.100,00
Spese per servizi informatici - Hardware		
Spese per incarichi professionali e consulenza	9.069,00	3.781,00
Spese per materiale di consumo (modulistica, carta, toner, ecc.)		560,00
Spese per noleggio di mezzi strumentali e infrastrutture tecnologiche		
Spese per la partecipazione in forme di gestione associata		
Totale spese	120.482,00	111.318,00

Un ipotetico servizio finanziario autonomo, che comprenda le sole attività del servizio finanziario e dell'economato-provveditorato (la gestione degli acquisti), potrebbe vedere un organico di tre unità, una delle quali titolare di posizione organizzativa, con un costo previsto rappresentato in tabella:

Spese	Provisione
Spese di personale (*)	120.000,00
Spese postali	500,00
Cancelleria	500,00
Canoni software	3.500,00
Formazione	500,00
Incarichi a terzi	10.000,00
Altre spese (noleggi, ecc.)	5.000,00
(A) Spese	140.000,00

Con un dato suddiviso per Ente così rappresentato:

Comuni	popolazione	% ripartizione popolazione	Spesa personale	Totale spese
Ponte dell'Olio	4.805	52,82%	63.383,53	73.947,46
Vigolzone	4.292	47,18%	56.616,47	66.052,54
Totale	9.097	100,00%	120.000,00	140.000,00

ed un risparmio presunto così rappresentato:

Comuni	Popolazione	Totale spese gestione associata	Spesa 2014	Differenza
Ponte dell'Olio	4.805	73.947,46	120.482,00	-46.534,54
Vigolzone	4.292	66.052,54	111.318,00	-45.265,46
Totale	9.097	140.000,00	231.800,00	-91.800,00

Per quanto attiene agli aspetti logistici, si ipotizza che lo spazio necessario venga messo a disposizione gratuitamente da uno dei Comuni. Se tale ipotesi non dovesse essere confermata, occorrerà considerare che sarebbe necessario uno spazio teorico di 15mq/persona, con un costo presunto annuale, comprensivo di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e manutenzione ordinaria, pari a 130 euro/mq.

Il percorso di unificazione per i servizi economico finanziari non appare particolarmente complesso ed è favorito dal processo di fusione che unifica gli adempimenti gestionali, fatta salva la complessità dell'avvio del nuovo ente che, per il primo anno di funzionamento, somma anche la necessità di rendicontare distintamente i due Comuni, nel loro ultimo anno di "funzionamento". Va ricordato che, nella fase attuale, i Comuni hanno software gestionali diversi e questa è una criticità da superare in tempi brevissimi, pena un ritardo nell'attività lavorativa che, nella fase di avvio del Comune nato da fusione è particolarmente rilevante.

Analoga riflessione vale per l'Ufficio tributi che, a regime, beneficia di un'armonizzazione complessiva in termini di adempimenti, tariffe e regolamenti.

Il servizio gestione beni demaniali, ufficio tecnico e gestione del territorio possono essere raggruppati in un'unica articolazione organizzativa, che comprende tutta l'area tecnica (lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, ambiente, sicurezza). In prospettiva, anche l'unificazione dei servizi tecnici non presenta particolari difficoltà, ed occorrerà tenere conto, anche in questo caso dei servizi gestiti in forma associata. Alcune peculiarità possono inoltre derivare fatta salva la specificità di un territorio parzialmente montano.

Ai servizi tecnici di norma fanno riferimento anche gli sportelli SUAP (attività produttive) e SUE (edilizia) che possono essere unificati (o implementati) a beneficio della qualità dei servizi del nuovo Ente.

Il servizio di anagrafe e, dove costituito, l'URP presentano generalmente maggiori difficoltà in termini di unificazione, per la necessità di conservare gli sportelli di apertura al pubblico nei due Comuni. Se è difficile realizzare economie di scala, occorre perciò incidere sulle variabili organizzative, recuperando, se possibile, un diverso utilizzo delle risorse umane grazie al recupero delle diverse professionalità dei due Enti.

Per quanto attiene ai servizi di istruzione pubblica ed asili nido, ma anche a servizi sociali è necessaria un'analisi più accurata dei diversi servizi ed attività presenti sul territorio evidenziati anche dai diversi livelli di spesa dei due Comuni. Il processo di

unificazione dei servizi scolastici e sociali non porta di solito a grandi economie di spesa che sono piuttosto vincolate alle diverse forme di gestione dei servizi alla persona.

Per quanto attiene alla Polizia locale, gestita in forma associata nella "bassa" Valnure, è un servizio tradizionalmente vocato alla gestione in forma associata, per cui non si riscontrano difficoltà nell'unificazione che può anche portare ad economie di spesa sebbene, di norma, gli sforzi vadano nell'ottica di un miglioramento del servizio e delle attività.

I servizi culturali e del tempo libero (biblioteche, sport, turismo) potrebbero beneficiare, nell'ottica dell'unificazione, di una valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio dei due Comuni, manifestano una propria vocazione turistica. Gli stanziamenti di spesa della funzione culturale sono peraltro molto contenuti.

In generale, nell'ottica dell'unificazione un beneficio potrebbe derivare dall'armonizzazione della produzione normativa (regolamenti comunali) che potrebbe portare a benefici organizzativi.

Se si assume come possibile dimensione di risparmio, in un'ottica prudentiale, quella del 50 % degli organi istituzionali e del 10 % nei servizi di segreteria, si otterrebbe un risparmio di circa 100 mila euro nel medio periodo, anche alla luce del *turn over* dei dipendenti. Il tutto in un'ottica connotata da limiti assunzionali, già presenti ed in un contesto di finanza locale che mette a disposizione risorse sempre più scarse per l'Ente locale.

3.2 Spesa per investimenti e rimborso prestiti

Sicuramente di minore rilievo è l'analisi della spesa per investimenti, che non è, per sua natura, lineare.

In sintesi l'elenco delle spese di investimento:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	53.151,41
Vigolzone	1.062.765,58
Totale	1.115.916,99

Rappresentate anche pro-capite:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	11,06
Vigolzone	247,62
Totale	122,67

Si osserva una maggiore propensione agli investimenti nel Comune di Vigolzone.

4. Indicatori di bilancio

Di seguito si rappresentano alcuni indicatori di bilancio, aggiuntivi rispetto a quelli riepilogati nella tabella generale in cui sono rappresentati i consuntivi del biennio 2013-2014.

Il primo degli indicatori riguarda la "patrimonializzazione" dei due Comuni, con il dato relativo alle immobilizzazioni materiali pro-capite:

Comuni	2014
Ponte dell'Olio	2.891,13
Vigolzone	3.050,59

Gli altri due indicatori evidenziano un'ottima velocità di "smaltimento" dei residui attivi e passivi di parte corrente (pagamento ed incasso dei residui attivi e passivi iniziali):

Tasso smaltimento residui passivi	Ponte dell'Olio	Vigolzone
pagamenti tit. 1° residui	86,80%	79,15%
residui pass.riaccert.all'01/01		

Tasso realizzazione residui attivi	Ponte dell'Olio	Vigolzone
riscossioni residui entrate correnti	92,44%	80,36%
Residui attivi riaccertati ent.correnti		

Il dato è senz'altro incoraggiante nell'ottica di una fusione che è solitamente ostacolata dal peso dei residui attivi e passivi della gestione corrente.

Infine, un ultimo dato di rilevante interesse, quello relativo alla cassa al 1/1/2015:

Comuni	2015
Ponte dell'Olio	493.951,96
Vigolzone	798.315,67
Totali	1.292.267,63

La consistenza non è particolarmente alta nel caso del Comune di Ponte dell'Olio che ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2013, ma va sottolineato che i dati sono in ogni caso incoraggianti con saldi di cassa positivi.

5. Contributi spettanti alla fusione

5.1 I contributi regionali

La Regione Emilia Romagna assegna contributi regionali alle fusioni di comuni in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con atto n° 329 del 31 marzo 2015.

Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi:

un contributo straordinario in conto capitale della durata di 3 anni quale compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione;

un contributo ordinario annuale della durata di 15 anni che tiene conto dei parametri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio.

Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del nuovo comune e deve essere rendicontato. L'importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni – a tempo indeterminato. Nel caso in ipotesi si tratterebbe di una cifra pari a 150.000,00 euro. Si tratta di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoistituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali ed immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, alla messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali lavori pubblici urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi ed i servizi per l'intero territorio del comune neoistituito. Il contributo può essere utilizzato per eventuali ulteriori tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio dell'attività del Comune unificato ed il consolidamento della gestione unitaria e tale finalità sia documentata in sede di rendicontazione del contributo.

Contributo ordinario annuale – durata 15 anni

Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni un contributo ordinario annuale in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con atto n° 329 del 31 marzo 2015.

Il contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:

- Popolazione (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione)
- Estensione territoriale
- Numero dei comuni che si fondono
- Volume delle spese correnti di bilancio (come da rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione).

Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione complessiva e di estensione e la quota stabilita dalla seconda delle tabelle per fasce di volume della spesa corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un'ulteriore quota basata sul numero di comuni che si fondono.

Il contributo relativo alla fusione in oggetto è pari a 140.000 euro annui (44.000 relativi alla popolazione, 52.000 alla superficie territoriale e 44.000 per il volume delle spese correnti). Il contributo complessivo viene determinato il contributo complessivo, individuando la quota annuale in applicazione dei criteri specificati sopra e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali, con conguaglio finale sull'ultima annualità, secondo rimangono costanti nell'importo. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito. La legge regionale di fusione definisce l'ammontare esatto delle quote annuali spettanti.

Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del

legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi ((ciò nel caso in cui l'importo della spesa complessiva effettivamente sostenuta sia inferiore, al momento di invio della relazione, a quello del contributo concesso).

5.2 I contributi statali

L'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

A decorrere dall'anno 2014, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art.15 comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all'art.1 comma 130 della L.56/2014, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro (ex art.20, comma 3 del D.L n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12).

Le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni e alla fusione per incorporazione sono disciplinati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2015.

Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto. La Legge di stabilità 2015 (L. 147/2014) ha opportunamente rifinanziato il fondo alla luce dell'interesse riscontrato negli Enti locali che hanno avviato (e perfezionato) diverse fusioni comunali.

Il contributo viene corrisposto dall'anno successivo all'istituzione del nuovo Comune a meno che questo non venga costituito entro il 1° di gennaio dell'anno. In questo caso il contributo viene corrisposto fin dal primo anno di vita del nuovo comune.

Il contributo spettante al Comune nato da fusione, in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2015 è pari a 359.680 euro che per dieci anni corrisponderebbe a circa 3,6 milioni di euro.

6. Il Comune nato da fusione e il Patto di stabilità

I Comuni nati dal 2011 in poi a seguito di fusioni, dovranno rispettare il patto di stabilità interno solo dal quinto anno in poi. Si segnala che l'art.31 della l. 183/2011 che prevede l'esenzione dal patto di stabilità per i Comuni nati da fusione è abrogato nel disegno di legge di stabilità che introduce rilevanti modifiche al calcolo del saldo dell'obiettivo del patto di stabilità interno dal 2016.

7. Indicatori di bilancio

Comune	Ponte dell'Olio		Vigolzone	
	2013	2014	2013	2014
Abitanti	4.890	4.805	4.347	4.292
Entrate correnti pro capite	715,04	656,69	704,12	674,21
Entrate tributarie pro capite	429,52	502,87	468,18	526,47
Trasferimenti pro capite	149,41	36,65	126,60	51,50
Entrate extratributarie pro capite	136,11	117,16	109,34	96,24
Autonomia finanziaria	79,10%	94,42%	82,02%	92,36%
Spese correnti pro capite	686,45	624,26	660,55	639,08
Rigidità finanziaria del bilancio	32,58%	30,64%	26,47%	29,34%
Spese per investimenti pro capite	140,16	11,06	124,89	247,62
Debito pro capite	269,52	258,49	526,89	466,94
Indice di indebitamento	37,69%	39,36%	74,83%	69,26%
Patrimonio pro-capite	2840,88	2891,13	3053,07	3050,59

Ipotesi di fusione a tre Comuni

1. Analisi dei bilanci

Il rapporto presenta l'analisi in chiave comparata dei principali dati di bilancio dei tre Comuni. Va rammentato che il Comune di Podenzano (9.185 abitanti) non è obbligato alla gestione associata di funzioni e servizi.

La comparazione delle risultanze dei bilanci comunali è stata condotta tra i Comuni interessati dalla fusione, individuando, dove significativo, il dato aggregato, in modo tale che si possa individuare, in base al dato medio, un'ipotesi per l'Ente nato dalla fusione.

I dati sono stati desunti in prevalenza dai certificati al conto del bilancio relativamente all'esercizio 2014.

Lo scopo dell'analisi, oltre a soddisfare finalità conoscitive, è anche quello di rilevare eventuali criticità nel percorso di fusione dovute alle differenze di gettito di imposte e di entrate.

1.1 Addizionale comunale all'IRPEF

Si riporta di seguito la situazione delle aliquote dell'anno 2014.

Comuni	2014
Podenzano	0,3
Ponte dell'Olio	0,6
Vigolzone	0,68

Come si evince dalla tabella comparativa, le aliquote presentano differenze significative da un ente all'altro con il possibile sfruttamento della leva offerta dalla legge. (il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 prevede il blocco delle aliquote tributarie, compresa l'addizionale Irpef, nelle more dell'approvazione della cd. *local tax*).

Nell'anno 2015 nessun ente ha ancora comunicato al Ministero l'adozione dell'eventuale modifica dell'aliquota di riferimento. Significativo è anche valutare che i Comuni hanno determinato esenzioni a favore delle classi di popolazione più deboli dal punto di vista reddituale (esenzione 10.000,00 euro)

L'addizionale all'IRPEF agisce sugli imponibili IRPEF, i dati presenti nel sito "www.Finanze.it" relativi all'anno 2011 (ultimo disponibile) sono i seguenti:

Comuni	2011
Podenzano	24.095,57
Ponte dell'Olio	22.070,78
Vigolzone	23.569,01

Gli accertamenti indicati in bilancio dai singoli Comuni risultano dalla tabella che segue.

Comuni	2014
Podenzano	386.689,35
Ponte dell'Olio	410.000,00
Vigolzone	399.309,26
Totale	1.195.998,61

Parametrate rispetto alla popolazione, le differenze fra gli accertamenti di bilancio dei diversi comuni offrono questo risultato:

Comuni	2014
Podenzano	42,10
Ponte dell'Olio	85,33
Vigolzone	93,04
Media	65,42

1.2 Imposta municipale unica

Si indica la situazione relativa all'anno 2014: nel corso del 2015 le aliquote non sono mutate in modo significativo.

La situazione è la seguente:

Comuni	2014
Podenzano	0,76
Ponte dell'Olio	0,98
Vigolzone	0,90

Si segnala che i Comuni hanno aliquote differenziate su tipologie di immobili rispetto a quella ordinaria.

Come si evince i Comuni non hanno sfruttato tutta la leva della fiscalità su questo tributo, che è fissata al 10,6 per mille.

Gli accertamenti di entrata indicati in bilancio, sono i seguenti:

Comuni	2014
Podenzano	1.342.211,04
Ponte dell'Olio	1.069.546,49
Vigolzone	663.310,15
Totale	3.075.067,68

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati:

Comuni	2014
Podenzano	146,13
Ponte dell'Olio	222,59
Vigolzone	154,55
Totale	168,20

Risulta pertanto difficile formulare osservazioni precise su questo, pur fondamentale, tributo.

1.3 TASI

La TASI (tributo sui servizi indivisibili) è stata introdotta nell'ordinamento dal 2014. I Comuni, nel caso in esame, hanno scelto di introdurre la TASI con il tributo base per la sola abitazione principale per Ponte dell'Olio e per tutti gli immobili a Vigolzone, con differenze significative del gettito. La leva tributaria è stata utilizzata in modo parziale essendo l'aliquota massima per l'abitazione principale pari al 3,3 per mille.

Comuni	2014
Podenzano	1,00
Ponte dell'Olio	1,00
Vigolzone	1,25

Il gettito è sensibilmente differente:

Comuni	2014
Podenzano	829.830,80
Ponte dell'Olio	170.471,21
Vigolzone	331.790,00
Totale	1.332.092,01

Anche con riferimento all'andamento pro-capite, le differenze sono molto significative:

Comuni	2014
Podenzano	90,35
Ponte dell'Olio	35,48
Vigolzone	77,30
Totale	72,86

1.4 TARI

Il nuovo tributo, entrato in vigore nel 2014, risulta di più agevole analisi ed interpretazione rispetto ai precedenti, essendo legato al costo del servizio di raccolta rifiuti, costo che dovrebbe essere relativamente omogeneo nei medesimi territori.

Gli accertamenti di entrata indicati nei Conti consuntivi, sono i seguenti:

Comuni	2014
Podenzano	90,35
Ponte dell'Olio	35,48
Vigolzone	77,30
Totale	72,86

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati:

Comuni	2014
Podenzano	122,08
Ponte dell'Olio	139,89
Vigolzone	148,03
Totale	132,86

1.5 Fondo di solidarietà comunale

I trasferimenti dello Stato, sono stati "fiscalizzati" dal 2011 nel "Fondo sperimentale di riequilibrio" e dal 2013 nel "Fondo di solidarietà comunale", in applicazione del Decreto legislativo n. 23/2011.

La situazione attuale è la seguente.

Gli accertamenti di entrata rilevati dal sito Finanza locale del Ministero dell'Interno, per il biennio 2014-2015, sono questi:

Comuni	2014	2015
Podenzano	304.222,89	94.775,62
Ponte dell'Olio	76.122,47	43.849,84
Vigolzone	165.375,54	135.505,42
Totale	545.720,90	274.130,88

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano questi dati.

Comuni	2014	2015
Podenzano	33,12	10,32
Ponte dell'Olio	15,84	9,13
Vigolzone	38,53	31,57
Totale	29,85	14,99

Si evidenzia come, a fronte di una generalizzata riduzione del fondo, il Comune di Vigolzone abbia ancora una contribuzione pro-capite significativa.

1.6 Entrate extra-tributarie

Si indicano di seguito le articolazioni di bilancio riferite alle categorie del titolo 3° dell'entrata, ovvero a tutti i proventi per servizi gestiti dai comuni, per i beni, per gli interessi attivi e per i proventi diversi, che risultano particolarmente significativi:

Anno 2014

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Totale
Proventi servizi pubblici	491.527,77	164.155,78	348.508,33	1.004.191,88
Proventi Beni	184.611,23	188.159,19	26.359,73	399.130,15
Interessi attivi	799,81	891,46	532,33	2.223,60
Utili da partecipate	0,00	6.161,57	-	6.161,57
Proventi diversi	16.559,02	203.580,52	37.648,14	257.787,68
Totale	693.497,83	562.948,52	413.048,53	1.669.494,88

Gli accertamenti di entrata, parametrati rispetto alla popolazione residente, mostrano dati piuttosto disomogenei, ma va considerato che il Comune di Podenzano e quello di Vigolzone hanno trasferito all'Unione Valnure e Valchero diversi servizi. Il Comune di Ponte dell'Olio che aderisce all'Unione Alta Valnure partecipa alle gestioni associate dell'altra Unione per le funzioni di protezione civile e Promozione turistica.

Anno 2014

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Totali
Proventi servizi pubblici	53,51	34,16	81,20	54,93
Proventi Beni	20,10	39,16	6,14	21,83
Interessi attivi	0,09	0,19	0,12	0,12
Utili da partecipate	0,00	1,28	-	0,34
Proventi diversi	1,80	42,37	8,77	14,10
Totali	75,50	117,16	96,24	91,32

1.7 Entrate da prestiti

Non sono stati contratti prestiti nell'ultimo biennio e i Comuni hanno indici di indebitamento molto bassi.

2. Analisi del debito

Di seguito si rappresenta la situazione del debito residuo dei tre Comuni al 31/12/2014, relativi all'ultimo conto del bilancio approvato:

Comuni	2014
Podenzano	0
Ponte dell'Olio	1.242.042,57
Vigolzone	2.004.125,52
Totali	3.248.182,09

Il dato pro-capite mostra il seguente andamento:

Comuni	2014
Podenzano	0
Ponte dell'Olio	258,49
Vigolzone	466,94
Totali	177,67

Si tratta di un indicatore finanziario tradizionale che mostra un andamento molto positivo e un indice di indebitamento molto basso.

Il Comune con l'indebitamento più alto è in linea con il dato provinciale, pari a 455,73 euro (dato 2013) e più basso del dato regionale che è oltre i 700 euro. Si segnala in particolare il dato del Comune di Podenzano che ha proceduto all'estinzione completa di debiti.

3. Analisi delle spese correnti

La prima tabella riassume le spese correnti evidenziando quelle con maggior carattere di rigidità, quali quelle del personale e quelle degli interessi passivi. Va rammentato che i Comuni aderenti all'Unione Valnure e Valchero hanno già trasferito diverse gestioni all'Unione (Polizia municipale, Protezione civile, Edilizia residenziale pubblica, Personale, promozione turistica, catasto, Suap, Servizio informatico, Tributi e servizio Finanziario) perciò molte spese sono allocate agli interventi della prestazione di servizi e dei trasferimenti:

Anno 2014

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Fusione
Complessiva	4.819.085,83	2.999.555,96	2.742.922,92	10.561.564,71
di cui				-
Personale	927.342,55	833.295,77	471.408,47	2.232.046,79
Interessi Passivi	11.201,57	57.534,63	91.419,59	160.155,79
Totali	5.757.629,95	3.890.386,36	3.305.750,98	12.953.767,29

Nell'ultima colonna si evidenzia un dato pro-capite dell'Ente aggregato, basato sui dati di consuntivo 2014.

La spesa sostenuta per il personale dipendente è senz'altro una delle voci più significative da osservare. Questa spesa differisce da quella che viene presa in considerazione per il risetto dei limiti di spesa di legge, che comprende anche il lavoro flessibile contabilizzato tra le spese per prestazioni di servizi e l'IRAP sulle retribuzioni, conteggiato tra le imposte e tasse. In ogni caso, i tre enti sono lontani dal limite del 50% rispetto al totale delle spese correnti. Naturalmente, il dato va letto tenendo conto della dotazione organica, per la quale si dispone di un dato di sintesi del 2013.

L'aggregato pro-capite mostra una spesa del personale più alta sul comune di Ponte dell'Olio che ha meno gestioni associate, dato che l'unione dei Comuni dell'Alta Valnure, di recente costituzione, implementerà i servizi e le funzioni associate obbligatorie, secondo la disciplina legislativa regionale, entro i termini di legge oggi fissati al 31/12/2015.

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Fusione
Complessiva	524,67	624,26	639,08	577,70
di cui				-
Personale	100,96	173,42	109,83	122,09
Interessi Passivi	1,22	11,97	21,30	8,76

3.1 Spese per i servizi

Si indicano di seguito le spese per servizi rilevate dalle articolazioni organizzative.

Questa analisi è particolarmente rilevante per l'individuazione di possibili aree di razionalizzazione e risparmio di spesa derivante dall'aggregazione per la fusione tra i tre comuni.

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Fusione
Funzione generale	1.277.302,81	909.654,97	734.881,35	2.921.839,13
Organi istituzionali	63.163,93	37.358,91	45.478,71	146.001,55
di cui: indennità carica	46.000,00	-	32.640,37	78.640,37
Personale, segr.organiz.	630.025,42	299.794,17	284.385,40	1.214.204,99
Servizio finanziario	88.406,55	97.380,93	120.917,01	306.704,49
Servizio tributi	196.133,56	98.910,19	75.643,12	370.686,87
Gestione patrimonio	21.074,08	46.959,61	40.099,56	108.133,25
Ufficio tecnico	89.188,94	145.366,68	81.394,41	315.950,03
Anagrafe, st.civile. Leva	103.594,71	68.621,24	46.254,97	218.470,92
Altre spese generali	85.715,62	115.263,24	40.708,17	241.687,03
Giustizia	-	-	-	-
Polizia locale	136.575,00	42.926,15	65.205,00	244.706,15
Istruzione pubblica	698.730,05	233.931,49	262.979,96	1.195.641,50
Cultura e tempo libero	20.324,78	10.580,90	2.910,00	33.815,68
Sport	30.626,45	50.103,71	26.434,20	107.164,36
Turismo	6.250,00	13.210,00	22.491,92	41.951,92
Viabilità e trasporti	487.237,79	347.447,51	307.124,09	1.141.809,39
Gestione territorio	1.410.355,40	798.676,98	745.925,64	2.954.958,02
Sociale	667.266,61	558.320,14	571.728,30	1.797.315,05
Asili nido	105.484,95	40.886,51	275.497,80	421.869,26
Servizi sociali	514.163,84	479.520,75	277.196,98	1.270.881,57
Cimiteriali	47.617,82	37.912,88	3.238,88	88.769,58
Commercio e att.produttive	84.334,30	34.545,51	3.242,46	122.122,27
Totale	4.819.003,19	2.999.397,36	2.742.922,92	10.561.323,47

I dati presentati possono servire come guida per una possibile gestione unificata dei diversi servizi, tenendo in considerazione i benefici economici legati alle economie di scala.

Comuni	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone	Pro-capite
Funzione generale	139,06	189,31	171,22	159,82
Organi istituzionali	6,88	7,78	10,60	7,99
di cui: indennità carica	5,01	-	7,60	4,30
Personale, segr.organiz.	68,59	62,39	66,26	66,42
Servizio finanziario	9,63	20,27	28,17	16,78
Servizio tributi	21,35	20,58	17,62	20,28
Gestione patrimonio	2,29	9,77	9,34	5,91
Ufficio tecnico	9,71	30,25	18,96	17,28
Anagrafe, st.civile. Leva	11,28	14,28	10,78	11,95
Altre spese generali	9,33	23,99	9,48	13,22
Giustizia	-	-	-	-
Polizia locale	14,87	8,93	15,19	13,39
Istruzione pubblica	76,07	48,69	61,27	65,40
Cultura e tempo libero	2,21	2,20	0,68	1,85
Sport	3,33	10,43	6,16	5,86
Turismo	0,68	2,75	5,24	2,29
Viabilità e trasporti	53,05	72,31	71,56	62,46
Gestione territorio	153,55	166,22	173,79	161,63
Sociale	72,65	116,20	133,21	98,31
Asili nido	11,48	8,51	64,19	23,08
Servizi sociali	55,98	99,80	64,58	69,52
Cimiteriali	5,18	7,89	0,75	4,86
Commercio e att.produttive	9,18	7,19	0,76	6,68
Totale	524,66	624,22	639,08	577,69

Nel servizio organi istituzionali si contabilizzano le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, (Consiglio, Giunta, Sindaco ecc.). Pur non essendo evidenziato il dato che, pertanto, non è noto, le indennità di carica, si può osservare che, anche alla luce delle disposizioni che disciplinano la composizione dei consigli comunali, dal 2012, il nuovo ente derivante dalla fusione avrà un dimezzamento della spesa per gli organi istituzionali e delle spese ad essa connesse.

Per quanto attiene al servizio segreteria, si riferisce agli aggregati organizzativi quali gli Affari generali-Segreteria: si tratta di attività facilmente unificabili a livello amministrativo generale.

Il servizio finanziario, quello del personale e quello dei tributi, attualmente gestiti in forma associata dall'Unione Valnure e Valchero, dovranno essere oggetto di un'analisi che tenga conto di una scelta molto importante, ovvero se il Comune nato dalla fusione, non tenuto alla gestione associata delle funzioni obbligatorie, procederà in autonomia o, viceversa, continuerà nella gestione associata in Unione. Andranno pertanto valutati adeguatamente le spese per la rinuncia alla gestione associata e la possibilità di poter usufruire di un organico adeguato.

Da un confronto dei costi della gestione del servizio finanziario, per la quale è stato somministrato uno specifico questionario, si rileva che l'attuale costo di gestione per i tre Comuni, comprensivo della spesa di personale, degli affidamenti esterni e dei canoni software, è quello rappresentato nella seguente tabella.

Spese sostenute	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato	62.526,00	77.335,00	57.568,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente dirigente			
Retribuzioni lorde al personale dipendente non dirigente con contratto a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile			
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione			29.158,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	17.007,00	20.914,00	14.159,00
IRAP	5.322,00	6.564,00	2.992,00
Altre spese (Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo)			
Spese sostenute per formazione del personale		200,00	
Spese postali		2.000,00	
Spese per manutenzione di mezzi strumentali e infrastrutture tecnologiche	3.550,00		
Spese per locazione degli immobili			
Spese per servizi informatici - Software	6.563,00	6.400,00	3.100,00
Spese per servizi informatici - Hardware			
Spese per incarichi professionali e consulenza		9.069,00	3.781,00
Spese per materiale di consumo (modulistica, carta, toner, ecc.)			560,00
Spese per noleggio di mezzi strumentali e infrastrutture tecnologiche			
Spese per la partecipazione in forme di gestione associata			
Totale spese	94.968,00	120.482,00	111.318,00

Un ipotetico servizio finanziario autonomo, che comprenda le sole attività del servizio finanziario e dell'economato-provveditorato (la gestione degli acquisti), potrebbe vedere un organico di cinque unità, una delle quali titolare di posizione organizzativa, con un costo previsto rappresentato in tabella:

Spese	Previsione
Spese di personale (*)	200.000,00
Spese postali	1.000,00
Cancelleria	1.000,00
Canoni software	5.000,00
Formazione	1.000,00
Incarichi a terzi	10.000,00
Altre spese (noleggi, ecc.)	7.500,00
(A) Spese	225.500,00

Con un dato suddiviso per Ente così rappresentato:

Comuni	Popolazione	% ripartizione popolazione	Spese personale	Totale spese
Podenzano	9.185	50,24%	100.481,35	113.292,72
Ponte dell'Olio	4.805	26,28%	52.565,36	59.267,45
Vigolzone	4.292	23,48%	46.953,29	52.939,83
Totale	18.282	100,00%	200.000,00	225.500,00

e un risparmio presunto pari così rappresentato:

Comuni	Popolazione	Totale spese gestione associata	Spese 2014	Differenza
Podenzano	9.185	113.292,72	94.968,00	18.324,72
Ponte dell'Olio	4.805	59.267,45	120.482,00	-61.214,55
Vigolzone	4.292	52.939,83	111.318,00	-58.378,17
Totale	18.282	225.500,00	326.768,00	-101.268,00

Per quanto attiene agli aspetti logistici si ipotizza che lo spazio necessario venga messo a disposizione gratuitamente da uno dei comuni. Se tale ipotesi non dovesse essere confermata occorrerà considerare che sarebbe necessario uno spazio teorico di 15mq/persona, con un costo presunto annuale, comprensivo di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e manutenzione ordinaria, pari a 130 euro/mq.

Il percorso di unificazione per i servizi economico finanziari non appare particolarmente complesso ed è favorito dal processo di fusione che unifica gli adempimenti gestionali, fatta salva la complessità dell'avvio del nuovo ente che, per il primo anno di funzionamento, somma anche la necessità di rendicontare distintamente i tre Comuni, nel loro ultimo anno di "funzionamento". Va ricordato che, nella fase attuale, i Comuni hanno software gestionali diversi e questa è una criticità da superare in tempi brevissimi, pena un ritardo nell'attività lavorativa che, nella fase di avvio del Comune nato da fusione è particolarmente rilevante.

Analoga riflessione vale per l'Ufficio tributi che, a regime, beneficia di un'armonizzazione complessiva in termini di adempimenti, tariffe e regolamenti.

Il servizio gestione beni demaniali, ufficio tecnico e gestione del territorio possono essere raggruppati in un'unica articolazione organizzativa, che comprende tutta l'area tecnica (lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica, ambiente, sicurezza). In prospettiva, anche l'unificazione dei servizi tecnici non presenta particolari difficoltà, ed occorrerà tenere conto, anche in questo caso dei servizi gestiti in forma associata. Alcune peculiarità possono inoltre derivare fatta salva la specificità di un territorio parzialmente montano.

Ai servizi tecnici di norma fanno riferimento anche gli sportelli SUAP (attività produttive) e SUE (edilizia) che possono essere unificati (o implementati) a beneficio della qualità dei servizi del nuovo Ente.

Il servizio di anagrafe e, dove costituito, l'URP presentano generalmente maggiori difficoltà in termini di unificazione, per la necessità di conservare gli sportelli di apertura al pubblico nei tre Comuni. Se è difficile realizzare economie di scala, occorre perciò incidere sulle variabili organizzative, recuperando, se possibile, un diverso utilizzo delle risorse umane grazie al recupero delle diverse professionalità dei tre Enti.

Per quanto attiene ai servizi di istruzione pubblica ed asili nido, ma anche a servizi sociali è necessaria un'analisi più accurata dei diversi servizi ed attività presenti sul territorio evidenziati anche dai diversi livelli di spesa dei tre Comuni. Il processo di unificazione dei servizi scolastici e sociali non porta di solito a grandi economie di spesa che sono piuttosto vincolate alle diverse forme di gestione dei servizi alla persona.

Per quanto attiene alla Polizia locale, gestita in forma associata nella "bassa" Valnure, è un servizio tradizionalmente vocato alla gestione in forma associata, per cui non si riscontrano difficoltà nell'unificazione che può anche portare ad economie di spesa sebbene, di norma, gli sforzi vadano nell'ottica di un miglioramento del servizio e delle attività.

I servizi culturali e del tempo libero (biblioteche, sport, turismo) potrebbero beneficiare, nell'ottica dell'unificazione, di una valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio dei tre Comuni, manifestando una propria vocazione turistica. Gli stanziamenti di spesa della funzione culturale sono peraltro molto contenuti.

In generale, nell'ottica dell'unificazione un beneficio potrebbe derivare dall'armonizzazione della produzione normativa (regolamenti comunali) che potrebbe portare a benefici organizzativi.

Se si assume come possibile dimensione di risparmio, in un'ottica prudenziale, quella del 30 % degli organi istituzionali e del 10 % nei servizi di segreteria, si otterrebbe un risparmio di circa 150/180 mila euro nel medio periodo, anche alla luce del *turn over* dei dipendenti. Il tutto in un'ottica connotata da limiti assunzionali, già presenti ed in un contesto di finanza locale che mette a disposizione risorse sempre più scarse per l'Ente locale.

3.2 Spesa per investimento e rimborso prestiti

Sicuramente di minore rilievo è l'analisi della spesa per investimenti, che non è, per sua natura, lineare.

In sintesi l'elenco delle spese di investimento:

Comuni	2024
Podenzano	927.340,06
Ponte dell'Olio	53.151,41
Vigolzone	1.062.765,58
Totali	2.043.257,05

Rappresentate anche pro-capite:

Comuni	2014
Podenzano	100,96
Ponte dell'Olio	11,06
Vigolzone	247,62
Totali	111,76

Si osserva una maggiore propensione agli investimenti nel Comune di Vigolzone.

4. Indicatori di bilancio

Di seguito si rappresentano alcuni indicatori di bilancio, aggiuntivi rispetto a quelli riepilogati nella tabella generale in cui sono rappresentati i consuntivi del biennio 2013-2014.

Il primo degli indicatori riguarda la "patrimonializzazione" dei tre Comuni, con il dato relativo alle immobilizzazioni materiali pro-capite:

Comuni	2014
Podenzano	2.644,24
Ponte dell'Olio	2.891,13
Vigolzone	3.050,59

Gli altri due indicatori evidenziano un'ottima velocità di "smaltimento" dei residui attivi e passivi di parte corrente (pagamento ed incasso dei residui attivi e passivi iniziali):

Tasso smaltim. residui passivi	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone
pagamenti tit. 1° residui	97,70%	86,80%	79,15%
residui pass.riaccert.all'01/01			

Tasso realizzazione residui attivi	Podenzano	Ponte dell'Olio	Vigolzone
riscossioni residui entrate correnti	99,90%	92,44%	80,36%
Residui attivi riaccertati ent.correnti			

Il dato è senz'altro incoraggiante nell'ottica di una fusione che è solitamente ostacolata dal peso dei residui attivi e passivi della gestione corrente.

Infine, un ultimo dato di rilevante interesse, quello relativo alla cassa al 1/1/2015:

Comuni	2014
Podenzano	2.557.849,57
Ponte dell'Olio	493.951,96
Vigolzone	798.315,67
Totali	3.850.117,20

La consistenza non è particolarmente alta, con la significativa eccezione del Comune di Podenzano. Nel caso del Comune di Ponte dell'Olio che ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2013, ma va sottolineato che i dati sono in ogni caso incoraggianti con saldi di cassa positivi.

5. I contributi spettanti alla fusione

5.1 I contributi regionali

La Regione Emilia Romagna assegna contributi regionali alle fusioni di comuni in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con atto n° 329 del 31 marzo 2015.

Al comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi:

un contributo straordinario in conto capitale della durata di 3 anni quale compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione;

un contributo ordinario annuale della durata di 15 anni che tiene conto dei parametri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio.

Il contributo straordinario per spese di investimento è concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del nuovo comune e deve essere rendicontato. L'importo di tale contributo, uguale per tutte le 3 annualità previste, è rapportato al numero di comuni estinti con la fusione e al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni - a tempo indeterminato. Nel caso in ipotesi si tratterebbe di una cifra pari a 150.000,00 euro. Si tratta di un contributo finalizzato a partecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoistituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali ed immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, alla messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali lavori pubblici urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi ed i servizi per l'intero territorio del comune neoistituito. Il contributo può essere utilizzato per eventuali ulteriori tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio dell'attività del Comune unificato ed il consolidamento della gestione unitaria e tale finalità sia documentata in sede di rendicontazione del contributo.

Contributo ordinario annuale - durata 15 anni

Al Comune derivante dalla fusione o incorporazione è riconosciuto per 15 anni un contributo ordinario annuale in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale con atto n° 329 del 31 marzo 2015.

Il contributo ordinario annuale tiene conto dei seguenti criteri:

- Popolazione (dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione)
- Estensione territoriale
- Numero dei comuni che si fondono
- Volume delle spese correnti di bilancio (come da rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione).

Il contributo annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuali rispettivamente per fasce di popolazione complessiva e di estensione e la quota stabilita dalla seconda delle tabella per fasce di volume della spesa corrente. Alla quota così individuata si aggiunge un'ulteriore quota basata sul numero di comuni che si fondono.

Il contributo relativo alla fusione in oggetto è pari a 220.000 euro annui (20.000 euro per il numero degli enti, 64.000 relativi alla popolazione, 72.000 alla superficie territoriale e 64.000 per il volume delle spese correnti). Il contributo complessivo viene determinato il contributo complessivo, individuando la quota annuale in applicazione dei criteri specificati sopra e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali, con conguaglio finale sull'ultima annualità, secondo rimangono costanti nell'importo. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito. La legge regionale di fusione definisce l'ammontare esatto delle quote annuali spettanti.

Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi ((ciò nel caso in cui l'importo della spesa complessiva effettivamente sostenuta sia inferiore, al momento di invio della relazione, a quello del contributo concesso).

5.2 I contributi statali

L'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.


A decorrere dall'anno 2014, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art.15 comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all'art.1 comma 130 della L.56/2014, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore per ciascuna fusione a 1,5 milioni di euro (ex art.20, comma 3 del D.L n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12).

Le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni e alla fusione per incorporazione sono disciplinati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2015.

Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto. La Legge di stabilità 2015 (L. 147/2014) ha opportunamente rifinanziato il fondo alla luce dell'interesse riscontrato negli Enti locali che hanno avviato (e perfezionato) diverse fusioni comunali.

Il contributo viene corrisposto dall'anno successivo all'istituzione del nuovo Comune a meno che questo non venga costituito entro il 1° di gennaio dell'anno. In questo caso il contributo viene corrisposto fin dal primo anno di vita del nuovo comune.

Il contributo spettante al Comune nato da fusione, in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 21 gennaio 2015 è pari a 584.035 euro che per dieci anni corrisponderebbe a circa 5,8 milioni di euro.



6. Il Comune nato da fusione e il Patto di stabilità

I Comuni nati dal 2011 in poi a seguito di fusioni, dovranno rispettare il patto di stabilità interno solo dal quinto anno in poi. Si segnala che l'art.31 della l. 183/2011 che prevede l'esenzione dal patto di stabilità per i Comuni nati da fusione è abrogato nel disegno di legge di stabilità che introduce rilevanti modifiche al calcolo del saldo dell'obiettivo del patto di stabilità interno dal 2016.

7. Indicatori di bilancio

Comune	Podenzano		Ponte dell'Olio		Vigolzone	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Anni						
Abitanti	9.105	9.185	4.890	4.805	4.347	4.292
Entrate correnti pro capite	543,39	551,50	715,04	656,69	704,12	674,21
Entrate tributarie pro capite	348,31	456,00	429,52	502,87	468,18	526,47
Entrate extratrib.pro capite	99,24	75,50	136,11	117,16	109,34	96,24
Autonomia finanziaria	82,36%	96,37%	79,10%	94,42%	82,02%	92,36%
Spese correnti pro capite	535,44	524,67	686,45	624,26	660,55	639,08
Rigidità finanziaria del bilancio	21,02%	26,57%	32,58%	30,64%	26,47%	29,34%
Spese per investimenti pro capite	60,87	100,96	140,16	11,06	124,89	247,62
Debito pro capite	44,74	-	269,52	258,49	526,89	466,94
Indice di indebitamento	8,23%	0,00%	37,69%	39,36%	74,83%	69,26%
Patrimonio pro-capite	2640,93	2644,24	2840,88	2891,13	3053,07	3050,59

Contributi spettanti alla fusione

Prospetto di sintesi

Nella tabella che segue, un confronto tra le ipotesi di una fusione a due e a tre Comuni.

Fusione a due Comuni

da 0 a 3 anni dalla fusione

straordinari	150.000 € annui	450.000 €
regionali	140.000 € annui	420.000 €
statali	359.680 € annui	1.079.040 €
totale	649.680 € annui	1.949.040 €

da 4 a 10 anni dalla fusione

regionali	140.000 € annui	980.000 €
statali	359.680 € annui	2.517.760 €
totale	499.860 € annui	3.497.760 €

da 11 a 15 anni dalla fusione

regionali	140.000 € annui	700.000 €
-----------	-----------------	-----------

Totale complessivo: 6.146.800 €

Fusione a tre Comuni

da 0 a 3 anni dalla fusione

straordinari	150.000 € annui	450.000 €
regionali	220.000 € annui	660.000 €
statali	584.035 € annui	1.752.105 €
totale	954.035 € annui	2.862.105 €

da 4 a 10 anni dalla fusione

regionali	220.000 € annui	1.540.000 €
statali	584.035 € annui	4.088.245 €
totale	804.035 € annui	5.628.245 €

da 11 a 15 anni dalla fusione

regionali	220.000 € annui	1.100.000 €
-----------	-----------------	-------------

Totale complessivo: 9.590.350 €

Contributi	2 Comuni	3 Comuni
regionali - straordinari (durata: 3 anni)	450.000 €	450.000 €
regionali - ordinari (durata: 15 anni)	2.100.000 €	3.300.000 €
statali - straordinari (durata: 10 anni)	3.596.800 €	5.840.350 €
Totale	6.146.800 €	9.590.350 €



LA GESTIONE DEL PERSONALE

Il campo di osservazione oggetto del presente documento attiene a una fattispecie peculiare, nella quale un'ipotesi di fusione si interseca parzialmente con un servizio già esistente in Unione, e nel contempo uno dei Comuni interessati dalla fusione stessa non fa parte del servizio associato. In questo caso la proposta organizzativa non necessariamente ha ad oggetto la creazione di un nuovo ufficio sovracomunale, quanto piuttosto la riconfigurazione di un servizio esistente, valutando in ogni caso pro e contro di ogni diversa opzione.

La rilevazione si è svolta mediante la somministrazione di un questionario volto ad acquisire una ricognizione di dati generali, aventi ad oggetto la dotazione di personale attualmente dedicato in tutto o in parte alla gestione del personale, la suddivisione del loro lavoro per linee di attività, i numeri del personale dell'Ente. Insieme a tale rilevazione di tipo quantitativo si è accompagnata una rassegna delle caratteristiche principali di funzionamento del servizio personale nella sua attuale configurazione (in forma associata e singola). Sono stati inoltre oggetto di osservazione i più significativi indicatori di attività allo scopo di rilevare le modalità con le quali la gestione del personale viene oggi svolta, i carichi di lavoro in relazione agli addetti, e più in generale punti di forza e di debolezza presenti nella situazione odierna.

Nella seconda parte del documento sono sviluppate alcune indicazioni sui possibili scenari della configurazione del servizio, ipotizzando i possibili scenari che scaturiscono da una possibile fusione a due o a tre comuni rispetto alle modalità di gestione del personale.

1. Contesto generale

1.1 Il personale gestito

I Comuni oggetto di rilevazione hanno, come noto, due diverse modalità di gestione delle risorse umane: il Comune di Ponte dell'Olio in forma singola, non essendo il servizio personale tra quelli svolti dall'Unione Alta Valnure cui oggi appartiene, mentre i comuni di Podenzano e Vigolzone si avvalgono della gestione associata in Unione Valnure e Valchero.

	Tempo pieno	Part-time	TOTALE
Ponte dell'Olio	21	2	23
Podenzano	24	0	24
Vigolzone	10	2	12
Carpaneto	20	0	20
Gropparello	11	2	13
San Giorgio P.no	19	3	22
Unione	34	0	34
TOTALE UNIONE			125

Il numero complessivo dei dipendenti rispetto alla popolazione residente si pone su standard decisamente bassi (4,78 per mille abitanti per il Comune di Ponte dell'Olio, addirittura 4,26 per il complesso dei comuni aderenti all'Unione e all'Unione stessa); si tenga presente che il valore medio regionale si attesta su 7,25 per 1000 ab., e il dato nazionale su valori simili, che vanno però considerati alla luce del numero di servizi gestiti. In generale emerge l'immagine di strutture comunali estremamente "leggere", anche se per comparare le singole realtà occorre valutare in che misura gli enti hanno conferito personale all'Unione.

1.2 Personale addetto ed efficienza del servizio

Rispetto ad altre analisi di uffici unici del personale da costruire "ex novo", l'ipotesi di fusione in esame deve tenere conto della realtà già esistente dell'Unione Valnure e Valchero insieme a quella in forma singola del Comune di Ponte dell'Olio. Per questo motivo l'approfondimento sulla gestione del personale nei comuni di Podenzano e Vigolzone non può essere scissa da una complessiva valutazione sul funzionamento dell'Ufficio unico di Unione.

Il principale elemento per valutare l'efficienza di un servizio personale, e quindi la correlazione tra le risorse impiegate e il risultato ottenuto, non può che essere il rapporto tra dipendenti del servizio personale e il numero di dipendenti gestiti, tenendo conto ovviamente degli eventuali affidamenti esterni di parte delle attività.

Secondo i dati indicati nei questionari di rilevazione, sulla funzione di gestione giuridica del personale nell'Unione sono occupate a tempo pieno 2 figure di Cat. D per quanto riguarda l'anno 2014; a una dotazione oggettivamente troppo esigua si è aggiunta nel 2015 un'ulteriore unità di Cat. C. Viene inoltre indicato l'apporto di diverse figure a supporto dell'ufficio, in particolare sulla parte giuridica (Segretari comunali) o sulla collaborazione con gli uffici finanziari.

Sul comune di Ponte dell'Olio viene indicato un apporto di tre diverse unità lavorative, impiegate per una parte residuale del proprio tempo lavoro.

	Addetti	di altri uffici	rapporto addetti/dipendenti
Ponte dell'Olio	0,6		38,3
Unione	3	variabile	41,7

Il dato generale del rapporto tra dipendenti dei due enti e addetti alla funzione non è agevole da determinare, sia per via dell'esiguità delle risorse (Ponte dell'Olio), e per una situazione dell'organico che appare essere mutevole (Unione). Complessivamente si può riscontrare in entrambe le realtà un valore che si attesta attorno a 1 dipendente del servizio ogni 40 dipendenti gestiti. Il dato può dirsi nel complesso equilibrato soprattutto tenendo conto del fatto che nella gestione associata la presenza di sei diversi enti di piccole dimensioni non consente di esprimere al meglio economie di scala, come si vedrà più dettagliatamente in seguito.

2. Profili di attività attuale

Sotto il profilo della gestione economica, sia il comune singolo che l'ufficio in unione svolgono l'attività di elaborazione paghe all'interno. In entrambi i casi i software gestionali, diversi tra loro, riscuotono una valutazione nel complesso discreta o buona; per quanto riguarda l'Unione appare migliorabile il passaggio dei dati in contabilità, che oggi viene gestito in modo non automatizzato. Va comunque segnalato che i costi dell'applicativo sull'ufficio unico sono assimilabili a quelli sostenuti dal solo comune in gestione autonoma. I carichi di lavoro che attengono all'elaborazione stipendiale non evidenziano particolari criticità, e gli inserimenti di variabili mensili appaiono del tutto nella media. Un elemento di possibile semplificazione per l'Unione è sicuramente rinvenibile in una maggiore informatizzazione e semplificazione dei processi, fino alla stessa consegna della busta paga in formato cartaceo.

Analizzando i profili di attività che attengono alla parte giuridica (quindi amministrazione del rapporto di lavoro, sviluppo organizzativo e supporto alle politiche del personale), si rileva quantità di adempimenti ricorrenti nel rapporto di lavoro, quali congedi, aspettative, autorizzazioni, visite fiscali ecc. che si attesta su valori nella norma o inferiori alla media. Non si rilevano significative complessità gestionali, e la quantità di atti rientra numericamente su valori "fisiologici" per il funzionamento di ogni ente, a prescindere dalla loro grandezza. Tuttavia, la quantità di atti relativi al comando di personale da e verso l'Unione rappresenta indubbiamente un fattore di complessità, soprattutto per quanto riguarda la movimentazione finanziaria che ne consegue.

Anche l'attività di reclutamento del personale a tempo indeterminato risulta estremamente ridotta, così come le assunzioni di personale con lavoro flessibile; se l'attivazione di concorsi pubblici è da tempo ferma, anche le procedure di mobilità esterna sono state molto limitate.

Il tema della rilevazione presenze costituisce invece un elemento su cui incentrare l'attenzione per via delle possibili razionalizzazioni operative che ne possono scaturire. Sull'Unione esiste già un sistema di rilevazione delle presenze e assenze informatizzato, grazie al quale è stata superata l'emanazione di richieste di autorizzazioni cartacee; al contrario nel comune singolo pur essendo in funzione un

sistema informatico di gestione del foglio presenze, lo strumento per richiedere ferie e permessi resta il cartaceo. Questo comporta un eccessivo carico di lavoro per questa linea di attività rispetto al resto della funzione, su un adempimento che ha forti margini per recuperare tempo lavoro, e quindi risorse. La presenza di strutture non eccessivamente ampie, e quindi caratterizzate da profili professionali standard, dovrebbe consentire una gestione della rilevazione presenze piuttosto snella, a condizione che venga supportata da strumenti di lavoro efficaci e funzionali.

3. Valutazioni generali e di prospettiva

L'ipotesi di fusione di due oppure tre Comuni rappresenta un elemento di semplificazione quando applicata ad una realtà già esistente di gestione associata dal personale. Non vi è dubbio infatti che nel valutare il carico di lavoro presente in un ufficio unico, e per determinare il numero di addetti adeguato a garantire un presidio efficace, non è soltanto il numero di dipendenti gestiti che va preso in considerazione, ma anche la quantità di enti per i quali in diverse circostanze occorre replicare determinati adempimenti. In questo senso unire più soggetti giuridici diversi consente di ottenere vantaggi significativi in termini di migliore utilizzo delle risorse umane disponibili (si pensi ad esempio alla mobilità sul territorio tra dipendenti che prima erano vincolati a singole amministrazioni, nell'interesse sia dei lavoratori che del datore pubblico), e sotto il profilo strettamente gestionale assicura una decisa semplificazione: si riduce il numero di denunce fiscali e previdenziali, l'attività di contrattazione decentrata, la quantità di atti e impegni di spesa connessi alla movimentazione giuridica e finanziaria del personale. Nel caso in esame va considerato tuttavia che il nuovo ipotetico ente assorbe in sé una diversa realtà prima a sé stante, per cui l'effetto di razionalizzazione si riduce in caso di aggregazione a tre, e sostanzialmente si annulla nel caso di fusione a due che ricomprenda Ponte dell'Olio e Vigolzone.

In ogni caso, non pare che vi siano altre strade praticabili se non il mantenimento della gestione del personale affidata all'Unione. Non esistono infatti i numeri per ipotizzare una dimensione strettamente comunale dell'attività, anche nel caso di fusione più allargata. La fusione di comuni non esclude peraltro la collaborazione con ambiti istituzionali più ampi nello svolgimento di attività specialistiche e di staff. L'esempio più significativo a riprova di questa valutazione è data dall'esperienza di fusione più importante del territorio regionale, cioè il nuovo comune di Valsamoggia (BO). In questo caso, pur essendo nata una nuova amministrazione comunale con numeri rilevanti, che quasi per intero coincideva con l'ambito territoriale della precedente Unione di Comuni e che quindi avrebbe avuto le forze per "fare da sola", l'amministrazione del personale è rimasta su un livello ancora più esteso e sempre in ambito di Unione, insieme a comuni limitrofi anche di dimensioni ragguardevoli. Ciò a riprova del fatto che la dimensione ottimale per l'ufficio personale resta quella dell'Unione, dove una massa critica adeguata può meglio creare le condizioni per esprimere livelli elevati di professionalità e specializzazione, fattori sempre più necessari per fronteggiare una materia in continua evoluzione normativa (o più correttamente, involuzione).

Se quindi la strada da seguire è il mantenimento della forma associativa, nella quale il nuovo macro Comune si inserirà con peso specifico maggiore rispetto agli altri (specie se a tre), resta da ipotizzare la configurazione di un servizio "allargato" alla nuova entità. Questa indagine infatti non ha assunto la valenza di una disamina approfondita delle situazioni preesistenti, in quanto l'ipotesi privilegiata non sarebbe stata la creazione di un nuovo ufficio; ma si sono comunque evidenziate le ragioni per le quali risulta strategico il potenziamento dell'ufficio unico del personale dell'Unione Valnure e

Valchero. Emerge infatti una realtà di buon livello che avrebbe comunque bisogno di rafforzare ulteriormente la propria struttura e le proprie "infrastrutture", soprattutto in termini di ottimizzazione dei processi e di potenziamento informatico. D'altro canto, la gestione del personale nel Comune di Ponte dell'Olio si basa su frazioni di tempo lavoro in capo a diversi funzionari e dipendenti, che solitamente si occupano di più materie eterogenee. E' evidente che la versatilità e l'impegno dei dipendenti di un comune da solo non può fare fronte alle crescenti complessità gestionali, in questa come in altre materie. La soluzione potrebbe venire da quella che oggi appare un'evidente disfunzione del sistema organizzativo di Ponte dell'Olio, e cioè la presenza di una fetta rilevante di attività di un'operatrice adibita alla gestione dei cartellini presenze, senza ausili informatici significativi. Spostando a favore dell'Unione la stessa percentuale di tempo lavoro della dipendente di Cat. B3 oggi dedicata a una rilevazione presenze piuttosto farraginosa, sarebbe possibile supportare l'ufficio unico dal punto di vista strettamente operativo, migliorandone la funzionalità complessiva, e al tempo stesso liberare energie per le altre due figure all'interno della nuova realtà.

Dal punto di vista finanziario le ricadute non appaiono particolarmente impattanti, in un senso o nell'altro: i comuni aderenti all'Unione "ammortizzerebbero" la maggiore spesa connessa al comando parziale, socializzando un costo già di per sé contenuto (non più di 12.000 euro). D'altro canto, per il neonato comune "fuso" i vantaggi finanziari sarebbero evidenti anche per la riduzione dei - pur limitati - costi connessi alle licenze software o alle altre spese sostenute in proprio.

In ogni caso, anche a margine di valutazioni economiche che ovviamente possono essere influenzate da diversi fattori, resta la considerazione che anche in una fusione di comuni lo strumento dell'Unione resta un'alternativa efficace, che si affianca alla nuova dimensione istituzionale senza contraddirne la ragion d'essere: e in questa ottica la gestione del personale è uno dei servizi che maggiormente si presta a mantenere un raggio di azione più ampio e trasversale. La realtà dell'Unione Valnure e Valchero, in un territorio nel quale i processi associativi hanno maggiormente faticato ad affermarsi rispetto al resto della Regione, costituisce un'esperienza da proseguire e far crescere, anche in presenza di nuove forme di aggregazione dei soggetti che ne fanno parte.



I SERVIZI SOCIALI

Negli ultimi 10 anni, la preoccupazione principale del legislatore è stata quella di ridurre la spesa pubblica attraverso una razionalizzazione delle istituzioni pubbliche e della loro organizzazione. L'efficienza amministrativa, però, non basta a rispondere a bisogni sempre più complessi di una società meno condizionata dalle ideologie e forse più libera, ma priva di certezze per il futuro: è indispensabile che ogni progetto di riordino istituzionale sia pensato in funzione delle scelte politiche fondamentali per lo sviluppo delle comunità locali.

Se non si fa questo, il massimo risultato che si può ottenere è un efficientismo burocratico delle amministrazioni locali che non riesce a produrre trasformazioni sociali significative, che non incide sugli stili di vita, che non innova, determinando un inevitabile scadimento della qualità della vita dei cittadini, sempre meno "cittadini" e sempre più individui isolati, portatori di bisogni individuali che si affrontano con soluzioni particolaristiche, prive dei tratti distintivi delle politiche pubbliche previste dalla Costituzione:

- qualità della vita
- universalità
- diritto di cittadinanza
- pari opportunità
- non discriminazione
- diritto alle prestazioni

come stabilito dalla legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di interventi e servizi sociali".

Tra le politiche pubbliche i servizi sociali e socio sanitari, i servizi educativi, gli interventi per facilitare l'accesso alla frequenza scolastica e per la qualificazione del sistema scolastico, lo sport, le attività culturali, sono quelli che maggiormente incidono sulla qualità della vita dei cittadini, pertanto in un progetto di riordino territoriale qual è quello in esame è necessario prestare la massima attenzione a questi "tratti distintivi" perché si possa dare loro concretezza e maggiore possibilità di realizzazione rispetto all'attuale assetto istituzionale dei Comuni interessati dalla fusione: la fusione deve costituire occasione per ripensare il sistema dei servizi alla persona per estenderli e qualificarli: l'aspetto economico, di contenimento della spesa pubblica, va sicuramente tenuto presente ma non può essere l'obiettivo principale.

Il nuovo sistema dovrà essere doppiamente sostenibile:

- per le casse comunali
- per i cittadini e i loro bisogni.

Ipotesi di fusione a due Comuni

La popolazione complessiva dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, al 31 dicembre 2014, è di 9.099 abitanti distribuiti su una superficie complessiva di 85,93 kmq, con una densità media di 105,75 abitanti per kmq.

Il trend decennale di andamento della popolazione registra un incremento dell'11,2 % nel Comune di Vigolzone, mentre è in calo quello di Ponte dell'Olio (-0,9%).

In questo contesto, l'area educativo - scolastica, socio - sanitaria e culturale può rappresentare un ambito strategico a sostegno del progetto politico di fusione, un modo per contenere la tendenza al calo demografico e all'invecchiamento della popolazione, per dare vitalità e forza allo sviluppo di quei territori

1. Settore Servizi Educativi, Scolastici, Sociali, Culturali, Sportivi e Ricreativi

1.1 Nidi d'infanzia

I Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone hanno una popolazione potenziale per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (213 bambini da 0 a 2 anni al 31.12.2014) che potrebbe consentire sicuramente interventi più qualificati e stabili a favore delle famiglie con bambini piccoli. Attualmente nel Comune di Vigolzone è attivo un micro nido con 21 bambini iscritti, a Ponte dell'Olio un micro nido con 13 bambini: in entrambi i casi la gestione è affidata in appalto ad una cooperativa sociale. Non ci sono stati forniti dati finanziari né informazioni sulle rette di frequenza e sull'organizzazione del servizio ma il numero dei bambini che frequentano è già un indicatore molto importante per fare alcune considerazioni:

1. un micro nido, per sua natura, limita sia la possibilità di ottimizzare i costi di gestione (personale, utenze, fornitura di beni) sia la possibilità di strutturare un progetto pedagogico di ampio respiro: i bambini saranno di età mista e questo potrebbe rappresentare un aspetto interessante dal punto di vista educativo ma occorrerebbe dividerli in piccolissimi gruppi per fare attività mirate, cosa di difficile realizzazione se è necessario assicurare un orario di apertura che tenga conto delle esigenze dei genitori che lavorano, poiché la compresenza del personale educatore sarebbe assai ridotta.
2. In un micro nido è difficile realizzare una équipe di lavoro stimolante perché non c'è sufficiente confronto ed anche la formazione permanente del personale rischia di essere asfittica e auto referenziale.

Il disegno di fusione può quindi rappresentare l'occasione per intervenire nell'ambito delle politiche per la prima infanzia e la famiglia: si ipotizza l'attivazione di un nido d'infanzia costituito di tre sezioni (42 bambini con un incremento dell'offerta di 8/12 posti in relazione all'età dei bambini), con un limitato aumento dei costi poiché un nido unico comporta minori spese di gestione.

La modesta distanza tra i due Comuni non dovrebbe causare particolari disagi alle famiglie.

Non si evince dai dati forniti se sia necessario costruire un nuovo nido e se una delle due strutture attualmente utilizzate sia sufficiente ad ospitare 3 sezioni.

L'eventuale esigenza di un investimento andrebbe valutato con attenzione, anche se un comune unico ha sicuramente maggiori capacità di interventi in conto capitale.

1.2 Scuola

La rete scolastica dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone è ricompresa nell'Istituto Comprensivo della Valnure, che comprende anche le Scuole statali dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere.

In questo contesto, il processo di fusione non incide sostanzialmente nei rapporti tra l'istituzione scolastica e l'Ente Locale che manterrebbe comunque una complessità significativa dovendo l'Autonomia Scolastica della Valnure rapportarsi comunque a quattro Comuni per i servizi volti a facilitare la frequenza scolastica e per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

Il dimensionamento dell'Istituto Comprensivo della Valnure va oltre anche l'ambito territoriale dell'Unione Montana della Valnure che non comprende il Comune di Vigolzone.

La ragione della mancata coincidenza tra l'Unione montana della Valnure e l'Istituto Comprensivo della Valnure è probabilmente da ricercare nella difficoltà di armonizzazione della normativa nazionale e regionale che disciplina il dimensionamento delle reti scolastica e le valutazioni geopolitiche che informano il riordino territoriale degli Enti Locali.

Dal punto di vista finanziario, in assenza di dati contabili ed extracontabili completi, non si possono fare valutazioni e stime vere e proprie, si ritiene però, in linea di massima, che gli effetti positivi sul sistema scolastico insiti nel processo di fusione siano tali da non richiedere risorse aggiuntive ma un impiego organico e razionale dell'insieme delle risorse di cui dispone attualmente ciascun comune che, in una dimensione più ampia, dovrebbe favorire un piano dell'offerta formativa completo ed in grado di valorizzare le peculiarità del territorio (quota locale del curriculum).

1.3 Servizi per facilitare la frequenza scolastica

I servizi per facilitare la frequenza scolastica nei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, con particolare riguardo per il servizio di trasporto e di refezione scolastica, sono molto omogenei per consistenza quantitativa e forme di gestione.

Il servizio di refezione scolastica è attualmente rivolto a 466 utenti complessivamente (250 di Ponte dell'Olio, 216 di Vigolzone); la gestione del servizio è affidata in appalto in entrambi i Comuni, la percentuale media di copertura dei costi del servizio è pari all'85,94% (87,19% Ponte dell'Olio, 84,2% Vigolzone); non ci sono state fornite le rette attualmente vigenti a carico dell'utenza, ma visto il modesto scostamento dei costi di copertura tra i due servizi, se ne evince che l'omogeneizzazione delle tariffe non dovrebbe costituire un problema politico significativo.

L'attuale modalità di gestione mediante appalto si ritiene sia da confermare e potrà risultare più vantaggiosa se verrà realizzata la fusione poiché l'incremento del numero dei pasti da inserire nel contratto di fornitura offre maggiori possibilità di diminuire i costi. La diminuzione è stimabile nel 5% rispetto agli attuali costi di gestione (-€ 6.000,00 annui).

Il trasporto scolastico attualmente è richiesto da un numero limitato di famiglie con bambini in età scolare: la popolazione scolastica complessiva è di 757 alunni che frequentano le scuole statali (Scuola d'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado), i bambini iscritti al servizio sono 46: 15 a Ponte dell'Olio, 31 a Vigolzone), pari al 6,7% dei potenziali utenti.

Dai dati forniti si evidenzia che il Comune di Ponte dell'Olio ha una percentuale di copertura dei costi del servizio molto bassa (12,27%), nonostante una retta a carico degli utenti, pari a 3,50 € al giorno, piuttosto sostenuta; il numero esiguo di utenti è la ragione principale dell'elevato costo del servizio per l'amministrazione comunale; nell'ipotesi di fusione tra i due Comuni è ragionevole prevedere la possibilità di una

riorganizzazione del servizio che consenta di arrivare all'attuale copertura conseguita dal Comune di Vigolzone, che raggiunge il 21,68%. Tale risultato consentirebbe una minore spesa complessiva stimabile in 10.000,00 € annui.

Da segnalare la sperimentazione, attuata dal Comune di Ponte dell'Olio, del servizio di "Pedibus", affidato a volontari; qualora venisse esteso anche a Vigolzone potrebbe consentire un'ulteriore riduzione del costo del trasporto scolastico, stimabile in 15.000,00 € oltre a fornire una nuova opportunità di servizio per i cittadini.

L'ipotesi della fusione potrebbe consentire condizioni gestionali migliori anche ad altri servizi volti a facilitare l'accesso alla frequenza scolastica quali il pre scuola e post scuola e il sostegno educativo assistenziale agli alunni disabili.

L'edilizia scolastica in un Comune unico, inoltre, anche grazie ai preannunciati finanziamenti statali, su una popolazione scolastica più consistente può essere meglio programmata, tenendo conto della continuità dei cicli scolastici, secondo la logica degli istituti comprensivi.

2. Servizi sociali e socio-sanitari

I Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone fanno parte del Distretto Sanitario del Levante, costituito di 24 Comuni, con comune capofila Fiorenzuola d'Arda.

Le principali funzioni sociali di competenza comunale sono esercitate in forma diretta dal Comune di Vigolzone, e in forma sia diretta, sia associata dal Comune di Ponte dell'Olio, mediante l'Unione montana Alta Valnure di cui fa parte; all'Unione sono state conferite dai Comuni costituenti, ma non ancora attuate, le funzioni rivolte a minori ed anziani.

La dotazione organica dei due Comuni, rivista anche alla luce delle funzioni trasferite all'Unione, evidenzia una particolare attenzione per la funzione di assistenza sociale (n. 5 assistenti sociali in servizio, 2 nel Comune di Vigolzone, in organico, 3 nel Comune di Ponte dell'Olio, di cui 2 dipendenti della cooperativa Unicoop di Piacenza.)

La presenza di due assistenti sociali dipendenti da una cooperativa si ritiene sia da superare se non è legata alla realizzazione di progetti speciali a termine, e come tali aventi natura prestazionale; l'esercizio della funzione di tutela dei minori e assistenza sociale è responsabilità dei Comuni ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettera a) e lettera b) della Legge regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 recante *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*.

La mancanza di figure professionali amministrative (Istruttori Amministrativi) dedicate allo sportello sociale e alle funzioni di back office per la gestione amministrativa dei servizi alla persona, ha determinato la necessità di impiegare le assistenti sociali per parte del loro orario di lavoro in funzioni di accesso ed accoglienza dell'utenza dei servizi di welfare locale.

La fusione, come si dirà successivamente in altro punto di questo studio di fattibilità, può consentire una riorganizzazione dei servizi alla persona maggiormente calibrata sulle competenze e professionalità necessarie alla gestione del sistema di welfare dei due Comuni.

La fusione può rappresentare altresì l'occasione per approfondire, nell'ambito del processo di riordino territoriale in corso in quest'area, il rapporto con l'Unione Montana dell'Alta Valnure e con l'Unione Valnure e Valchero: della prima fa parte il Comune di Ponte dell'Olio, della seconda il Comune di Vigolzone - occorrerà quindi ridisegnare l'ambito ottimale di appartenenza del Comune unico.

Le funzioni socio sanitarie vengono esercitate mediante l'Ufficio di Piano, quale supporto tecnico amministrativo alla governance distrettuale rappresentata dal Comitato di Distretto.

Il Distretto Sanitario di Levante è molto complesso e distribuito su un territorio molto ampio; gli indirizzi strategici e la programmazione integrata sociale e socio sanitaria dell'intera area, si esprimono attraverso il piano triennale di zona per la Salute e il Benessere sociale, e mediante la programmazione annuale dei servizi, delle azioni e degli interventi approvati con il piano strategico triennale.

Il processo di fusione non è quindi di ostacolo a tale sistema di governance distrettuale, anzi può essere elemento di positiva semplificazione territoriale.

3. Cultura, turismo e sport

Le iniziative culturali locali (cinema, teatro, musica, valorizzazione della storia locale, promozione della lettura) rappresentano anche in Comuni piccoli la migliore espressione del valore di una comunità poiché rappresentano le tradizioni, la creatività, la conoscenza, il sapere dell'uomo nel suo valore universale.

Entrambi i Comuni hanno una tradizione importante nell'ambito della promozione e diffusione della cultura: dal cinema, al teatro, alla musica, alla valorizzazione della storia locale, alla promozione della lettura: in questo ambito la fusione può rappresentare un'occasione per caratterizzare le attività culturali in ciascuno dei due centri in una dimensione più ampia, al servizio di un'unica comunità rappresentata nel nuovo Comune.

Allo stesso tempo si può razionalizzare e unificare il lavoro di progettazione affidato ad un unico centro di responsabilità con il compito di strutturare e dare corpo alle decisioni programmatiche del livello politico.

L'unificazione delle funzioni di back office assicura una maggiore efficienza organizzativa e un migliore impiego delle professionalità che, in un ente più grande, hanno la possibilità di una maggiore specializzazione e crescita professionale.

La mancanza in entrambi i Comuni di personale dipendente dedicato alla cultura, richiede una revisione della dotazione organica e l'inserimento nel piano occupazionale del Comune unico di 2 figure: una deputata a seguire le iniziative culturali e ad assicurare il raccordo e la partecipazione ai progetti culturali delle associazioni, già molto attive sul territorio, l'altra con competenze più specifiche in campo biblioteconomico e di animazione della biblioteca comunale; attualmente le due biblioteche sono affidate al lavoro volontario di due associazioni che saranno fondamentali anche dopo la fusione perché possono consentire il mantenimento di un punto di lettura e di animazione culturale in ciascuno dei due centri, allo scopo di non impoverire le opportunità formative vicine ai cittadini.

L'ipotesi di fusione può rappresentare un'opportunità anche per la funzione di promozione e diffusione della pratica sportiva non agonistica: lo sport di base diffuso sul territorio nella scuola e nell'extra scuola è promozione della salute nelle diverse fasce della popolazione, strumento di promozione dell'associazionismo e del volontariato al servizio della comunità;

La valorizzazione di questi due elementi si ritiene debba guidare l'organizzazione della pratica sportiva e delle attività ricreative del nuovo Comune.

La dotazione di impianti e campi sportivi dovrà essere pensata in modo da rispondere alle necessità di un Comune di dimensioni medio piccole e le modalità di gestione attualmente in essere, che coinvolgono anche ora le società sportive, si ritiene debbano essere mantenute perché assicurano dal basso la promozione della pratica sportiva, alimentano la solidarietà e l'aggregazione sociale

4. Organizzazione area servizi scolastici, sociali, culturali

L'attuale dotazione organica dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone non prevede figure professionali dedicate all'area dei Servizi Scolastici, Sociali, Culturali: nel Comune di Ponte dell'Olio le funzioni di accesso ai servizi sono svolte dalle assistenti Sociali, ad una di queste è attribuita la responsabilità generale dei servizi alla persona; nel Comune di Vigolzone la gestione amministrativa è inserita nel settore Affari Generali; l'Ufficio Tecnico segue gli impianti sportivi.

Con la fusione sarebbe opportuno ripensare l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi in modo da consentire l'organizzazione di uno sportello sociale quale porta d'accesso ai servizi e agli interventi rivolti alla persona (educativi, scolastici, socio - sanitari, culturali e sportivi).

Uno sportello sociale qualificato e preparato per decodificare ed indirizzare a soluzione i bisogni delle diverse fasce di popolazione.

La nuova dotazione organica del Comune unico dovrà tenere conto di questa necessità di qualificazione dello sportello sociale che darà un valore aggiunto alla fusione tra Ponte dell'Olio e Vigolzone di immediata comprensione per i cittadini.

Ipotesi di fusione a tre Comuni

Affrontiamo ora l'ipotesi di una fusione che riguardi oltre ai Comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone, anche il Comune di Podenzano, per vederne i riflessi sul sistema dei servizi di Welfare Locale.

L'area geografica interessata alla fusione si sviluppa su 130,27 kmq, ha una popolazione di 18.284 abitanti al 31.12.014 ed una densità media di 139,56 abitanti per Kmq.

La distanza massima tra i confini di ciascun un Comune è quella che intercorre tra il Comune di Ponte dell'Olio e il Comune di Podenzano (10,5 km). La principale domanda che occorre porsi per esaminare questa ipotesi è: quale potrebbe essere il valore aggiunto di una fusione che dovrebbe riguardare tre Comuni, appartenenti a due diverse Unioni?

Sul piano istituzionale sicuramente una semplificazione amministrativa e una riduzione dei cosiddetti "costi della politica". Ma questo come può incidere sulla vita della comunità?

1. Settore Servizi Educativi, Scolastici, Sociali, Culturali, Sportivi e Ricreativi

1.2 Nidi d'infanzia

Una fusione comprendente i Comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Podenzano rispetto ai servizi per la prima infanzia richiede la seguente valutazione: nel Comune di Podenzano è attivo un Nido d'infanzia con 32 bambini iscritti, affidato alla gestione di una cooperativa sociale e c'è un progetto di ampliamento del servizio per ulteriori 12 posti /bambino, con il raggiungimento della percentuale del 15,96% dell'utenza potenziale. Risultato simile a quello di quello dei Comuni di Ponte dell'Olio e di Vigolzone che attualmente soddisfano rispettivamente il 14,28% e il 17,21% della domanda potenziale.

Per ottenere una performance omogenea, pari a quella assicurata dal Comune di Vigolzone, basterebbe incrementare l'offerta di pochi posti (5/6 a tempo pieno) con una maggiore spesa stimabile in € 30,00,00 annui.

Il numero di posti nido che si verrebbe a determinare renderebbe opportuno il superamento dei due micro nidi esistenti a Ponte dell'Olio e a Vigolzone e la costituzione di due nidi d'infanzia organizzati su tre sezioni, rendendo possibile un progetto pedagogico più ricco e maggiore possibilità di qualificazione del servizio.

1.2 Scuola

Le scuole statali dei Comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Podenzano fanno già parte di due Istituti Comprensivi:

- l'Istituto Comprensivo della Valnure, con sede amministrativa Ponte dell'Olio, comprendente le Scuole statali dei Comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone, Bettola, Farini e Ferriere.
- l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Parini", con sede amministrativa a Podenzano, comprendente le Scuole Statali di Podenzano e San Giorgio Piacentino.

La fusione a tre, quindi, determinerebbe una maggiore complessità dei rapporti tra le due istituzioni scolastiche e il comune unico risultante dalla fusione, con probabili iniziali difficoltà ad assicurare sia l'omogeneità degli interventi di qualificazione del sistema scolastico (arricchimento dell'offerta formativa) sia la realizzazione di legami più forte tra Scuola Autonoma e Comune nell'ambito delle opportunità che l'art 9,

comma 4 del Regolamento sull'autonomia scolastica, approvato con D.P.R. n. 275/1999.

1.3 Servizi per facilitare la frequenza scolastica

Cosa comporterebbe, per i due principali servizi volti a facilitare l'accesso alla frequenza scolastica, l'inserimento nell'ipotesi di fusione del Comune di Podenzano?

Per quanto riguarda la mensa, possiamo ipotizzare:

- un aumento considerevole della consistenza del servizio che avrebbe un incremento importante del numero dei pasti;
- la necessità di riorganizzare il servizio di refezione valutando le soluzioni organizzative migliori: fornitura dei pasti in asporto o prestazione di servizio nei punti di produzione e/o di somministrazione?
- la possibilità di economie di scala per l'affidamento con gara d'appalto sopra soglia, stimabili in € 18.00,00 annui.

Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico, la riconfigurazione di questo servizio nel caso di una fusione a tre assume una maggiore complessità, rendendo necessaria una revisione degli stradari e delle corse per ordini di scuola e in relazione al tempo scuola dei due Istituti Comprensivi interessati al servizio.

La collaborazione con le istituzioni scolastiche è indispensabile per consentire un coordinamento degli orari di funzionamento delle scuole che permetta di ottimizzare impiego di mezzi e percorrenze.

Il servizio di trasporto scolastico, per la complessità delle risposte che deve dare all'utenza, comporta costi di gestione molto elevati e percentuali di copertura con le rette a carico delle famiglie molto basse.

La rete scolastica di Podenzano unita alla superficie del suo territorio rendono più difficile il contenimento della spesa e anche l'attuazione di esperienze quali il "Pedibus" sperimentato a Ponte dell'Olio e a Vigolzone.

In ogni caso vale la pena analizzare lo stradario e valutare tutte le possibilità per organizzare un servizio completo a costi sostenibili.

2. Servizi sociali e socio-sanitari

L'eventuale estensione al Comune di Podenzano del progetto di fusione non comporterebbe nessun mutamento significativo all'attuale configurazione del governo delle funzioni sociali e socio sanitarie che hanno nel Distretto Sanitario di Levante la Zona sociale di riferimento per la programmazione strategica dei Piani di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale e nell'Azienda USL di Piacenza il punto di riferimento per i servizi sanitari territoriali.

Nella gestione concreta si renderebbe necessaria una mappatura dei servizi esistenti, una valutazione della loro adeguatezza alla dimensione del nuovo comune ed un ripensamento del sistema di accesso, presa in carico, valutazione ed avvio ai servizi.

In tale analisi sarà necessario anche valutare le figure professionali necessarie a gestire le funzioni di competenza dell'Ente locale, con particolare riguardo per gli sportelli sociali e il Servizio Sociale Professionale.

3. Cultura turismo e sport

Unire i Comuni di Ponte dell'Olio, Vigolzone e Podenzano può rappresentare un'opportunità di maggiore sviluppo delle politiche culturali, turistiche e sportive; un comune di quasi 20.000 abitanti è in grado di investire maggiori risorse per la valorizzazione della cultura locale, per l'organizzazione di eventi di spessore culturale elevato, caratterizzanti, rivolti target specifici di popolazione, capaci di ricreare un humus che va oltre la semplice fruizione, che è in grado di modificare in senso positivo i comportamenti e la percezione che i cittadini hanno della cultura.

Anche il turismo potrebbe giovare di tale maggiore impulso della cultura che può favorire, la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

L'ostacolo principale per andare in questa direzione è costituito dai campanilismi e dai particolarismi che in questa vallate legate alle tradizioni e alla cura delle proprie radici può essere un freno allo sviluppo di una cultura di più ampio respiro.



URBANISTICA

Uno dei contesti ritenuti di impatto nel percorso di fusione è rappresentato dalla dimensione urbanistica, ovvero dalla modalità di attuazione di un percorso di uniformazione della pianificazione e regolamentazione urbanistica, per forza di cose, unitaria.

La redazione di uno strumento urbanistico di area vasta non può considerarsi come la mera summa degli strumenti esistenti: rappresenta infatti uno dei passaggi di maggior impatto sulla comunità dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, oltre che per le ricadute economiche e strategiche.

È quindi possibile affermare che la redazione del “nuovo” PSC unitario potrebbe avere una valenza centrale nel contesto delle numerose azioni da attivare nell’articolato percorso di fusione.

La modalità di creazione di un piano urbanistico unitario *conseguente ad una fusione di comuni* non è normata da uno strumento specifico, ovvero la normativa vigente, nazionale e regionale, non prefigura e definisce modalità attuative ad hoc legate a tale *specifico* percorso, ma l’iter ottimale deve essere ricercato nei modelli di pianificazione sovra comunale previsti dalla legge.

Assume allora una considerevole importanza il rapporto che si viene a creare tra percorso di realizzazione delle fusioni dei comuni e l’iter di redazione del nuovo strumento urbanistico.

A seguire una sintetica analisi dello stato attuale dei tre Comuni e, quindi, alcune ipotesi di lavoro.

1. La situazione attuale nei tre Comuni

Viene di seguito presentata l’attuale situazione dei singoli Comuni, attraverso una analisi dell’organizzazione dei loro uffici, del carico di lavoro in riferimento alle pratiche e agli incassi nel triennio 2012-2014, e allo stato dell’arte degli strumenti urbanistici vigenti.

Comune	Abitanti	Superficie	Addetti al servizio
Podenzano	9.185	44,58	3
Ponte dell’Olio	4.807	43,97	3
Vigolzone	4.292	42,35	3
Totale	18.284	130,9	9

Organizzazione degli uffici

Di seguito si riporta una breve descrizione del servizio per ognuno dei tre Comuni, così come da loro fornita.

Comune di Podenzano - addetti al servizio: 3

L’ufficio tecnico, settore urbanistica e ambiente è costituito da un responsabile di settore, da un istruttore direttivo tecnico part-time (14 ore/settimana) e da un addetto amministrativo a tempo pieno (36 ore/settimana).

L’ufficio si occupa di urbanistica (pianificazione e gestione di tutti gli strumenti

urbanistici di cui alla l.r. 20/2000), di questioni ambientali (gestione criticità ambientali, emissioni in atmosfera, impianti gestione rifiuti, scarichi, fotovoltaico, ecc.), gestione delle attività estrattive (cave e attività di monitoraggio) e della gestione del S.U.E. (sportello unico per l'edilizia).

Comune di Ponte dell'Olio – addetti al servizio: 3
 Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia/Lavori Pubblici/Ambiente/Protezione civile/Sport del Comune di Ponte dell'Olio arch. Mario Sozzi, Istruttore tecnico con le seguenti mansioni: pratiche simiche e cemento armato, CDU, procedimenti connessi a Certificati di conformità edilizia ed agibilità, sicurezza, acquisti attraverso mercato elettronico, SIT Istruttore amministrativo con le seguenti mansioni: redazione bozza provvedimenti, richiesta documenti pratiche edilizie, lavori pubblici, servizio ambiente e settore sportivo, impegni di spesa, attività amministrativa generale. Personale incaricato a progetto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico.

Comune di Vigolzone – addetti al servizio: 3
 Il settore tecnico è diviso in due servizi: servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni servizio Urbanistica-Ambiente.

In tutti e tre i Comuni, il servizio edilizia e urbanistica risulta affidato a un ufficio di dimensioni ridotte e conseguentemente poco strutturato.

Il servizio, nei tre Comuni, è svolto da tre dipendenti, che nella maggior parte dei casi sono dedicati alla mansione solo a tempo parziale
 Su nove dipendenti totali, sono impiegati sul servizio al 100% solo due addetti del Comune di Podenzano, e un addetto del Comune di Vigolzone; nel Comune di Ponte dell'Olio, tutti gli addetti al servizio sono a esso dedicati solo in tempo parziale: è possibile rilevare in dettaglio tali dati nella tabella che segue, nella quale si riportano le informazioni relative al personale attualmente impiegato nel servizio nei singoli Enti.

Comune	N. addetti	Profilo professionale	Inquadramento giuridico-economico	Tipologia impiego	% tempo dedicato alla mansione	note
Podenzano	3	architetto P.O.	D1-D3	Indet.	100%	
		architetto	D1	Indet.	88%	
		Addetto amm.vo	C5	Indet.	100%	
Ponte dell'Olio	3	Responsabile	D1-D3	Indet.	40%	
		Istruttore	D1-D1	Indet.	70%	
		Collaboratore	B3-B7	Indet.	50%	
Vigolzone	3	Geometra	D1-D4	Indet.	50%	In comando presso il Comune di Gropparello dal 1-10-2014
		Geometra	D1-D4	Indet.	100%	
		Geometra	C2	Indet.	75%	Trasferito all'Unione Valnure Valchero dal 1-5-2013 in comando al Comune di Vigolzone

2. Andamento delle pratiche nel triennio

Di seguito si presentano i dati relativi al numero di pratiche e al volume degli incassi⁶ degli Uffici dei singoli Comuni.

Comune di Podenzano volume pratiche

	2012	2013	2014
Permessi di costruire	32	16	18
DIA/SCIA	162	105	132
CIL	103	111	68
Totale	297	232	218

incassi oneri

	2012	2013	2014
Oneri U1	46.485,0	19.826,6	92.487,2
Oneri U2	64.586,4	46.785,8	33.303,7
Costi di costruzione	188.505,3	87.964,5	54.100,6
Totale	299.576,7	154.576,9	179.891,5

Comune di Ponte dell'Olio volume pratiche

	2012	2013	2014
Permessi di costruire	17	14	8
DIA/SCIA	59	63	60
CIL	56	70	48
Totale	132	147	116

incassi oneri

	2012	2013	2014
Oneri U1	22.218,1	12.767,8	4.396,9
Oneri U2	18.347,1	3.091,8	4.737,0
Costi di costruzione	85.401,8	70.092,8	25.315,2
Totale	125.967,0	85.952,4	34.449,0

Comune di Vigolzone volume pratiche

	2012	2013	2014
Permessi di costruire	9	11	9
DIA/SCIA	55	71	52
CIL	33	34	34
Totale	97	116	95

⁶ Sono però incompleti i dati relativi al volume degli incassi per oneri e costi di costruzione del Comune di Ponte dell'Olio.

incassi oneri

	2012	2013	2014
Oneri U1	13.936,0	24.143,0	20.164,0
Oneri U2	10.558,0	16.944,0	24.798,0
Costi di costruzione	34.891,0	22.932,0	64.078,0
Totale	59.385,0	64.019,0	109.040,0

I grafici che seguono (fig. 1 e 2) permettono di rilevare, per ogni Comune, il rapporto tra dimensioni (rappresentate in termini di popolazione residente) e il volume totale di pratiche, considerato quello relativo all'anno 2014 (dato più recente).

Fig. 1

Rapporto abitanti totali/pratiche totali 2014






Fig.2



Il carico di lavoro dei tre Comuni, nell'anno 2014, risulta essere direttamente proporzionale alla popolazione residente: i due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, i Comuni di minore dimensione, nell'anno considerato, hanno gestito un volume di pratiche il cui totale (27%+22%, rispettivamente) è quasi pari a quelle che da solo


gestisce il Comune di Podenzano, il cui volume di pratiche per il 2014 rappresenta il 51% del totale delle pratiche gestite dai tre Comuni.

I grafici che seguono, invece, permettono di rilevare la dinamica del numero delle pratiche degli Uffici dei tre Comuni coinvolti, nell'arco di tempo considerato (triennio 2012-2014).




Podenzano - variazione 2012-2014 pratiche edilizie

	Variazione 2012-2014	Variazione %2012-2014
Permessi di costruire	-14	-43,8%
DIA/SCIA	-30	-18,5%
CIL	-35	-34,0%
Totale	-79	-26,6%



Ponte dell'Olio - variazione 2012-2014 pratiche edilizie

	Variazione 2012-2014	Variazione % 2012-2014
Permessi di costruire	-9	-52,9%
DIA/SCIA	1	1,7%
CIL	-8	-14,3%
Totale	-16	-12,1%




Vigolzone - variazione 2012-2014 pratiche edilizie

	Variazione 2012-2014	Variazione % 2012-2014
Permessi di costruire	0	0,0%
DIA/SCIA	-3	-5,5%
CIL	1	3,0%
Totale	-2	-2,1%


I grafici mettono in luce una significativa inflessione, nel corso degli ultimi tre anni, del volume di alcune pratiche, con dinamiche diverse nei tre Comuni. I permessi di costruire registrano una importante diminuzione sia nel Comune di Ponte dell'Olio (-52,9%) che nel Comune di Podenzano (-43,8%). Molto diversa la situazione del Comune di Vigolzone, che è quello che registra, su tutte le tipologie di pratiche, una diminuzione poco significativa nel triennio, e addirittura un aumento, per quanto di piccolissima misura (3,0%), del numero di CIL.

Si possono fare analoghe considerazioni anche sui dati relativi agli incassi (oneri U1, U2 e costi di costruzione), le cui dinamiche sono evidenziate nei grafici che seguono.




Podenzano - variazione 2012-2014 incassi oneri

	Variazione 2012-2014	Variazione % 2012-2014
Oneri U1	46.002,2	99,0%
Oneri U2	-31.282,7	-48,4%
Costi di costruzione	-134.404,7	-71,3%
Totale	-119.685,2	-40,0%



Ponte dell'Olio - variazione 2012-2014 incassi oneri

	Variazione 2012-2014	Variazione % 2012-2014
Oneri U1	-17.821,3	-80,2%
Oneri U2	-13.610,1	-74,2%
Costi di costruzione	-60.086,6	-70,4%
Totale	-91.518,0	-72,7%



Vigolzone - variazione 2012-2014 incassi oneri

	Variazione 2012-2013	Variazione 2013-2014
Oneri U1	6.228,0	44,7%
Oneri U2	14.240,0	134,9%
Costi di costruzione	29.187,0	83,7%
Totale	49.655,0	83,6%

Anche in questo caso, il Comune di Vigolzone presenta una dinamica completamente diversa da quella di Podenzano e Ponte dell'Olio, registrando un aumento degli incassi derivanti dai diversi tipi di oneri, e in particolare degli incassi derivanti da Oneri U2. Podenzano e Ponte dell'Olio registrano invece una inflessione, rispettivamente del -40,0% e del -72,2%.

Il quadro ricostruito, per quanto sintetico, permette di fare alcune riflessioni, soprattutto alla luce delle politiche urbanistiche regionali che negli ultimi anni hanno favorito gli interventi di riqualificazione dell'esistente, e inoltre della più recente evoluzione della normativa in materia edilizia, caratterizzata proprio da una semplificazione delle pratiche amministrative attraverso una estensione del principio di autocertificazione ad attività che prima erano riconducibili ad altri adempimenti. Questo comporta un cambiamento nelle modalità di gestione dei procedimenti edilizi da parte dei Comuni, in quanto il pubblico si occupa sempre meno di controllo preventivo, e sempre più è invece impegnato a espletare procedure di carattere prevalentemente amministrativo, portando quasi a un capovolgimento dei ruoli rispetto a quelli che a lungo sono stati i modelli operativi del settore. Su questo tipo di attività, inoltre, sempre in ragione di recenti normative, incidono in maniera significativa anche una serie di controlli richiesti non direttamente dalla legge edilizia, prevalentemente di natura fiscale (p.e. DURC, controlli antimafia, ecc.).

La diminuzione del numero delle pratiche gestite dagli uffici, non riflette quindi necessariamente una diminuzione del carico di lavoro degli stessi, in quanto questi sono invece sempre più impegnati sul fronte amministrativo, nell'applicazione di controlli che spesso richiedono nuove competenze, sempre più specifiche, e una continua revisione della strumentazione urbanistica.

3. Lo stato dell'arte degli strumenti urbanistici

La tabella che segue illustra lo stato dell'arte degli strumenti urbanistici nei Comuni interessati dallo Studio⁷.

Comune	PSC	RUE	POC	PRG	PAE
Podenzano	approvato: 31/3/2014 esecutivo: 18/6/2015	approvato: 31/3/2014 esecutivo: 18/6/2015	-	-	-
Ponte dell'Olio	approvato: 31/10/2012			approvato: 26/7/1999 ult. var.: 18/7/2015	
Vigolzone	approvato: 24/04/2012	approvato: 29/1/2015	approvato: 29/1/2015		

La situazione dei tre Comuni è tutto sommato piuttosto omogenea: tutti e tre i Comuni hanno un PSC approvato in tempi recenti (anni 2012 e 2014); i Comuni di Podenzano e Vigolzone hanno anche un RUE molto recente, approvato nell'anno in corso (2015). Solo il Comune di Vigolzone ha un POC, anch'esso approvato nell'anno in corso, e solo il Comune di Ponte dell'Olio ha un PRG, per il quale l'ultima variante è stata approvata sempre nell'anno in corso.

4. Conclusioni

Nel caso dell'urbanistica, una analisi di fattibilità deve andare al di là dei dati, pure riportati, e inquadrare il servizio nel contesto più ampio di ciò che è già avvenuto nell'ambito dei conferimenti dei servizi dei Comuni alle Unioni - Alta Valnure , e Valnure e Valchero.

Non vi è dubbio che in questi territori siamo in presenza di una situazione certo articolata ma anche molto interessante.

I Comuni di Podenzano e Vigolzone, allo stato attuale delle cose, possono contare su una Unione ben strutturata e che fra i vari servizi conferiti ne contempla alcuni che sono "contigui" al servizio urbanistica e agli uffici tecnici:

- l'edilizia residenziale pubblica;
- la protezione civile;
- il SUAP.

Forse si spiega così, cioè con il trasferimento in Unione di alcune figure tecniche, anche l'attuale limitato (insufficiente) organico dei due Comuni se rapportato agli adempimenti tecnici che gli Enti conservano al loro interno.

Il Comune di Ponte dell'Olio è compreso invece nell'Unione Alta Valnure, Unione meno strutturata dell'altra e che gestisce quali servizi "attigui" ai servizi tecnici e all'urbanistica soltanto il SUAP e la protezione civile.

Nell'attuale situazione, e stante la recente approvazione in tutti e tre i Comuni dei rispettivi PSC, appare sicuramente difficoltoso procedere in tempi brevi all'adozione di uno strumento urbanistico per il nuovo Comune, soprattutto se la fusione avviene a tre Comuni, piuttosto che a due.

Infatti la particolarità del territorio di Podenzano, la sua struttura produttiva e industriale, la sua collocazione periferica rispetto al Comune capoluogo, pongono questo Comune in un contesto strategico/territoriale sostanzialmente diverso da quello

⁷ La data indicata è quella relativa all'adozione della versione attualmente vigente.

degli altri due, con i quali le interazioni rimangono forti, ma soprattutto collegate ai problemi ambientali, idrogeologici e della qualificazione dei comparti dell'agricoltura e del turismo.

Sia nel caso della fusione a due Comuni che a tre, è auspicabile, invece, che il servizio urbanistica, così come prevede il D.L. 78/2010 per i piccoli Comuni, ma anche la L.R. 21/2012, sia trasferito in Unione e in questa sede siano individuati appropriati strumenti urbanistici di "area vasta".

Solo in questo modo sarà possibile anche strutturare un servizio che svilupperà delle competenze specifiche, favorendo la specializzazione del personale piuttosto che la polifunzionalità.

Dalle informazioni ricevute sul personale e sui carichi di lavoro, sia la fusione a due Comuni, sia la fusione a tre Comuni, eseguendo una semplice "sommatoria" degli addetti, non porterebbe a una nuova e più efficace strutturazione funzionale dei servizi tecnici, dell'urbanistica, dell'ambiente e del territorio.

Ciò premesso, l'adozione di uno strumento urbanistico unico resta un possibile obiettivo da realizzare, di importanza strategica sul piano politico e sociale, e sul piano economico.

L'adozione di uno strumento urbanistico unico potrebbe permettere:

- la redazione di un unico Quadro conoscitivo di area vasta;
- la standardizzazione delle tematiche afferenti alla strumentazione urbanistica, quali p.e. zonizzazione acustica, microzonizzazione sismica, studi di invarianza idraulica, aspetti geologici, carta delle potenzialità archeologiche, reti tecnologiche, sistema delle tutele storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali, studi sulla mobilità;
- la gestione unitaria della cartografia di base;
- la redazione di documenti di VAS, VALSAT, e studi d'incidenza a corredo degli strumenti urbanistici comunali;
- l'uniformazione dei Regolamenti Urbanistici ed Edilizi secondo le direttive e gli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna.


Per queste ragioni, nelle pagine che seguono si suggeriscono due possibili percorsi di unificazione per la realizzazione di una pianificazione urbanistica unica.

Le ipotesi del percorso di unificazione

a. a fusione avvenuta

Questa prima ipotesi di percorso prevede l'inizio delle attività di redazione del PSC a fusione avvenuta, da elaborarsi nel contesto della nuova struttura tecnico – urbanistica costituita dall'aggregato delle tre strutture preesistenti.

Lo schema che segue ne evidenzia l'iter:



Punti di forza:

- » Elaborazione del piano in una struttura tecnica unitaria costituita nel nuovo Comune;
- » Minore complessità di gestione delle relazioni istituzionali (un unico Comune coinvolto);
- » Eventuale possibilità di finanziare il nuovo PSC con i contributi statali/regionali per la fusione.

Punti di debolezza:

- » Notevole complessità gestionale dell'ufficio urbanistica che, oltre alla inevitabile fase di riorganizzazione ed assestamento "post fusione", si trova a gestire tre diversi strumenti urbanistici tra loro difformi per cartografia, regolamentazione e, soprattutto, coerenza della pianificazione.

b. in parallelo al percorso di fusione

Una seconda soluzione prevede l'attivazione del iter di redazione del PSC "intercomunale" parallelamente al percorso di fusione.

Di fatto gli enti attivano "ante-fusione" la redazione di un piano unitario la cui elaborazione parte dall'assunzione dei tre Quadri Conoscitivi e dalla loro eventuale integrazione o aggiornamento.


I Comuni interessati possono quindi indire la Conferenza di Pianificazione: a questo punto, la pianificazione nei diversi Enti può dirsi sostanzialmente "allineata".

Al termine della conferenza, l'adozione del PSC e del RUE fa attivare la salvaguardia degli strumenti urbanistici ancora vigenti nei singoli comuni.

L'iter prosegue con la pubblicazione, con la raccolta delle osservazioni, e con le controdeduzioni e con l'approvazione.

L'ipotesi elaborata prende in considerazione la possibilità di procedere all'approvazione del PSC nel Consiglio del nuovo Comune, che di fatto può assumere il precedente piano intercomunale come unico piano comunale e, quindi, approvarlo e renderlo vigente immediatamente dopo la nascita del nuovo Ente.

Lo schema seguente illustra il percorso:



Punti di forza:

- » Alto valore istituzionale e politico del percorso di pianificazione “ante-fusione” in relazione col complessivo iter della fusione;
- » Minori complessità tecnico procedurali, per il fatto che l'ufficio di piano elabora il nuovo PSC collaborando, per la maggior parte del percorso, con uffici urbanistici consolidati;
- » Minori complessità gestionali e procedurali per il nuovo ufficio urbanistica “post-fusione”;
- » Tempi più ristretti per l'elaborazione del POC del nuovo Comune
- » Minori disagi per i cittadini e per le imprese nel contesto delle relazioni con il nuovo Comune.

Punti di debolezza:

- » I Comuni interessati hanno tutti un PSC piuttosto recente;
- » La scansione delle fasi previste deve essere basata su una pianificazione dei tempi e una armonizzazione dei due iter (fusione e PSC) molto complessa;
- » Il finanziamento del nuovo PSC, in assenza di contributi esterni, è interamente a carico dei Comuni;



CONCLUSIONI

Lo Studio di fattibilità, articolato nelle due diverse ipotesi (fusione a due e a tre Comuni), fornisce gli elementi per valutare politicamente le opportunità e le criticità di una fusione a tre Comuni - Podenzano, Ponte dell'Olio e Vigolzone - oppure a due Comuni - Ponte dell'Olio e Vigolzone.

L'analisi di fattibilità, a due e a tre Comuni, ha riguardato sia l'andamento demografico e la struttura economica dei territori, che la configurazione dei servizi. Sono state inoltre rilevate, attraverso interviste e focus group, le valutazioni sulle due ipotesi di fusione dei Sindaci e della ricca articolazione sociale e del volontariato operante nei Comuni.

Dallo Studio non emergono elementi strutturali e valutazioni assolutamente contrarie a una fusione a tre Comuni.

Tuttavia, la fusione a due Comuni (Ponte dell'Olio e Vigolzone) trova sicuramente maggiore possibilità di attuazione se si tengono in considerazione gli elementi di criticità che emergono, per la fusione a tre Comuni, dalla analisi particolareggiata di alcuni servizi e dai rilievi dei Sindaci e degli stakeholder.

In sintesi, queste le criticità rilevate:

- la dimensione demografica del Comune di Podenzano, rispetto agli altri due Comuni, evidenzia una popolazione che da sola raggiunge il 50% del totale dei tre Comuni (pag. 17 dello Studio). È stato rilevato che tale dimensione potrebbe rappresentare una forte criticità sia per quanto riguarda l'espletamento del referendum, che per quanto riguarda un giusto equilibrio della rappresentanza istituzionale dei territori nell'ambito del Comune unico.

- nei pronunciamenti degli stakeholder è stato sottolineato, come emerge anche dall'analisi del tessuto economico del territorio (pagg. 24-26 dello Studio), che la struttura economica del Comune di Podenzano è ben diversa da quella degli altri due. Podenzano, infatti, ha una forte caratterizzazione industriale che ne fa quasi una periferia del Comune capoluogo, con tutte le problematiche territoriali, industriali, di esigenze di servizi che ne derivano.

Si rileva inoltre, a questo proposito, che durante i focus group le uniche voci contrarie alla fusione a tre Comuni sono state di alcuni rappresentanti delle categorie economiche del Comune di Podenzano.

- per quanto riguarda la dimensione economico-finanziaria, gli elementi di criticità emergenti, nella valutazione di una fusione a tre Comuni, riguardano:

1. l'aliquota di addizionale IRPEF (tabella a pag. 42 dello Studio), che nel caso di Podenzano (0,3) risulta essere la metà di quella applicata negli altri due Comuni (Ponte dell'Olio:0,6; Vigolzone:0,68);
2. il più basso livello, per quasi tutti i tributi, delle aliquote del Comune di Podenzano (tabelle analitiche alle pagg. 43-44 dello Studio);
3. l'indebitamento dei due Comuni, Ponte dell'Olio e Vigolzone, a fronte del fatto che Podenzano al 31 dicembre 2014 registra un debito residuo pari a 0 (tabelle a pag. 46 dello Studio);

4. la consistenza di cassa al 1 gennaio 2015 del Comune di Podenzano, decisamente alta rispetto a quella degli altri due Comuni (pag. 52 dello Studio).

- per quanto riguarda la gestione del personale, sia nel caso di una fusione a due Comuni, che nel caso di una fusione a tre Comuni, si rileva l'opportunità di una configurazione del servizio nell'ambito di una gestione associata in Unione, l'unica configurazione che possa veramente garantire il raggiungimento di obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia del servizio stesso (pag. 60 dello Studio).


- relativamente ai servizi sociali, entrambe le ipotesi di fusione, a due e a tre Comuni, risultano realizzabili, ma una fusione a due Comuni sarebbe sicuramente più semplice da realizzare in primis in ragione del fatto che tra i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone sono già in atto forme di collaborazione.

Si evidenzia inoltre nello Studio che:

1. la fusione a tre Comuni determinerebbe "una maggiore complessità dei rapporti tra le due istituzioni scolastiche e il Comune unico risultante dalla fusione, con probabili iniziali difficoltà ad assicurare sia l'omogeneità degli interventi di qualificazione del sistema scolastico sia la realizzazione di legami più forti tra Scuola autonoma e Comune", nell'ambito delle opportunità che definisce l'art. 9, comma 4 del Regolamento sull'Autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) (pag. 69 dello Studio);

2. la fusione a tre Comuni determinerebbe, per quanto riguarda il trasporto scolastico, una maggiore complessità nella riconfigurazione del servizio, "rendendo necessaria una revisione degli stradari e delle corse per ordini di scuola e in relazione al tempo scuola dei due Istituti Comprensivi interessati al servizio" (...) "la rete scolastica di Podenzano unita alla superficie del suo territorio rendono più difficile il contenimento della spesa e anche l'attuazione di esperienze quali il pedibus sperimentato a Ponte dell'Olio e Vigolzone" (pag. 69 dello Studio).

- per quanto concerne, infine, l'urbanistica, sia nel caso della fusione a due Comuni che nel caso della fusione a tre Comuni si ritiene opportuno, per una adeguata configurazione del servizio, che questo venga conferito in Unione. Di particolare complessità risulta la predisposizione di un unico strumento urbanistico, soprattutto nel caso di una fusione a tre Comuni, in quanto "la particolarità del territorio di Podenzano, la sua struttura produttiva e industriale, la sua collocazione periferica rispetto al Comune capoluogo, pongono questo Comune in un contesto strategico/territoriale sostanzialmente diverso da quello degli altri due, con i quali le interazioni rimangono forti, ma soprattutto collegate ai problemi ambientali, idrogeologici e della qualificazione dei comparti dell'agricoltura e del turismo" (pagg. 79 e 80 dello Studio).



Studio di fattibilità
per la fusione dei Comuni
di Podenzano, Vigolzone
e Ponte dell'Olio
Allegati



ITER NORMATIVO E ATTI COSTITUTIVI

Il processo di fusione tra Comuni è regolato da tre fondamenti normativi:

- a) Costituzione Italiana, art. 133, comma 2;
- b) Legge Regionale n. 24 del 8 luglio 1996 e successive modifiche;
- c) Legge Regionale n. 34 del 22 novembre 1999 e successive modifiche.

In ordine d'importanza è quindi necessario analizzare il dettame della Carta Costituzionale che all'art. 133, comma 2, riporta la seguente disposizione:
"La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

La Costituzione dunque affida alla Regione il compito e la competenza di istituire e di normare l'iter di istituzione di creazione di nuovi Comuni e, in secondo luogo, sancisce l'obbligo di sentire le popolazioni interessate tramite lo strumento del Referendum Consultivo.

Alle disposizioni costituzionali si collegano le due già citate leggi regionali, la L.R. 24/96, che stabilisce le *"Norme in Materia di Riordino Territoriale e di Sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni"*¹ e la L.R. 34/99, *"Testo Unico in materia di Iniziativa Popolare, Referendum e Istruttoria Pubblica"*².

Disposizioni e presupposti generali

A livello generale, come appunto indicato dalla Costituzione, è importante sottolineare che l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione è disposta con legge regionale (art. 2, L.R. 24/96). Viene quindi affidato al territorio, con riferimento ai Consigli provinciali e comunali coinvolti e alle iniziative popolari, il ruolo di promotori dell'iniziativa di un iter procedurale che rimane in capo alla Regione (e ai suoi diversi Organi in seguito specificati) la quale mantiene degli ambiti di discrezionalità successivamente illustrati.

L'istituzione di nuovi Comuni può riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia. Inoltre la legge prevede che il nuovo Comune istituito debba avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, a meno che non si tratti di nuovo ente nato dal processo di fusione di Comuni precedenti.

Inoltre il processo di fusione deve rispondere ad obiettivi di sviluppo organizzativo, di gestione dei servizi e funzioni e deve tendere ad individuare ambiti territoriali che per *"ampiezza, entità democratica e attività produttive, consentono un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio"* (art. 3 L.R. 24/96).

Un'ultima considerazione di carattere generale riguarda le spese per lo svolgimento del referendum consultivo che, sulla base del comma 10 dell'art. 12, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base dei criteri e modalità stabiliti da specifico decreto del Presidente della Giunta regionale. Questo comma non ha mai trovato una concreta applicazione, di conseguenza si è sempre fatto riferimento all'art. 48 della già citata L.R. 34/99 e successive modifiche, che in ogni caso conferma il rimborso, per i Comuni, delle spese sostenute per le attività legate al Referendum.

¹ Nella trattazione si terrà conto delle modifiche apportate nello specifico dalla L.R. 22/97, L.R. 35/07, L.R. 11/01, L.R. 22/11.

² Nella trattazione si terrà conto delle modifiche apportate nello specifico dalla L.R. 8/06; L.R. 8/08.

A. L'iniziativa legislativa

L'art. 8 L.R. 24/96 (a cui si farà riferimento ove non ulteriormente specificato) stabilisce che l'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni può essere esercitata:

- a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dello Statuto Regionale art. 18³ (secondo il quale sono promotori di progetto di legge almeno cinquemila elettori, ciascun Consiglio provinciale, uno o più Consigli comunali che - singolarmente o complessivamente - rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti);
- b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Regionale (per il quale, oltre i casi sopra citati, può esercitare iniziativa di legge ciascun Consigliere regionale).

Successivamente all'enunciazione generale la legge provvede a specificare ulteriormente alcune fattispecie relative all'iniziativa legislativa:

- indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata dei due terzi (art. 6 comma 4 del TUEL⁴) possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura;
- l'istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati.

B. Analisi dell'iniziativa e delibera della Giunta regionale

Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e "nel caso deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Assemblea Legislativa il corrispondente *Progetto di Legge*" (art. 8 comma 4).

A questo proposito, oltre alla deliberazione della Giunta, sarà inviata ed esaminata dall'Assemblea Legislativa anche:

- la «*Relazione di Accompagnamento*» in cui deve essere specificata:
 - l'eventuale conformità alle indicazioni del Programma di Riordino Territoriale;
 - la descrizione dei confini del nuovo Comune;
 - l'obiettivo sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali;
- la dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate, nel caso in cui l'istanza comunale sia stata proceduta dal referendum consultivo comunale.

La Relazione di Accompagnamento costituisce quindi un documento estremamente importante in quanto, entrando nel merito tecnico del processo di fusione, svolge la funzione di orientamento alla decisione dell'Assemblea Legislativa. La redazione è affidata agli uffici regionali, in particolare al «Servizio Affari Istituzionali delle Autonomie Locali», che di concerto con le strutture comunali coinvolte nella fusione procede alla sua stesura.

³ Statuto Regionale definito con la L.R. 13 del 31 marzo 2005

⁴ TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg. N 267 del 18 agosto 2000

C. Dal Progetto di Legge alla Consultazione Popolare

Una volta che la Giunta Regionale ha deliberato favorevolmente, e presentato all'Assemblea Legislativa il Progetto di Legge di costituzione da fusione di un nuovo Comune, è previsto dalla legge 24/96 un passaggio intermedio volto a raccogliere i pareri degli altri Enti Locali presenti sul territorio interessato.

In particolare dopo 8 giorni dal deposito del Progetto di Legge, lo stesso viene trasmesso ai Comuni e alle Province interessate (nel caso in cui non siano i promotori dell'iniziativa) che avranno la possibilità di esprimere in merito un parere.

Trascorsi 60 giorni senza la produzione del parere richiesto l'iter prescinde dallo stesso e prosegue coinvolgendo la Commissione consiliare competente, che esamina – nell'arco dei successivi 15 giorni – il Progetto di Legge (e gli eventuali pareri) e redige la propria relazione.

La documentazione torna quindi all'Assemblea Legislativa che obbligatoriamente dispone (anche in ottemperanza al già citato art. 133 della Costituzione) il Referendum Consultivo nei casi citati dall'art. 11, comma 1:

- a) quando la proposta di modifica (e quindi di fusione) è conforme al Programma di Riordino Territoriale,
- b) quando su un progetto di iniziativa popolare sono state raccolte un numero significativo di firme di elettori a sostegno della proposta⁵.

Nel caso in cui non ricorrano queste due condizioni, il referendum costituisce una facoltà dell'Assemblea Legislativa che, esaminata la documentazione (pareri, relazione di accompagnamento, ecc.) decide se procedere o meno. Nel caso in cui l'Assemblea Legislativa deliberi di non indire il referendum, il progetto si deve intendere definitivamente non approvato e l'iter viene concluso.

Infine, non si procede alla consultazione popolare anche nel caso in cui l'iniziativa legislativa di uno o più Comuni "dia atto di essere stata preceduta – nell'anno precedente – da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata all'Assemblea Legislativa, tutte le popolazioni interessate" (art. 11 comma 5).

D. Lo svolgimento del Referendum Consultivo

Nel caso in cui venga indetta la consultazione popolare la normativa prevede una serie di indicazioni finalizzate a regolare sia le modalità sia la tempistica della stessa.

L'Assemblea Legislativa nel momento in cui delibera il referendum deve anche definire contestualmente il testo del quesito da sottoporre alla consultazione nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati ad esprimersi.

Successivamente, e sulla base di quanto disposto dall'Assemblea, il Presidente della Regione deve entro i dieci giorni successivi indire tramite proprio decreto il referendum, all'interno del quale oltre al testo definitivo del quesito viene anche specificata la data di convocazione degli elettori.

Con riferimento alla tempistica, la legge regionale dispone un'articolata casistica che a seguire si riassume:

⁵ Nello specifico quando le firme di elettori raccolte rappresentino:
la maggioranza della popolazione interessata, qualora la il totale della popolazione coinvolta risulti inferiore ai 5.000 elettori;
il 30% della popolazione interessata, nel caso questa risulti superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000, ed in ogni caso almeno 2.500 firme;
il 25% della popolazione interessata, nel caso questa risulti superiore a 10.000 abitanti e fino a 20.000, ed in ogni caso almeno 3.000 firme;
il 15% della popolazione interessata, nel caso questa risulti superiore a 20.000, ed in ogni caso almeno 5.000 firme.

- il Presidente della Regione convoca gli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto che indice il referendum;
- nel caso in cui il decreto dia emesso dopo il 1 aprile, il periodo utile per l'indizione del referendum decorre dal successivo 15 settembre (viene quindi stabilito un periodo maggiore per il riconoscimento della pausa estiva).

Le attività legate al referendum sono sospese nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea Legislativa e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea; inoltre sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea Regionale, in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea stessa.

Il comma 5 dell'art. 12 dispone anche che se "nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori siano indette elezioni politiche o le elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi della data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata [...] contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa vigente [...]. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati".

La legge indica infine la necessità di costruire entro il ventesimo giorno antecedente a quello del Referendum, l'Ufficio Centrale Circostrizionale e affida all'Ufficio Provinciale la proclamazione dei risultati della consultazione.

Risulta importante in questa fase, con riferimento allo svolgimento reale del Referendum, l'indicazione del comma 9 dell'art. 12, il quale rimanda alla normativa regionale in materia⁶, per tutti gli aspetti da essa non specificatamente disciplinati e ricorda che il risultato è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto di voto che vi hanno partecipato (assenza di quorum).

E. Esito del Referendum e deliberazione definitiva

L'esito referendario viene elaborato sia nel risultato complessivo sia per ciascuna parte del territorio coinvolta e viene formalizzato dall'Ufficio Provinciale in uno specifico Verbale inviato successivamente al Presidente della Giunta Regionale. Quest'ultimo ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e lo invia al Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Dalla pubblicazione degli esiti referendari, l'Assemblea Legislativa ha 60 giorni di tempo per deliberare definitivamente sulla Proposta di Legge.

Il Consiglio regionale quindi ha la facoltà di sancire l'istituzione del nuovo Comune tramite l'approvazione della «Legge istitutiva di nuovi Comuni», nel rispetto dei seguenti criteri (art. 14):

- a. il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio;
- b. per il Comune di nuova istituzione rimangono in vigore i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni d'origine sino a quanto non vi provveda direttamente il nuovo Comune.

⁶ In primis quindi si fa riferimento alla già citata Legge Regionale n. 34 del 1999 e successive modifiche apportate dalla L.R. 8/2006 e L.R. 8/2008.

La Regione delega alla Provincia competente per territorio, la facoltà di supervisionare e di regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune.

F. L'istituzione del nuovo Comune

Le fasi successive all'istituzione del nuovo Comune una volta approvata la legge regionale, sono attualmente oggetto di analisi e di definizione da parte della Regione Emilia-Romagna.

E' bene ricordare infatti, che non esistono precedenti relativi ai processi conclusi di fusione e, per questo, si rendono necessari approfondimenti procedurali. È inoltre da considerare che questa disamina richiede il coinvolgimento (peraltro già avviato) del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento alla trattazione degli aspetti elettorali che riguarderanno il nuovo Comune e per tutti gli altri elementi che devono essere regolati con competenza statale (ad esempio la nomina prefettizia di un Commissario per la gestione del nuovo Comune dalla sua istituzione alle elezioni del primo Sindaco).



COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DEL FUTURO COMUNE UNICO

Nella seguente tabella si riporta la composizione degli organi comunali - Consiglio e Giunta - così come definita dal d.l 138/2011 e ss.mm.

Comuni interessati da fusione	abitanti	consiglieri (escluso il Sindaco)	assessori
Ponte dell'Olio e Vigolzone	9.099	12	4
Podenzano, Ponte dell'Olio e Vigolzone	18.284	16	5



COMUNE UNICO, CAMBI DI INDIRIZZO E VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

La creazione di un nuovo Comune a sostituzione degli attuali Enti locali comporta – tra le principali conseguenze – l'unificazione dei servizi di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale e il complessivo cambio di indirizzo per tutti i residenti e gli operatori economici attivi sul territorio dell'Ente unico.

Di seguito si propone una elencazione "di massima" delle attività e degli adempimenti che si rendono necessari in caso di fusione.

L'unificazione dei servizi di anagrafe, stato civile, leva ed elettorale

I servizi di anagrafe e stato civile, di competenza statale (così come stabilito dall'art. 117 della Costituzione, che prevede nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato, e dal D.L. 300/1999, che ha attribuito la funzione di vigilanza e di indirizzo in capo al Ministero dell'Interno), sono gestiti dal nuovo Comune (sia il Dpr. 396/1989, contenente in nuovo ordinamento dello stato civile, sia la Legge 1228/1954 e il relativo regolamento di esecuzione Dpr. 223/1989 in materia di anagrafe stabiliscono che in ogni Comune vi è un ufficio di stato civile e di anagrafe), e il titolare delle relative funzioni è il Sindaco del nuovo Comune, quale ufficiale di governo (art. 14 D.L. 267/2000).

L'istituzione di un ufficio unico comporta l'integrazione delle banche dati degli attuali Comuni per gli atti e i documenti anagrafici e per lo schedario della popolazione, nonché per gli atti di stato civile, le liste di leva e ancora per i dati relativi alle liste elettorali, all'albo degli scrutatori e all'albo dei giudici popolari.

Cambi di indirizzo per variazione toponomastica

Le conseguenze che maggiormente impattano sulla popolazione residente e sugli operatori economici riguardano il cambio degli indirizzi per la variazione toponomastica che segue alla nascita di un nuovo Comune.

In particolare, si possono prevedere due distinti momenti di variazione toponomastica:

1. alla data di istituzione del Comune unico avviene la modifica di tutti gli indirizzi per variazione del Comune di residenza
2. in fase di revisione toponomastica di strade e piazze vengono eliminate le duplicazioni che si andranno inevitabilmente a creare fondendo i due Comuni.

Se per quanto concerne il primo punto è chiara la data di variazione della toponomastica, la revisione successiva indicata al secondo punto rimane a discrezione del nuovo Ente.

In entrambi i casi, per ridurre il temporaneo disagio ai cittadini residenti e agli operatori economici, devono essere attivate procedure d'ufficio che consentano di aggiornare le registrazioni amministrative più importanti e quelle relative alle utenze principali.

Restano a carico dei cittadini e degli operatori economici la comunicazione e l'utilizzo del nuovo indirizzo nell'ambito della vita privata per i primi, e in relazione all'attività aziendale per i secondi.

Inoltre, può essere richiesto in ogni momento al Comune il rilascio di specifiche attestazioni relative alla variazione di indirizzo.

Il Comune deve inviare una comunicazione di variata toponomastica a tutti i residenti e gli operatori economici, indicante il cambiamento di indirizzo e le principali informazioni presentate di seguito.

Anagrafe e servizi correlati

Il Comune registra direttamente la variazione toponomastica nell'archivio anagrafico. Per carta d'identità, licenza di pesca, porto d'armi e tesserino di caccia il cambio di denominazione di indirizzo non comporta aggiornamento o sostituzione dei documenti già rilasciati. Il nuovo indirizzo sarà indicato sul documento rilasciato in occasione di sostituzione di quello scaduto.

Patente di guida e carta di circolazione

Il Comune invia a ciascun residente con più di sedici anni di età una apposita dichiarazione, da conservare insieme alla patente di guida e alla carta di circolazione, senza necessità di altri adempimenti (come previsto dalla circolare del Ministero dei trasporti del 16 aprile 1994 n. 6919 – 6917/4600, poiché non vi è un trasferimento di residenza).

Le aziende proprietarie di autoveicoli allegano, analogamente, copia della comunicazione di variazione inviata dal Comune a ciascuna carta di circolazione, conservando a parte l'originale.

Per tutti i casi precedentemente elencati, in occasione del primo rinnovo o rifacimento della patente di guida o della carta di circolazione deve venire dichiarato obbligatoriamente il nuovo indirizzo.

Passaporto

I passaporti non recano indicato l'indirizzo di residenza, pertanto non devono essere attivate procedure per la modifica degli stessi.

Servizio sanitario

Il Comune trasmette direttamente all'Azienda sanitaria di riferimento i dati aggiornati relativi ai cittadini residenti.

Servizio postale

Il Comune informa della variazione toponomastica il Centro operativo postale di Poste Italiane Spa, il quale provvederà ad instradare al nuovo indirizzo la corrispondenza ed i pacchi inviati.

Utenze per gas, energia elettrica, acquedotto e rifiuti

Il Comune trasmette la modifica della toponomastica (attraverso una tabella di raffronto o una comunicazione analoga) ai diversi gestori dei servizi richiamati nel titolo, i quali provvederanno a variare il proprio indirizzario delle utenze.

Utenze telefoniche

La variazione dell'indirizzo deve essere comunicata da ogni abbonato al proprio gestore del servizio telefonico.

Camera di commercio e Albo delle imprese artigiane

Il Comune invia alla Camera di commercio una comunicazione di variazione di indirizzo riguardante ciascuna impresa insediata nel territorio comunale. L'Ente camerale annota le variazioni per l'attività di sua competenza, tra cui l'Albo delle imprese

artigiane, senza alcuna spesa a carico dell'azienda, anche nel caso in cui il cambiamento toponomastico riguardi la sede principale.

Archivio provinciale delle imprese agricole

Il Comune invia all'Ente provinciale competente una comunicazione di variazione relativa ad ogni coltivatore diretto o azienda agricola presenti sul territorio comunale. L'Ente provvederà a annotare le variazioni per le attività di sua competenza.

Albi professionali

I liberi professionisti devono provvedere direttamente a comunicare ogni variazione al rispettivo Albo di riferimento.

Agenzia delle entrate

La richiesta di variazione dei dati deve essere comunicata all'Agenzie delle entrate da ciascuna azienda, presentando un apposito modulo sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante. La procedura è gratuita.

SINTESI VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

Riepilogo delle variazioni in merito alle registrazioni amministrative e alle utenze principali

Variazioni	Per i cittadini residenti	Per gli operatori economici
<i>Servizi anagrafici</i>	I documenti vengono aggiornati col nuovo indirizzo al momento del rinnovo	
<i>Patente di guida e carta di circolazione</i>	Il Comune invia a tutti i cittadini con più di sedici anni comunicazione da conservare con patente e carta di circolazione	Il Comune invia alle aziende proprietarie di autoveicoli comunicazione da conservare con patente e carta di circolazione
<i>Passaporto</i>	Non ci sono variazioni	
<i>Servizio sanitario</i>	Il Comune comunica la variazione all'Azienda sanitaria	
<i>Servizio postale</i>	Il Comune comunica la variazione al COP di Poste italiane	Il Comune comunica la variazione al COP di Poste italiane
<i>Utenze per gas, energia, acquedotto e rifiuti</i>	Il Comune comunica le variazioni ai gestori dei servizi	Il Comune comunica le variazioni ai gestori dei servizi
<i>Utenze telefoniche</i>	La comunicazione di variazione è a carico dell'utente nei confronti del proprio gestore telefonico	La comunicazione di variazione è a carico dell'utente nei confronti del proprio gestore telefonico
<i>Camera di commercio e Albo imprese artigiane</i>		Il Comune comunica all'Ente la variazione toponomastica.
<i>Archivio provinciale imprese agricole</i>		Il Comune comunica all'Ente la variazione toponomastica.
<i>Albi professionali</i>		La comunicazione di variazione è a carico del libero professionista nei confronti del proprio Albo di riferimento
<i>Agenzia delle entrate</i>		La richiesta di variazione deve essere presentata da ciascuna azienda.



PIANO DI COMUNICAZIONE

La fusione di Comuni rappresenta in primo luogo una importantissima proposta politica e organizzativa, che mira a creare una nuova identità territoriale. L'iter istituzionale che conduce verso la fusione prevede che siano i cittadini residenti a esprimere il loro parere in merito alla decisione, attraverso l'utilizzo strumento referendario.

Affinché la cittadinanza possa esprimere consapevolmente il proprio voto, si rende importantissima la decisione di costruire un percorso informativo e comunicativo che faccia conoscere in modo approfondito e dettagliato tutti gli elementi legati al progetto di fusione, dagli aspetti burocratici a quelli di prospettiva di sviluppo per i territori coinvolti.

La redazione di un Piano di Comunicazione rappresenta lo strumento più idoneo per dare coerenza all'insieme di attività informative da predisporre, e delinea un impegno temporalmente delimitato e fortemente mirato a raggiungere i target identificati attraverso un coordinamento degli strumenti e l'implementazione di un presidio costante delle attività.

Il Piano, nel riassumere i principali impegni comunicativi che verranno affrontati, resta inteso come strumento flessibile e quindi in grado di accogliere variazioni, integrazioni ed evoluzioni che dovessero sorgere nel tempo.

La redazione del Piano di Comunicazione relativo alle attività di comunicazione e informazione per il processo di fusione dei Comuni di Bobbio e Coli risponde all'esigenza di definire contenuti, modalità, strumenti e risorse della comunicazione.

Nel Piano sono state individuate le linee programmatiche generali, le quali vengono poi declinate in specifiche azioni di intervento, che definiscono poi target, obiettivi, strumenti, tempi e modalità di analisi del ritorno in termini di efficacia.

La messa a punto delle procedure per la verifica dell'attuazione del Piano e per eventuali interventi correttivi è prevista in capo ad un presidio costante delle attività di comunicazione, così come indicato al successivo paragrafo 2.3.

Linee programmatiche generali

Il Piano di Comunicazione si ispira ad alcune linee programmatiche generali, che rappresentano i principi guida per ogni attività di comunicazione:

Pianificazione: il Piano di Comunicazione rappresenta lo strumento e nel contempo la sintesi di tutte le iniziative di informazione e di comunicazione, al fine di poter dar corpo ad un profilo univoco e strutturato per la loro programmazione, per individuare i mezzi, i contenuti e le forme più idonei in relazione agli obiettivi prefissati e ai diversi destinatari.

Promozione (unitarietà d'immagine): le informazioni diffuse e scambiate e i materiali di comunicazione contribuiscono a costruire l'immagine "percepita" delle amministrazioni e del valore del percorso di fusione promosso. L'unitarietà e la qualità dell'immagine consentono proprio di facilitare il processo comunicativo.

Uniformità dell'informazione: l'insieme delle attività di informazione e comunicazione deve essere coordinata e integrata in una strategia di comunicazione coerente e condivisa tra le tre amministrazioni comunali.

Diritto di accesso: la pubblica amministrazione deve permettere ai cittadini di ottenere il massimo di informazioni in modo accessibile, rapido e trasparente. A tal fine i Comuni si impegnano, con la propria struttura operativa, a garantire il diritto di accesso e partecipazione dei cittadini, anche attraverso un miglioramento nei percorsi di comunicazione interna, favorendo la semplificazione e l'informatizzazione delle informazioni.

Permane la finalità pubblica di ampliare la gamma delle informazioni e degli strumenti utilizzati, realizzando supporti informativi dedicati ai diversi pubblici di riferimento (cittadini, associazioni, volontariato, associazioni di categoria e sindacali, e così via).

Gli obiettivi di comunicazione

Obiettivo principale delle due amministrazioni comunali è la costruzione di un percorso informativo complessivo pubblico in merito alla proposta di fusione, che possa creare consapevolezza nella popolazione, in vista del referendum.

Infatti, nella fase che precede il referendum, tutte le attività avranno ad oggetto la massima diffusione di informazioni relative alla proposta di fusione, ai percorsi istituzionali, al futuro assetto dell'ente unico, alle opportunità e alle criticità della fusione, e così via.

Dunque scopo principale del Piano di comunicazione è fare in modo che *i diversi target si avvicinino al referendum con la massima consapevolezza in merito alla scelta a cui sono chiamati.*

Questo obiettivo è raggiungibile costruendo un sistema di comunicazione integrato che permetta da un lato di migliorare la comunicazione interna e interistituzionale (ovvero tra le due amministrazioni comunali), poiché non è possibile rivolgersi all'esterno con efficacia senza avere all'interno una condivisione di obiettivi e valori e, in secondo luogo, di interagire con i pubblici esterni all'ente, profilati in base alle esigenze specifiche di massimizzazione dell'informazione.

A tal fine il piano di comunicazione si prefigge l'obiettivo di integrare tutte le attività e gli strumenti di comunicazione attraverso la definizione di una comune strategia, che sia in grado di garantire la coerenza degli obiettivi di comunicazione con i fini e i programmi generali stabiliti dalle amministrazioni.

Obiettivo di questo approccio integrato è quello di dare omogeneità ai contenuti dei differenti messaggi in relazione ai diversi pubblici di riferimento, per consentire:

- * la creazione di un profilo di comunicazione continuativo, coerente e riconoscibile;
- * l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini;
- * la razionalizzazione delle risorse disponibili e la loro ottimale finalizzazione.

Comunicare la fusione: un progetto di coordinamento

Il Piano di comunicazione non è un documento astratto: per essere efficace richiede un adattamento agli elementi peculiari del contesto in cui trova attuazione. Per questo sono imprescindibili alcune considerazioni in merito all'oggetto della comunicazione, allo scenario in di riferimento, ai target da raggiungere e a diversi strumenti e competenze, già presenti all'interno delle amministrazioni comunali, che possono essere messe in coordinamento per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Analisi di scenario

Qualunque azione coordinata di comunicazione – integrando, come già ricordato, gli aspetti sia interni sia esterni – non può prescindere da una fase valutativa iniziale, che aiuti a tratteggiare lo scenario per meglio definire azioni, risultati attesi e attività di valutazione degli *outcome*.

La prima fase del Piano di Comunicazione ha come fine il calare le priorità strategiche in priorità comunicative, trasferendo i valori che guidano l'azione politica in eventi coerenti di comunicazione che li rappresentino ed evocino fedelmente, permettendo tra l'altro il più efficace e funzionale coordinando delle scelte lessicali, stilistiche e grafiche.

In altre parole, il Piano di Comunicazione vuole che la visione che guida le scelte amministrative venga percepita – e interpretata – dalla cittadinanza e dagli *stakeholders* tutti senza distorsioni.

L'adozione degli strumenti e la declinazione peculiare delle linee generali della comunicazione sopra indicate dipenderanno poi di volta in volta dal singolo destinatario della comunicazione.

Dunque il secondo elemento di analisi concerne i target: una declinazione chiara consente una razionale selezione degli strumenti e dei messaggi di volta in volta più indicati.

Il sistema di identità visiva

L'insieme delle informazioni scambiate dai due Comuni e ogni tipo di comunicazione in generale contribuiscono in modo determinante a costruire l'immagine percepita da parte dei dipendenti, dei cittadini e dall'ambiente circostante.

Al fine di identificare un nuovo stile di identità visiva e di comunicazione integrata dedicata alla comunicazione inerente la fusione, si rende necessario il conferimento di una uniformità e armonizzazione a tutte le attività previste, costituendo un'identità unitaria e facilmente riconoscibile mediante l'utilizzo di precisi elementi di connotazione visiva.

Il progetto di identità visiva potrà provvedere dunque alla realizzazione di linee guida grafiche, che comprendono la progettazione (e/o la revisione) di un logo e di un format grafico flessibile, da utilizzare per qualunque messaggio diffuso – internamente o esternamente – e adattabile ad ogni strumento (documentazione ufficiale, posta, sito web, cartellonistica, ecc.).

Il presidio sulla comunicazione

Nella predisposizione di un Piano di Comunicazione coerente è ipotizzabile la realizzazione di un presidio sulla comunicazione per la durata del Piano, preferibilmente da porre in capo ad un sindaco delegato. L'incarico dovrebbe concernere l'efficientamento della comunicazione interna ed esterna, utilizzando uno staff di personale in rete nell'ottica di:

- presidiare le attività di comunicazione interna e interistituzionale;
- coordinare la comunicazione esterna, mettendo in sinergia ed aggiornando gli strumenti informativi già presenti, le attività di URP e Ufficio stampa, e predisponendo una campagna informativa *ad hoc*.

Comunicazione interna

Un'efficiente comunicazione interna e interistituzionale è il presupposto per una comunicazione esterna funzionale e efficace. Se le varie componenti dell'amministrazione comunicano tra loro in maniera non efficace e coerente, il risultato è una inevitabile percezione negativa del loro operato.

In prima istanza è possibile organizzare uno staff dedicato alla comunicazione, un gruppo di lavoro costituito da responsabili o loro delegati dei due enti, al fine di coordinare le attività per:

- favorire la piena comprensione da parte dei dipendenti del percorso di fusione, anche al fine di fornire le più puntuali informazioni all'esterno;
- agevolare l'accettazione e incentivare l'utilizzo dei format grafici dedicati al tema;
- garantire l'attuazione di un corretto ed efficace sistema di flussi informativi tra il personale dei due Comuni.

La comunicazione non è da considerarsi appannaggio di un settore o di un ufficio, ma parte integrante dell'azione amministrativa: per questo la conoscenza diffusa tra i dipendenti delle informazioni relative alla fusione è fondamentale per creare un'amministrazione trasparente verso la cittadinanza.

Il sito Internet

L'integrazione delle attività di comunicazione sul tema fusione non può prescindere da un corretto coordinamento tra strumenti off e on line: per questo si ritiene necessario l'inserimento di un'area specifica dedicata al percorso di fusione in ognuno dei siti comunali coinvolti.

Sarebbe inoltre molto importante creare un mini-sito appositamente dedicato, al quale i due siti istituzionali reindirizzano, in modo da ridurre le duplicazioni e dare la percezione di un percorso già univoco e coordinato.

L'interfaccia grafica dovrebbe richiamare le scelte stilistiche adottate come immagine integrata, in modo da rendere intertestualmente riconoscibili i rimandi ai documenti in formato elettronico messi a disposizione dalle pagine stesse del sito.

Inoltre, grande attenzione deve essere data all'architettura dello strumento, adattandola alle modalità di fruizione e ai bisogni informativi dei diversi target (cittadini, associazioni di categoria e sindacali, imprese, volontariato, e così via).

I rapporti con gli organi di informazione: la funzione di ufficio stampa

Per rafforzare i rapporti con la stampa locale e promuovere un'informazione corretta in tema di percorso di fusione, occorre incentivare l'attività di relazione e di comunicazione con i media. Il coinvolgimento dei media locali (stampa, tv e radio) è indispensabile per il successo delle iniziative di comunicazione sul territorio e contribuisce fortemente alla formazione dell'opinione pubblica.

Il coinvolgimento di norma può avvenire attraverso conferenze stampa, note e comunicati stampa, interviste televisive e radiofoniche, inserzioni e redazionali su giornali e riviste e accesso al calendario eventi (su web) che consente alle redazioni esterne di prendere atto delle iniziative e delle attività promosse. Inoltre, la stampa può essere invitata direttamente ai principali eventi informativi pubblici che saranno organizzati nei due Comuni.

Importante è dunque un ottimo coordinamento tra gli uffici stampa comunali, che faccia capo in ultima istanza ad un presidio delle attività di informazione ben determinato e strettamente collegato con i decisori politici. L'ipotesi è, in questo caso, quella di estendere allo staff precedentemente citato le funzioni di coordinamento tra gli uffici stampa.

Pubblicazioni comunali

I periodici comunali sono uno dei media a disposizione delle amministrazioni per informare con continuità le famiglie sulle attività del proprio ente. Strumenti di questo tipo, dalla distribuzione capillare, possono essere molto utili se messi in sinergia all'interno di una strategia coerente.

Ciascun Comune potrebbe comunicare, con la propria tradizionale veste grafica ben riconoscibile dai cittadini, una serie di informazioni coordinate sulle modalità del percorso di fusione.

In alternativa, è ipotizzabile la realizzazione di una pubblicazione monografica unica, utilizzando il nuovo format grafico elaborato, che possa arrivare a tutti, con un ricco apparato informativo sui temi già citati.

In questo secondo caso è inoltre auspicabile dare eventualmente seguito alla pubblicazione, aggiornando con un secondo numero anche lo stato di avanzamento delle attività informative e di coinvolgimento della cittadinanza.

Personale di front office

Una buona riuscita del Piano dipende anche da come gli uffici sono in grado di dare risposte soddisfacenti ai cittadini interessati ad ottenere informazioni o approfondimenti: per questo occorre preparare adeguatamente, con percorsi formativi e predisponendo risposte formalizzate, il personale impegnato in tutte le attività di front office, con particolare attenzione agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico.

LE AZIONI DEL PIANO

Classificazione delle attività

Per pianificare al meglio le attività di comunicazione si è deciso di adottare una classificazione che tiene conto della natura ed il contesto di riferimento dell'attività individuata per arrivare all'identificazione dei target e dei mezzi più idonei a raggiungerli.

Gli obiettivi individuati rispondono a diverse esigenze:

1. diffondere le informazioni, ovvero distribuire ai segmenti di pubblico destinatari le cognizioni necessarie, impiegando la gamma di azioni e di mezzi che aumentano la velocità, l'efficacia, la persistenza della comunicazione;
2. stimolare la percezione, scegliendo fra le forme di comunicazione più adatte a mettere in luce i punti di forza dei progetti e delle attività;
3. creare e cambiare le "culture", attraverso l'impiego di strumenti di raccolta di pareri, utili all'integrazione e al confronto delle idee.

Per il Piano di Comunicazione i destinatari e la loro eventuale segmentazione sono prioritari nella scelta dei mezzi con cui parlare. Le attività comunicative principali saranno oggetto di piani specifici e a questo proposito sarà necessario:

- * individuare i target primari e secondari, ovvero il pubblico principale e i pubblici potenziali;
- * i moltiplicatori, coloro che per posizione o competenze possono giocare il ruolo di legittimatori e/o "amplificatori" della comunicazione;
- * i destinatari interni del progetto, collaboratori essenziali e "cassa di risonanza" per il progetto.

Il mix di media e di azioni sarà programmato per ottenere effetti potenziali, diretti o indotti, aventi il fine di sviluppare la conoscenza e degli interventi e potenziare i processi di interpretazione da parte del pubblico.

I criteri da seguire nella scelta dei media da impiegare saranno i seguenti:

- accessibilità, facilità d'uso per il pubblico di riferimento;
- funzionalità e sostenibilità del media in relazione al target;
- la valutazione costo/contatto rispetto al segmento di pubblico interessato e il rapporto costi/benefici sociali.

Le azioni

Tutte le azioni informative e comunicative dovranno basarsi su un profilo di coordinamento dei materiali, dei supporti e dei media prodotti: è quindi fondamentale che ogni intervento non rappresenti un "a solo", anche se ben pianificato, ma sia elemento di reale comunicazione integrata, per evitare sovrapposizioni o errori di identificazione.

Il Piano di Comunicazione, per meglio raggiungere tutti i target e tutti gli obiettivi prefissati, si organizza in azioni specifiche, cadenzate con una efficace distribuzione temporale.

AZIONE 0 - IL PRESIDIO SULLA COMUNICAZIONE PER LA FUSIONE

- **obiettivo specifico:** realizzare uno staff di operatori in grado di coordinare le attività di comunicazione
- **target specifico:** Sindaci, operatori interni ai Comuni dedicati alla comunicazione
- **strumenti:** consulenza di comunicazione, incontri
- **risultato atteso:** realizzazione di uno staff con chiare le competenze, i ruoli, il timing e le procedure di azione

AZIONE 1 - IMMAGINE COORDINATA

- **obiettivo specifico:** realizzare l'immagine coordinata dei materiali e degli strumenti per la comunicazione dedicata alla fusione, logo e format grafico
- **target specifico:** Sindaci, addetti alla comunicazione di ogni ente coinvolto
- **strumenti:** consulenza di comunicazione, consulenza grafica
- **risultato atteso:** linee guida di identità grafica, format grafici per tutti gli strumenti previsti (sito, materiale informativo, materiale documentale, materiale stampa, ecc.)

AZIONE 2 - PRESENZA WEB

- **obiettivo specifico:** realizzare il sito web dedicato, in modo coordinato con gli altri strumenti di comunicazione previsti e in coordinamento con l'aggiornamento dei siti istituzionali dei due Comuni
- **target specifico:** tutti i target, sia interni che esterni
- **strumenti:** consulenza di comunicazione, consulenza grafica
- **risultato atteso:** nuovo strumento, nuovi servizi, nuove modalità di accesso e partecipazione

AZIONE 3 - LA COMUNICAZIONE INTERNA E INTERISTITUZIONALE

- **obiettivi specifici:** favorire la piena conoscenza del processo di fusione e del percorso informativo; incentivare l'utilizzo dei nuovi format grafici; garantire l'attuazione di un corretto sistema di flussi informativi tra gli Enti
- **target specifico:** dipendenti; sottotarget specifico: personale URP e di front office
- **strumenti:** mailing, newsletter interne, pubblicazione per i dipendenti, incontri dedicati
- **risultato atteso:** consapevolezza e coordinamento interno e interistituzionale; per il personale URP e di front office percorsi più specifici per rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini

AZIONE 4 – MEDIA RELATIONS

- » obiettivo specifico: informare attraverso i media l'opinione pubblica locale
- » target specifico: media, e dunque cittadini e *stakeholders* tutti
- » strumenti: conferenze stampa, note stampa, materiali per le cartelle stampa
- » risultato atteso: copertura mediatica completa e coerente con le informazioni diffuse
- » monitoraggio dei risultati ottenuti: rassegna stampa, analisi qualità/quantità della copertura media

AZIONE 5 – DIALOGO DIRETTO CON I CITTADINI

- » obiettivi specifici: informare il cittadino in modo completo sull'iter burocratico, sulle modalità referendarie, sul progetto di fusione, sulle opportunità e criticità ravvisate, ecc.; informare i cittadini in merito alle attività e agli eventi pubblici dedicati al tema della fusione, e stimolarne la partecipazione attiva; ascoltare le istanze dei cittadini in modo da trarne utili indicazioni di indirizzo.
- » target specifico: cittadini, opinion leader, associazioni, *stakeholders* locali
- » strumenti: Incontri dedicati nei capoluoghi e nelle frazioni, sito internet, coordinamento giornalini comunali, pubblicazione dedicata, cartellonistica, coordinamento con Uffici Stampa e URP
- » risultato atteso: rendere la cittadinanza pienamente informata in materia di fusione, al fine di portare ad un voto referendario consapevole
- » monitoraggio dei risultati ottenuti: presenze agli eventi, risonanza sui media locali e regionali, eventuali "ritorni" sollecitati ai cittadini (form questionario agli eventi), accessi online.

AZIONI DI SETTORE

- » obiettivo specifico: sono ipotizzabili azioni di comunicazione strutturate da dedicare alla promozione di singole tematiche (ad esempio in relazione agli elementi identitari del nuovo ente) da affinare in sede di analisi di contesto per finalizzare il Piano di Comunicazione.
- » target specifico: opportunità di veicolare informazioni in modo dedicato a particolari soggetti (ad esempio associazioni di categoria, mondo del volontariato, ecc.).
- » strumenti: ipotizzabili incontri chiusi dedicati, contatti su mailing list specifiche, ecc.
- » risultato atteso: coinvolgimento attivo di soggetti specifici nelle attività di diffusione delle informazioni in merito al percorso di fusione

A integrazione delle azioni previste dal Piano di Comunicazione, si suggerisce l'opportunità di aprire tavoli di partecipazione su temi specifici, per aumentare il livello di coinvolgimento della popolazione.

Timing

La tempistica di avvio delle iniziative prevede una prima fase di progettazione e implementazione generale dello staff di lavoro e degli strumenti, a cui seguirà un momento intenso di diffusione capillare delle informazioni, accompagnata da azioni più lente e continue.

Azioni	Sottoazioni	Mesi						
		1	2	3	4	5	6	7
azione 0	consulenza	■						
azione 1	consulenza	■						
	realizzazione	■						
azione 2	realizzazione sito web	■						
	gestione sito web		■	■	■	■	■	■
azione 3	incontri	■						
	personale URP	■	■					
azione 4	media relations		■	■	■	■	■	■
azione 5	cittadini		■	■	■	■	■	■
azioni di settore			■	■	■	■	■	■



Studio di fattibilità
per la fusione dei Comuni
di Podenzano, Vigolzone
e Ponte dell'Olio
Proposta di statuto
per il futuro Comune unico

Statuto del nuovo Comune nato da fusione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia statutaria
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Territorio e sede del comune
- Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 6 - Programmazione e cooperazione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Capo I - Organi e loro attribuzioni
- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 9 - Consiglio comunale
- Art. 10 - Il presidente del Consiglio comunale
- Art. 11 - Compiti del presidente
- Art. 12 - Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 13 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 - Commissioni consiliari
- Art. 15 - Commissioni di garanzia e/o controllo
- Art. 16 - Commissioni di indagine
- Art. 17 - Consiglieri
- Art. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 19 - Gruppi consiliari
- Art. 20 - Sindaco
- Art. 21 - Attribuzioni d'amministrazione
- Art. 22 - Attribuzione di vigilanza
- Art. 23 - Vice Sindaco
- Art. 24 - Mozioni di sfiducia
- Art. 25 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
- Art. 26 - Giunta comunale
- Art. 27 - Composizione
- Art. 28 - Nomina
- Art. 29 - Funzionamento della Giunta
- Art. 30 - Competenze

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I – Istituzione dei Municipi

- Art. 31 – Istituzione dei Municipi
- Art. 32 – Organi dei Municipi: composizione ed elezione
- Art. 33 – Poteri, compiti e funzioni dei Municipi
- Art. 34 – Partecipazione nei Municipi

Capo II – Partecipazione e decentramento

- Art. 35 – Partecipazione popolare

Capo III – Associazionismo e volontariato

- Art. 36 – Associazionismo
- Art. 37 – Diritti delle associazioni
- Art. 38 – Contributi alle associazioni
- Art. 39 – Volontariato

Capo IV – Modalità di partecipazione

- Art. 40 – Consultazioni
- Art. 41 – Petizioni
- Art. 42 – Proposte
- Art. 43 – Referendum
- Art. 44 – Accesso agli atti
- Art. 45 – Diritti di informazione
- Art. 46 – Istanze

Capo V – Procedimento amministrativo

- Art. 47 –Diritto d'intervento nei procedimenti
- Art. 48 – Conclusione del procedimento
- Art. 49 – Motivazione del procedimento
- Art. 50 – Responsabile del procedimento

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 51 – Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 52 – Servizi pubblici comunali
- Art. 53 – Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 54 – Aziende speciali
- Art. 55 – Struttura della aziende speciali
- Art. 56 – Istituzioni
- Art. 57 – Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 58 – Convenzioni
- Art. 59 – Consorzi
- Art. 60 – Accordi di programma

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA
PERFORMANCE

- Art. 61 – Trasparenza dei servizi
- Art. 62 – Qualità dei servizi
- Art. 63 – Valutazione della performance
- Art. 64 – Ciclo della performance
- Art. 65 – Premi e merito

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Capo I – Uffici

- Art. 66 – Principi strutturali e organizzativi
- Art. 67 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 68 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 69 – Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II – Personale direttivo

- Art. 70 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 71 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 72 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 73 – Collaborazioni esterne
- Art. 74 – Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III – Il Segretario Comunale

- Art. 75 – Segretario comunale
- Art. 76 – Funzioni del Segretario comunale
- Art. 77 – Vice Segretario comunale

Capo IV – La Responsabilità

- Art. 78 – Responsabilità verso il comune
- Art. 79 – Responsabilità verso terzi
- Art. 80 – Responsabilità dei contabili

Capo V – Finanza e contabilità

- Art. 81 - Ordinamento
- Art. 82 - Attività finanziaria del comune
- Art. 83 - Amministrazione dei beni comunali
- Art. 84 - Bilancio comunale
- Art. 85 - Rendiconto della gestione
- Art. 86 - Attività contrattuale
- Art. 87 - Revisore dei conti
- Art. 88 - Tesoreria
- Art. 89 - Controlli interni

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 90 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 91 - Delega di funzioni alla comunità montana
- Art. 92 - Pareri obbligatori
- Art. 93 - Adeguamento allo statuto del contribuente
- Art. 94 - Norme a tutela dei disabili
- Art. 95 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 96 - Entrata in vigore
- Art. 97 - Modifiche dello statuto

TESTO BASE	NOTE
<p>TITOLO I PRINCIPI GENERALI</p> <p>ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA</p> <p>1. Il Comune di XXXX è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.</p> <p>2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.</p> <p>3. Il Comune rappresenta la comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Emilia Romagna, con la Provincia di Piacenza e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti dell'Unione Europea e della comunità internazionale.</p>	
<p>ART. 2 - FINALITÀ</p> <p>1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di XXXX ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.</p> <p>2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.</p> <p>3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:</p> <p>a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana, dei diritti e l'eguaglianza degli individui;</p> <p>b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;</p> <p>c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;</p> <p>d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;</p> <p>e. superamento di ogni discriminazione di genere, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;</p> <p>f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;</p> <p>g. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.</p>	<p><i>Inserire il nome ufficiale del nuovo comune</i></p>

<p>ART. 3 - TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE</p> <p>1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n. XX del XX XXXX 20XX dei Comuni di Podenzano, Vigolzone (e Ponte dell'Olio), già enti territoriali autonomi. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo e dalle seguenti frazioni e località, storicamente riconosciute dalle località di:</p> <p>a) b).... c)....</p> <p>2. Il territorio del Comune si estende per ____ Kmq e confina con i Comuni di XXX, XXX, XXX.</p> <p>3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in XXXX n. XX. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; la Giunta ed il Consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso le sedi decentrate; in caso di necessità o per particolari esigenze esse possono tenersi in luoghi diversi.</p>	<p><i>Inserire la legge regionale che costituisce l'Unione, i comuni confinanti e l'indirizzo della sede</i></p>
<p>ART. 4 - STEMMA E GONFALONE</p> <p>1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di XXXXX.</p> <p>2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così costituiti: GONFALONE: XXXXX STEMMA: XXXXX</p> <p>3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.</p> <p>4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.</p>	<p><i>Descrivere le caratteristiche di stemma e gonfalone</i></p>
<p>ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</p> <p>1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.</p> <p>3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.</p>	
<p>ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE</p> <p>1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, del volontariato, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.</p> <p>2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Piacenza, con la Regione Emilia-Romagna.</p> <p>3. Il Comune aderisce e conferisce i servizi XXXXXX all'Unione dei Comuni _____.</p>	<p><i>Specificare i servizi eventualmente conferiti in Unione</i></p>

<p>TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE</p> <p>Capo I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI</p> <p>ART. 7 - ORGANI</p> <p>1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.</p> <p>3. La legale rappresentanza dell'ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.</p>	
<p>ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI</p> <p>1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.</p> <p>2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.</p> <p>3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.</p> <p>4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.</p>	
<p>ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.</p> <p>2. L'elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico- amministrativo dell'organo consiliare.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.</p> <p>6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.</p> <p>7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.</p>	

ART. 10 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
2. L'elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta con votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano.
4. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono svolte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
5. La carica di presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di Sindaco, di componente della Giunta Comunale o di capogruppo.
6. Le dimissioni del presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

ART. 11 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli consiglieri.
2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta, ne dispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.
5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio Comunale i relativi compiti sono esercitati dal Sindaco.

ART. 12 - SESSIONI, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Nel computo dei termini di convocazione previsti al comma precedente, si esclude il calcolo del giorno di spedizione e di quello di

ricevimento.

5. La convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa, su iniziativa del Sindaco e di un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

7. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.

8. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini di cui al comma 5 del presente articolo. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

9. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

13. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

14. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

15. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

16. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

17. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle

<p>si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.</p>	
<p>ART. 13 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO</p> <p>1. Entro il termine di XXX giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.</p> <p>2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.</p> <p>3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il XXXX di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.</p>	<p><i>Stabilire quanti giorni all'articolo 1</i> <i>Stabilire la data all'articolo 3</i></p>
<p>ART. 14 - COMMISSIONI CONSILIARI</p> <p>1. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive.</p> <p>2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate esclusivamente da consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.</p> <p>3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Sindaco sulla base delle designazioni vincolanti dei capogruppo consiliari.</p> <p>4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per il Sindaco.</p> <p>5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.</p>	
<p>Art. 15 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO</p> <p>1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.</p> <p>2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.</p>	
<p>Art. 16 - COMMISSIONI DI INDAGINE</p> <p>1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.</p> <p>2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo.</p>	

<p>ART. 17 - CONSIGLIERI</p> <p>1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.</p> <p>2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.</p> <p>3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.</p>	
<p>ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI</p> <p>1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.</p> <p>2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.</p> <p>4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.</p> <p>5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, se richiesto, annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.</p>	
<p>ART. 19 GRUPPI CONSILIARI</p> <p>1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.</p> <p>2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno XX membri.</p> <p>3. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capogruppo</p>	<p><i>Specificare il numero di consiglieri comunali al comma 2.</i></p>

<p>consiliari.</p> <p>4. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.</p> <p>6. I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.</p> <p>7. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.</p>	
<p>ART. 20 SINDACO</p> <p>1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.</p> <p>2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.</p> <p>3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.</p> <p>4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di ufficio e servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.</p> <p>5. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure per un determinato numero di anni non eccedenti la durata del mandato), per il conseguimento dei seguenti atti:</p> <p>a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;</p> <p>b. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi.</p> <p>6. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:</p> <p>a. rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;</p> <p>b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, aziende, unioni di Comuni e conseguenti trasferimenti di servizi.</p> <p>7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.</p> <p>8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.</p> <p>9. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari e degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli</p>	

<p>uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.</p> <p>10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.</p>	
<p>ART. 21 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:</p> <p>a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;</p> <p>b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;</p> <p>c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;</p> <p>d) adotta ordinanze anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;</p> <p>e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di cui all'art. 110 del TUEL e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.</p>	
<p>ART. 22 - ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA</p> <p>1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.</p> <p>2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.</p> <p>3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.</p>	
<p>ART. 23 VICE SINDACO</p> <p>1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.</p> <p>2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente.</p>	
<p>ART. 24 - MOZIONI DI SFIDUCIA</p> <p>1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.</p> <p>2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.</p>	<p><i>Specificare la tempistica al comma 3</i></p>

<p>3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di XXX giorni e non oltre XXX dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.</p>	
<p>ART. 25 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO</p> <p>1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.</p> <p>2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.</p> <p>3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi consiliari.</p> <p>4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.</p> <p>5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.</p>	
<p>ART. 26 - GIUNTA COMUNALE</p> <p>1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.</p> <p>2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.</p>	
<p>ART. 27 COMPOSIZIONE</p> <p>1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di n. XX assessori di cui uno è investito della carica dei Vice Sindaco. La concreta individuazione del numero degli assessori è demandata al Sindaco con proprio decreto. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.</p> <p>2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.</p>	<p><i>Indicare il numero di assessori al comma</i> 1</p>
<p>ART. 28 NOMINA</p> <p>1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.</p> <p>2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.</p> <p>3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.</p>	

<p>4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.</p> <p>5. E' assessore anziano il più anziano di età.</p> <p>6. All'assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.</p>	
<p>ART. 29 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA</p> <p>1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.</p> <p>2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.</p> <p>3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.</p>	
<p>ART. 30 - COMPETENZE</p> <p>1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.</p> <p>2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.</p> <p>3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) propone al Consiglio i regolamenti; b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal Consiglio; g) determina le aliquote dei tributi comunali, imposta di scopo e addizionale IRPEF che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio comunale; h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non 	

<p>espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;</p> <p>k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;</p> <p>l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;</p> <p>m) approva il Piano Esecutivo di Gestione.</p>	
<p>TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI</p> <p>Capo I Municipi</p> <p>ART. 31 - ISTITUZIONE DEI MUNICIPI</p> <p>1. Il Comune di _____ istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.</p> <p>2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di _____ e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.</p> <p>3. In considerazione del fatto che il Comune di _____ deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.</p> <p>4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni: Municipio di _____, Municipio di _____.</p>	<p>Il Capo I è previsto nel caso in cui i Comuni che procedono a fusione scelgano di istituire i Municipi.</p>
<p>ART. 32 - ORGANI DEI MUNICIPI: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE</p> <p>1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.</p> <p>2. Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da ___ persone e sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.</p> <p>3. Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.</p> <p>4. E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.</p>	
<p>ART. 33 - POTERI, COMPITI E FUNZIONE DEI MUNICIPI</p> <p>1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.</p> <p>2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del</p>	

<p>Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere sulle materie previste da regolamento. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere dei Municipi e motivare le eventuali decisioni difformi. 4. I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal regolamento. 5. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti ed esercitano compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili, come disciplinato dal regolamento. 6. Il regolamento disciplina analiticamente i poteri, i compiti e le funzioni dei Municipi. 	
<p>ART. 34 - PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento. 2. Il regolamento sui Municipi disciplina, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per l'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi municipali 	
<p>Capo II PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</p> <p>ART. 35 - PARTECIPAZIONE POPOLARE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato. 3. Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo. 4. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. 	

<p>Capo III ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO</p> <p>ART. 36 - ASSOCIAZIONISMO</p> <p>1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.</p> <p>2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.</p> <p>3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.</p> <p>4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.</p> <p>5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.</p> <p>6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.</p>	
<p>ART. 37 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI</p> <p>1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.</p>	
<p>ART. 38 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI</p> <p>1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.</p> <p>2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.</p> <p>3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.</p> <p>4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.</p> <p>5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.</p>	
<p>ART. 39 - VOLONTARIATO</p> <p>1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.</p> <p>2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.</p> <p>3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.</p>	
<p>Capo IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE</p> <p>ART. 40 - CONSULTAZIONI</p>	

<p>1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.</p> <p>2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.</p>	
<p>ART. 41 - PETIZIONI</p> <p>1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.</p> <p>2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.</p> <p>3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.</p>	
<p>ART. 42 - PROPOSTE</p> <p>1. Qualora un numero di cittadini pari al XXX% degli iscritti alle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro XXX giorni dal ricevimento.</p> <p>2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.</p> <p>3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.</p>	<p><i>Specificare la percentuale al comma 1</i> <i>Specificare i termini i giorni alla fine del comma 1</i></p> <p><i>Specificare i termini in gironi al comma 2</i></p>
<p>ART. 43 - REFERENDUM</p> <p>1. Un numero di elettori residenti non inferiore al XXX % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materia di competenza comunale.</p> <p>2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:</p> <p>a. Statuto Comunale</p> <p>b. Regolamento del Consiglio Comunale;</p> <p>c. Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi;</p> <p>3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.</p> <p>4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della</p>	<p><i>Specificare la percentuale al comma 1</i> <i>Specificare i termini in giorni al comma 6</i></p>

<p>consultazione referendaria entro XXXX giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.</p> <p>7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.</p>	
<p>ART. 44 - ACCESSO AGLI ATTI</p> <p>1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.</p> <p>2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.</p> <p>3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento all'art. 24 e 25 comma 3 della legge 241/1990.</p> <p>4. La richiesta di accesso ai documenti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.</p> <p>5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.</p>	
<p>ART. 45 - DIRITTO DI INFORMAZIONE</p> <p>1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.</p> <p>2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.</p> <p>3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.</p> <p>4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.</p>	
<p>ART. 46 - ISTANZE</p> <p>1. Ogni cittadino, in forma singola o associata può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.</p> <p>2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.</p>	<p><i>Specificare i termini in giorni al comma 2</i></p>
<p>Capo V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p> <p>ART. 47 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI</p> <p>1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.</p> <p>2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario Responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.</p>	

<p>ART. 48 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>2. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza sono stabiliti dall'apposito regolamento. Se non diversamente stabilito dalla legge, decreti o dal regolamento, i procedimenti devono concludersi entro il termine di XXX giorni.</p>	<p><i>Specificare i termini in giorni comma 2</i></p>
<p>ART. 49 - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.</p> <p>2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p>3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.</p>	
<p>ART. 50 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>1. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.</p> <p>2. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.</p> <p>3. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli di cui all'art. 6 della legge 241/1990.</p>	
<p>TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</p>	
<p>ART. 51 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</p> <p>1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.</p> <p>2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.</p> <p>3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.</p>	
<p>ART. 52 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI</p> <p>1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.</p> <p>2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.</p> <p>3. Il Comune di XXXX esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali</p> <p>avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità degli altri attori del sistema della autonomie</p>	<p><i>Specificare il nome del Comune al comma 3</i></p>

<p>locali, nonché degli operatori privati.</p> <p>4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.</p> <p>5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale; b) dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica; c) dell'equità; d) della soddisfazione; e) dell'appropriatezza; f) dell'accessibilità. <p>6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e privato.</p>	
<p>ART. 53 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI</p> <p>1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.</p> <p>2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre nel rispetto delle discipline di settore e della normativa europea: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. <p>3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può invece avvenire mediante affidamento diretto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ad istituzioni; b) ad aziende speciali, anche consortili; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; d) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. <p>È comunque consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti sopra menzionati.</p> <p>4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali</p>	

<p>avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.</p> <p>5. Ai sensi del comma 28 dell'art.2 della legge n.244/2007 è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 (Consorzi), 32 (Unioni di Comuni) e 33 (Consorzio Associato di funzioni e servizi) del TUEL.</p>	
<p>ART. 54 - AZIENDE SPECIALI</p> <p>1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.</p> <p>2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.</p> <p>3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.</p>	
<p>ART. 55 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI</p> <p>1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.</p> <p>2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Direttore.</p> <p>3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.</p> <p>4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita al vigilanza sul loro operato.</p> <p>7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.</p>	
<p>ART. 56 - ISTITUZIONI</p> <p>1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.</p> <p>2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il Direttore.</p> <p>3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.</p> <p>4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la</p>	

<p>determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercitata la vigilanza sul loro operato.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento</p> <p>6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.</p>	
<p>ART. 57 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA</p> <p>1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.</p> <p>2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.</p> <p>3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azione devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.</p> <p>4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.</p> <p>5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.</p> <p>6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.</p> <p>7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività si adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.</p>	
<p>ART. 58 - CONVENZIONI</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.</p> <p>2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.</p>	
<p>ART. 59 - CONSORZI</p> <p>1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.</p> <p>2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.</p> <p>3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.</p> <p>4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.</p> <p>5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di</p>	

quelli obbligatori per legge.	
<p>ART. 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA</p> <p>1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.</p> <p>2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267.</p> <p>3. Qualora l'accordo si adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.</p>	
<p>TITOLO V DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE</p> <p>Art. 61 - TRASPARENZA DEI SERVIZI</p> <p>1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.</p> <p>2. L'amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.</p>	
<p>ART. 62 - QUALITA' DEI SERVIZI</p> <p>1. L'amministrazione comunale definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.</p>	
<p>ART. 63 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</p> <p>1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.</p> <p>2. Il Comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.</p> <p>3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.</p>	
<p>ART. 64 - CICLO DELLA PERFORMANCE</p> <p>1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:</p> <p>a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;</p>	

<p>b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.</p> <p>2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.</p>	
<p>ART. 65 - PREMI E MERITO</p> <p>1. Il Comune promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.</p> <p>2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera, indifferenziata o sulla base di automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, in particolare quello basato sulle presenze, è disapplicato.</p>	
<p>TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE</p> <p>Capo I UFFICI</p> <p>ART. 66 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI</p> <p>1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:</p> <p>a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato; c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.</p>	
<p>ART. 67 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE</p> <p>1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.</p> <p>2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.</p> <p>3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.</p>	

<p>4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.</p>	
<p>ART. 68 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.</p> <p>2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.</p> <p>3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.</p> <p>4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.</p>	
<p>ART. 69 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI</p> <p>1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.</p> <p>2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.</p> <p>4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.</p>	
<p>CAPO II PERSONALE DIRETTIVO</p> <p>ART. 70 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>1) I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.</p> <p>2) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli</p>	

<p>obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.</p>	
<p>ART. 71 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p> <p>1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.</p> <p>2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco; f) adottano altre ordinanze previste da nome di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario; j) forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco; l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. <p>3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.</p>	
<p>ART. 72 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE</p> <p>1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità prevista dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.</p> <p>2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto, per la copertura di posto della categoria apicale o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo</p>	

<p>subordinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.</p> <p>3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.</p>	
<p>ART. 73 - COLLABORAZIONI ESTERNE</p> <p>1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.</p> <p>2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.</p>	
<p>ART. 74 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO</p> <p>1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.</p>	
<p>CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>ART. 75 - SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.</p> <p>2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.</p> <p>3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p> <p>4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.</p>	
<p>ART. 76 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.</p> <p>2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.</p> <p>3. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.</p>	
<p>ART. 77 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.</p> <p>2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di</p>	


<p>ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.</p> <p>3. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.</p>	
<p>CAPO IV - LA RESPONSABILITA'</p> <p>ART. 78 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE</p> <p>1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.</p> <p>2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.</p>	
<p>ART. 79 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI</p> <p>1. Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.</p> <p>2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.</p> <p>3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.</p> <p>4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.</p>	
<p>ART. 80 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI</p> <p>1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.</p>	
<p>CAPO V FINANZA E CONTABILITA'</p> <p>ART. 81 - ORDINAMENTO</p> <p>1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.</p> <p>2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.</p> <p>3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e</p>	

<p>delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.</p>	
<p>ART. 82 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE</p> <p>1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.</p> <p>2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.</p> <p>3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.</p> <p>4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.</p>	
<p>ART. 83 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI</p> <p>1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.</p> <p>2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.</p> <p>3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.</p>	
<p>ART. 84 - BILANCIO COMUNALE</p> <p>1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.</p> <p>2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.</p> <p>3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.</p> <p>4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.</p>	
<p>ART. 85 - RENDICONTO DELLA GESTIONE</p> <p>1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.</p> <p>2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile</p>	

<p>dell'anno successivo.</p> <p>3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.</p>	
<p>ART. 86- ATTIVITA' CONTRATTUALE</p> <p>1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.</p> <p>2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.</p> <p>3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.</p>	
<p>ART. 87 - REVISORE DEI CONTI</p> <p>1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza.</p> <p>3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.</p> <p>4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.</p> <p>5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.</p> <p>6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.</p> <p>7. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.</p>	
<p>ART. 88 - TESORERIA</p> <p>1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:</p> <p>a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;</p> <p>b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 2 giorni;</p> <p>c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,</p> <p>d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.</p> <p>2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.</p>	
<p>ART. 89 - CONTROLLI INTERNI</p>	

<p>1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.</p> <p>2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.</p> <p>3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.</p> <p>4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.</p>	
<p>TITOLO V DISPOSIZIONI DIVERSE</p> <p>ART. 90 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI</p> <p>1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.</p> <p>2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.</p>	
<p>ART. 91 - DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.</p> <p>2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.</p>	
<p>ART. 92 - PARERI OBBLIGATORI</p> <p>1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del Tuel 18.08.2000, n. 267.</p> <p>2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere del parere.</p>	
<p>ART. 93 - ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1. Il Comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente, approvato con Legge 122/00.</p>	
<p>ART. 94 - NORME A TUTELA DEI DISABILI</p> <p>1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.</p> <p>2. Il regolamento disciplina, in particolare, compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.</p>	
<p>ART. 95 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' TRA I SESSI</p> <p>1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione</p>	

<p>e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.</p> <p>2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – il Comune adotta piani di azioni positive.</p>	
<p>TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 96 - ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.</p> <p>2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo elettronico del Comune.</p>	
<p>ART. 97 - MODIFICHE DELLO STATUTO</p> <p>1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.</p> <p>2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.</p> <p>3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.</p>	



Studio di fattibilità
per la fusione dei Comuni
di Podenzano, Vigolzone
e Ponte dell'Olio
Proposta di regolamento
dei Municipi

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI

TITOLO I

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Articolo 1 Istituzione dei Municipi
- Articolo 2 Organi dei Municipi
- Articolo 3 Composizione del Consiglio di Municipio
- Articolo 4 Scioglimento anticipato dei Consigli
- Articolo 5 Il Consigliere di Municipio
- Articolo 6 Convocazione
- Articolo 7 Prima adunanza
- Articolo 8 Pubblicità delle sedute Articolo 9 Validità delle sedute
- Articolo 10 Atti deliberativi e pareri
- Articolo 11 Esecutività delle deliberazioni dei Municipi
- Articolo 12 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Articolo 13 Processi verbali
- Articolo 14 Sedute congiunte
- Articolo 15 Presidente e Vicepresidente del consiglio di Municipio
- Articolo 16 Cessazione dalla carica di Presidente
- Articolo 17 Conferenza delle Municipalità Articolo 18 Funzioni operative

TITOLO II

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

- Articolo 19 Proposte
- Articolo 20 Pareri
- Articolo 21 Pareri sulle opere pubbliche
- Articolo 22 Istanze al Sindaco e alla Giunta Articolo 23 Vigilanza
- Articolo 24 Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio
- Articolo 25 Costruzione partecipata del bilancio
- Articolo 26 Relazione programmatica dei Municipi

TITOLO III

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

- Articolo 27 Composizione dei Consigli Articolo 28 Candidatura per i Municipi Articolo 29
Lista dei candidati
- Articolo 30 Sottoscrizione delle liste
- Articolo 31 Espressione del voto
- Articolo 32 Disciplina del premio di maggioranza
- Articolo 33 Assegnazione dei Consiglieri
- Articolo 34 Operazioni di spoglio
- Articolo 35 Proclamazione degli eletti Articolo 36 Utilizzo locali comunali
- Articolo 37 Disposizioni finali

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Articolo 38 Diritto alla partecipazione e all'informazione

Articolo 39 Libere forme associative

Articolo 40 Proposte, istanze, petizioni

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Verifica

TESTO BASE	NOTE
<p>TITOLO I ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO</p> <p>ART. 1 – ISTITUZIONE DEI MUNICIPI Il Comune di _____ istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.L.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di _____ e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio. In considerazione del fatto che il Comune di _____ deriva da un procedimento di fusione di comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Municipio di _____; 2. Municipio di _____; 3. (Municipio di _____) <p>Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili.</p>	<p><i>Completare con il nome ufficiale del futuro Comune unico, e i nomi dei Comuni interessati dalla fusione.</i></p>
<p>ART. 2 – ORGANI DEI MUNICIPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente. 2. Il Consiglio è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. 3. Il Presidente rappresenta il Municipio . 4. È istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie. 	
<p>ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Municipio è composto da ___ persone. 2. I Consigli di Municipio sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle surrogazioni quando sussista alcuna delle cause ostative previste dalla legge. 4. Il Consiglio di municipio può istituire commissioni di approfondimento sulle tematiche di competenza. 	<p><i>Definire la composizione numerica del Consiglio.</i></p>

<p>5. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spetta a Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di municipio.</p>	
<p>ART. 4 - SCIoglimento anticipato dei Consigli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica: <ol style="list-style-type: none"> a) per gravi e persistenti violazioni di legge; b) per gravi motivi di ordine pubblico; c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza. 2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni. 3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri. 4. Le elezioni suppletive sono indette, purché intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della legislatura, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale. 5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente. 	
<p>ART. 5 - IL CONSIGLIERE DI MUNICIPIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio. 2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio almeno __ ore prima della seduta, escludendo dal computo i giorni festivi e di chiusura degli uffici. 3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 4. La decadenza del mandato di Consigliere di Municipio sopravviene: <ol style="list-style-type: none"> a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità; b) a seguito di dimissioni; c) a seguito di assenza che non sia giustificata per iscritto per 4 sedute consecutive del Consiglio. 5. Il Consiglio di Municipio, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto della stessa lista, previa accettazione della carica da parte di questi e verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. 6. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di Municipio si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. 7. Per Consigliere anziano si intende quello che ha ottenuto più voti. 	
<p>ART. 6 - CONVOCAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Municipio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richiama 1/5 dei Consiglieri di Municipio arrotondato per eccesso, specificando gli argomenti da 	

<p>iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Su richiesta del Consigliere, la comunicazione è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma. 3. Gli avvisi di convocazione sono altresì affissi all'Albo pretorio comunale e negli spazi destinati ai Municipi e alle informazioni per la comunità; sono trasmessi, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e agli altri Municipi. 4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Municipio è compilato dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve contenere tutti gli argomenti proposti al dibattito. Di norma, pareri e deliberazioni precedono mozioni, interrogazioni e interpellanze. 	
<p>ART. 7 – PRIMA ADUNANZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La prima convocazione del Consiglio di Municipio è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano, individuato in analogia con l'art.40 del T.U. 267/2000. Durante la prima seduta si procede alla convalida degli eletti, nonché all'elezione del Presidente del consiglio di Municipio. 2. L'elezione del Presidente deve avvenire, comunque, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. 3. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese 	
<p>ART. 8 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono ordinariamente pubbliche. 2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale. 3. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di cinque Consiglieri. 	
<p>ART. 9 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Municipio si riunisce validamente quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. 2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni. 3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio 	
<p>ART. 10 – ATTI DELIBERATIVI E PARERI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del Comune redige la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del 	

<p>Consiglio di Municipio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. In caso di modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione da parte del Consiglio, sono nuovamente acquisiti i pareri di cui al comma 1. 3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula. 4. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. 5. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone. 6. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva. 7. Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono illustrati al Consiglio dal Presidente o suo delegato, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso oggetto per un tempo non superiore a 10 minuti. L'eventuale dichiarazione di voto non potrà superare i 5 minuti. Il Presidente, qualora l'importanza dell'oggetto in trattazione lo richieda, potrà concedere un tempo maggiore a quello previsto dal regolamento. 	
<p>ART. 11 – ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI MUNICIPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le deliberazioni dei Consigli di Municipio diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio. 2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di Municipio sono trasmesse, entro 10 giorni dall'adozione, alla Segreteria generale, che provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. 3. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni sono trasmesse in elenco, anche per via telematica, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari e ai Dirigenti competenti per materia. 	
<p>ART. 12 – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del consiglio di Municipio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti il territorio del Municipio e che afferiscono alle attività, alle funzioni e alle competenze del Municipio stesso. 2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere di Municipio. 3. Le interpellanze e le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno ___ Consiglieri; le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e vengono discusse di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di iscrizione. Le mozioni approvate vengono inviate al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo del Consiglio Comunale. 4. Il primo firmatario illustra l'istanza presentata. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare, di norma, 5 minuti; la risposta del Presidente non può superare 10 minuti. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta programmata per la risposta, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nei casi in cui 	

<p>l'interpellante, previamente informato, sia assente ingiustificato, l'interpellanza s'intende rinunciata.</p>	
<p>ART. 13 – PROCESSI VERBALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune, partecipa alle sedute del Consiglio di Municipio allo scopo di fornire chiarimenti e qualsiasi altra informazione gli venga richiesta o ritenga egli stesso necessario fornire, in ordine alle procedure e agli adempimenti da adottare rispetto ai singoli provvedimenti. In caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del servizio decentramento provvede alla sua sostituzione. 2. Il funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune, redige i verbali delle adunanze, che devono indicare: <ol style="list-style-type: none"> a) gli oggetti posti in discussione; b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi; c) i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario; d) la natura della seduta e delle votazioni ed il numero dei voti resi pro e contro e di quelli non validi. 3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta nonché dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri, e di chiedere le rettifiche ritenute necessarie. 4. I verbali delle deliberazioni si intendono definitivi ove, nei quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse il Consiglio decide a maggioranza di voti dei presenti. 5. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune. 	
<p>ART. 14 – SEDUTE CONGIUNTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono su due o più territori municipali, i Consigli di Municipio coinvolti e interessati possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazione congiunta su tali argomenti. 2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascun Municipio. 3. I processi verbali sono redatti a cura del Funzionario a ciò preposto in base all'organizzazione del comune 	
<p>ART. 15 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente rappresenta il Municipio e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di Municipio . 2. L'elezione avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente . In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere anziano. 	

<p>4. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio, con le stesse modalità del Presidente, tra i membri della minoranza o viceversa.</p> <p>5. Il Presidente:</p> <p>a) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;</p> <p>b) convoca e presiede il Consiglio di Municipio ;</p> <p>c) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;</p> <p>d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;</p> <p>e) sovrintende, in termini funzionali, l'operatività degli uffici e dei servizi di Municipio, dando impulso all'azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Municipio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;</p> <p>f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;</p> <p>g) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.</p> <p>6. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite al Municipio ed all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio.</p>	
<p>ART. 16 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere di municipio.</p> <p>2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.</p> <p>3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.</p> <p>4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.</p>	
<p>ART. 17 – CONFERENZA DELLE MUNICIPALITÀ</p> <p>1. E' istituita la Conferenza delle Municipalità composta dai Presidenti dei Consigli di Municipio .</p> <p>2. La Conferenza delle Municipalità è coordinata da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta, che resta in carica un anno con criterio della rotazione.</p> <p>3. La Conferenza ha compiti di confronto e di reciproca informazione sui problemi, le attività e le iniziative dei Municipi.</p> <p>4. La Conferenza delle Municipalità ha altresì compiti di proposizione, di confronto, di verifica e di sollecitazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta comunale su argomenti di comune interesse. Su temi di particolare interesse la Conferenza delle Municipalità concorda la fissazione di incontri col Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari.</p> <p>5. Il Servizio decentramento assicura le funzioni di segreteria della Conferenza con particolare riferimento alla stesura ed alla successiva diffusione e conservazione dei verbali.</p> <p>6. Il Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta comunale possono</p>	

<p>chiedere la convocazione della Conferenza delle Municipalità per lo svolgimento delle funzioni. In tal caso le funzioni di segreteria sono assicurate dal convocante.</p>	
<p>ART. 18 - FUNZIONI OPERATIVE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli organi di Municipio sono supportati tecnicamente dagli operatori che operano presso uffici decentrati territorialmente di norma coincidenti nelle sedi dei municipi. 2. Detti operatori in particolare forniscono: <ol style="list-style-type: none"> a) supporto giuridico-amministrativo agli organi ; b) supporto alla realizzazione di progetti promossi dal Consiglio di Municipio ; c) gestione delle attività di informazione ai cittadini e attività di consulenza e di supporto ; 3. Il regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del decentramento degli uffici e le relative responsabilità anche in rapporto al supporto agli organi di Municipio. 	
<p>TITOLO II POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA</p> <p>ART. 19 - PROPOSTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Municipio può formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale sui seguenti argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio, specificamente in ordine a: <ol style="list-style-type: none"> a) elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dal Municipio; b) predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimento riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche di interesse del Municipio; c) predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti di particolare interesse per il Municipio; d) formulazione degli indirizzi generali in materia di informazione ai cittadini; e) determinazione dei criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale; f) istituzione e modalità di erogazione dei servizi del Comune di interesse del Municipio; g) provvedimenti di ordine generale in materia di commercio, ambiente, traffico e trasporti di particolare interesse per il Municipio. 2. Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di Municipio in ordine ai provvedimenti che riguardano gli argomenti sopra indicati. Il Presidente di Municipio che ne faccia richiesta deve essere consultato. 3. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico- amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di Municipio per espletare l'attività propositiva. 	

<p>5. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente che, per ragioni di urgenza o di funzionalità, può rinviare la trattazione una sola volta.</p> <p>6. La Giunta o il Consiglio comunale devono dare comunicazione motivata al Municipio proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 giorni dalla discussione della stessa.</p>	
<p>ART. 20 – PARERI</p> <p>1. I Consigli di Municipio esprimono parere preventivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità; b) gli atti di programmazione comunale sottoposti all'approvazione del Consiglio; c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per il Municipio all'avvio degli iter di acquisizione dei pareri previsti per legge o regolamento; d) i progetti preliminari e gli studi di fattibilità dei lavori pubblici di interesse dei Municipi di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss. modificazioni; e) i criteri di accesso ai servizi educativi/scolastici e di assistenza sociale; f) l'approvazione dei Regolamenti comunali di particolare interesse per i Municipi. <p>2. I Presidenti di Municipio possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per le materie di cui alle lettere b, c, d, e, f del comma precedente, su invito dei Presidenti delle stesse, secondo quanto stabilito dal Regolamento del consiglio comunale.</p> <p>3. Il parere è formalmente chiesto dall'Assessore o dal Dirigente competente per materia che trasmette ai Municipi la proposta definitiva di deliberazione con gli allegati, ove previsti. I pareri, ovvero le loro mancate adozioni, devono essere motivati ed adottati dai Consigli di Municipio entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte definitive cui si riferiscono, ovvero concordati tra il Municipio e i settori richiedenti. I pareri vanno comunicati contestualmente all'Assessorato e al Dirigente richiedente nonché al Presidente della competente Commissione del Consiglio Comunale.</p> <p>4. In caso di parere negativo da parte di un Municipio, la Commissione Consiliare competente convoca tempestivamente il Presidente interessato al fine di recepirne le motivazioni, prima di procedere nell'iter dell'atto o provvedimento in questione.</p> <p>5. Eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e comunicate al Consiglio di Municipio interessato.</p> <p>6. L'Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove i Consigli di Municipio non si siano pronunciati entro il termine fissato.</p> <p>7. La trattazione delle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno del Consiglio comunale e della Giunta prive dei pareri prescritti possono essere rinviate ad una seduta successiva, su richiesta del Municipio interessato, salvo motivi di particolare</p>	

<p>urgenza da motivare nell'atto deliberativo.</p> <p>8. La richiesta di rinvio, sottoscritta dal Presidente del consiglio di Municipio, deve pervenire al Presidente del consiglio e al Sindaco prima dell'apertura della seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di deliberazione priva del parere prescritto.</p>	
<p>ART. 21 – PARERI SULLE OPERE PUBBLICHE</p> <p>1. I Municipi esprimono parere obbligatorio sugli interventi dei lavori pubblici di loro specifico interesse, in attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche, elaborato ogni anno dalla Giunta comunale.</p> <p>2. I Municipi si esprimono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora richiesto, il Responsabile del programma triennale delle opere pubbliche, o suo delegato, provvederà ad illustrare tecnicamente il Programma stesso.</p> <p>3. I Responsabili dei settori attuativi delle opere pubbliche trasmettono ai Municipi interessati i progetti preliminari o gli studi di fattibilità di opere inserite nel Programma triennale e sue eventuali successive variazioni. Trasmettono inoltre i progetti definitivi qualora questi ultimi comportino modifiche rilevanti nelle funzioni, nella destinazione d'uso di spazi coperti, scoperti e aree verdi.</p> <p>4. I Municipi possono presentare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle succitate modificazioni. Su richiesta dei Municipi, il termine può essere prorogato per un massimo di 15 giorni. Decorso tale termine, le osservazioni eventualmente presentate sono trasmesse alla Giunta comunale, che le esamina e si pronuncia nel merito.</p> <p>5. Eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e comunicate al Consiglio di municipio interessato.</p>	
<p>ART. 22 – ISTANZE AL SINDACO E ALLA GIUNTA</p> <p>1. I Consigli di Municipio, anche a seguito di istanze, petizioni e proposte presentate loro da cittadini o forme associative, possono rivolgere al Sindaco in forma scritta:</p> <p>a) interpellanze per conoscere le iniziative ovvero le intenzioni della Giunta comunale su determinate questioni di interesse per il Municipio;</p> <p>b) interrogazioni al Sindaco per essere informati su determinati atti o decisioni od attività dell'Amministrazione di interesse per il Municipio stesso;</p> <p>c) mozioni per sottoporre al dibattito del Consiglio comunale un determinato oggetto ed ottenerne un pronunciamento.</p> <p>2. Le interpellanze sono presentate dal Presidente del consiglio di Municipio e devono essere discusse non oltre la terza seduta successiva alla data di presentazione. Il Presidente del Consiglio di Municipio ha facoltà di intervento per l'illustrazione.</p> <p>3. L'interpellanza si intende rinunciata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.</p> <p>4. Le interrogazioni sono rivolte al Sindaco, o all'Assessore competente per materia, dal Presidente del consiglio di Municipio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato in materia, dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della interrogazione.</p> <p>5. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del</p>	<p>8.</p>

<p>Consiglio comunale successiva alla data di ricevimento e vengono discusse entro 30 giorni.</p> <p>6. I Presidenti del Municipio che hanno presentato le mozioni partecipano alle sedute in cui queste vengono trattate; hanno diritto di parola per l'illustrazione e per la replica.</p> <p>7. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato si fa rinvio al Regolamento del consiglio comunale.</p>	
<p>ART. 23 - VIGILANZA</p> <p>1. L'azione di vigilanza del Consiglio di Municipio sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate, prevista dallo Statuto, è esercitata mediante:</p> <p>a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;</p> <p>b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;</p> <p>c) la segnalazione, a cura del Presidente del consiglio di Municipio, all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;</p> <p>d) la richiesta di relazioni annuali, da parte del settore competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.</p>	2.
<p>ART. 24 - COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>1. I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano i seguenti compiti:</p> <p>a) Istruzione: promuovono il collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio ed indirizzi per messa a disposizione di beni e servizi e attuazione di altri interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola, secondo i criteri concordati tra i Municipi.</p> <p>b) Patrimonio: stabiliscono l'utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di competenza dei Municipi da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni e proposta al settore patrimonio per l'assegnazione in uso prolungato del patrimonio di competenza del Municipio, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>c) Attività culturali e turistiche: promuovono e realizzano le attività culturali, ricreative e turistiche nell'ambito del proprio territorio favorendo la nascita di associazioni culturali che collaborino con il Servizio biblioteche. Il Municipio per tale funzione si avvarrà del supporto tecnico del Servizio biblioteche.</p> <p>d) Attività sportive: promuovono e realizzano le iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio elaborando proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti nell'ambito del proprio territorio.</p> <p>e) Verde pubblico: promuovono e realizzano la nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde, in collaborazione col settore ambiente; coordinamento degli interventi indicando le aree verdi da sottoporre alla vigilanza ecologica prevista per i parchi.</p> <p>f) Inclusione sociale: promuovono e realizzano le iniziative miranti alla</p>	1.

conoscenza delle problematiche della convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà di relazione presenti nel territorio, anche in collaborazione con i settori comunali interessati; promozione di progetti speciali miranti alla promozione di una ordinata e civile convivenza, segnatamente in relazione all'uso degli spazi pubblici e che sviluppino le pratiche di integrazione e mediazione sociale, anche attraverso la collaborazione e la valorizzazione del tessuto sociale del Municipio.

- g) Assistenza sociale: concorrono alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socio- economico, con particolare riferimento alla popolazione anziana, anche attraverso il coordinamento con i servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. e previa valutazione, ad opera dei Municipi, della rilevazione statistica dei dati relativi all'utenza in carico, della relazione sull'andamento dell'assistenza sociale e di ogni altra informazione utile fornita almeno annualmente dal settore sanità e servizi sociali.
- h) Politiche giovanili: promuovono e curano in collaborazione con le Associazioni e i cittadini iniziative, anche attraverso l'individuazione di luoghi, rivolte ai bisogni di socializzazione, aggregazione e informazione della popolazione giovanile, anche in funzione di prevenzione del disagio e dei conflitti interpersonali.
2. Il Consiglio di Municipio può proporre al Consiglio comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio dei Municipi.
 3. I Municipi, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.
 4. I dirigenti apicali dei settori tecnici, con particolare riferimento ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione e Ambiente presentano ai Consigli di Municipio, con cadenza semestrale, l'elenco dei progetti e lavori previsti per i territori di pertinenza, accompagnandoli con un'articolata relazione sul loro stato di avanzamento.
 5. In relazione alle competenze previste dal comma 1 lettera f), anche al fine di programmare interventi specifici rispondenti alle caratteristiche del territorio, il responsabile dell'unità operativa di zona della Polizia Municipale, che mantiene la dipendenza gerarchica e funzionale dal Comando, informa il Presidente di Municipio e presenta al Consiglio di Municipio una relazione periodica sulle problematiche emergenti e sulla attività svolta.

ART. 25 - COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL BANDO

1. Il Consiglio di Municipio partecipa alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale secondo le seguenti modalità: entro __mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio predisporre e approva una Relazione delle proposte di bilancio contenenti: Breve analisi dei bisogni espressi dalla popolazione e sintesi dei principali programmi di attività previsti; relazione per la definizione del piano degli investimenti dell'anno successivo contenente l'indicazione delle opere ritenute prioritarie per il territorio del Municipio ; proposte di progetti speciali di intervento, sulla base di problemi specifici territoriali, da attuare previo stanziamento di apposite risorse.
2. La Relazione sarà inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

<p>3. Entro __mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio la Conferenza delle Municipalità incontra Sindaco e Giunta per illustrare le proposte dei consigli dei Municipi ed eventuali esigenze di carattere sovramunicipali individuate dalla Conferenza delle Municipalità.</p> <p>4. Le valutazioni della Giunta saranno oggetto di un apposito incontro congiunto tra Conferenza delle Municipalità, Sindaco e Giunta da attuarsi entro __mesi dal termine di legge di approvazione del bilancio.</p> <p>5. Il progetto di Bilancio predisposto dalla Giunta viene inviato ai Municipi per raccoglierne il parere prima della presentazione al Consiglio comunale.</p>	
<p>ART. 26 – RELAZIONE PROGRAMMATICA DEI MUNICIPI</p> <p>1. Il Consiglio di Municipio approva entro il 30 novembre di ogni anno una relazione programmatica municipale sui problemi del Municipio, suddivisa in:</p> <p>a) analisi della situazione e dei problemi del Municipio;</p> <p>b) valutazione dei risultati conseguiti nell’anno di riferimento;</p> <p>c) valutazione del funzionamento degli organi di Municipio, dei rapporti con i servizi decentrati e con l’amministrazione comunale;</p> <p>d) programmi di attività nelle materie di competenza, con indicazione delle relative risorse. Copia della relazione viene inviata al Sindaco.</p> <p>2. Entro il mese precedente all’approvazione del Bilancio, il Presidente della Commissione consiliare competente invita alla Commissione i Presidenti di Municipio al fine di consentire loro l’illustrazione delle relazioni di cui sopra.</p>	
<p>TITOLO III – ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO</p> <p>ART. 27 – COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI</p> <p>1. Il Consiglio dei Municipi è composto da __persone, è eletto a suffragio universale e diretto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale corretta con premio di maggioranza.</p>	
<p>ART. 28 – CANDIDATURA PER I MUNICIPI</p> <p>1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali.</p> <p>2. Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stesso Municipio ed in più di una Municipalità.</p> <p>3. Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale o a Sindaco del Comune.</p> <p>4. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:</p> <p>a) modelli di contrassegno in 2 esemplari di cui 1 compreso in una circonferenza di 10 centimetri e 1 compreso in una circonferenza di 3 centimetri di diametro;</p> <p>b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura.</p>	
<p>ART. 29 – LISTA DEI CANDIDATI</p> <p>1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di questo.</p> <p>2. Nelle liste dei candidati devono essere inseriti un numero uguale tra donne e uomini, fatte salve le ipotesi in cui la lista contenga un numero dispari di candidati, nelle quali non si procederà</p>	

<p>all'esclusione del candidato in eccesso rispetto alla quota di genere.</p> <p>3. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.</p>	
<p>ART. 30 – SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE</p> <p>1. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il Municipio è compreso e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento.</p> <p>2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.</p> <p>3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da non meno di __ e non più di __ elettori. Le sottoscrizioni possono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 oppure essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.</p>	
<p>ART. 31 – ESPRESSIONE DEL VOTO</p> <p>1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.</p> <p>2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.</p> <p>3. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riportare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.</p>	
<p>ART. 32- ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI</p> <p>1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.</p> <p>2. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.</p> <p>3. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio</p>	
<p>ART. 33 – OPERAZIONI DI SPOGLIO</p> <p>1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Nell'ipotesi di svolgimento contestuale con le elezioni amministrative, le operazioni di spoglio si svolgeranno al termine di quelle relative alle elezioni amministrative stesse.</p> <p>2. In ciascuna sezione è in ogni caso garantita la presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni di spoglio.</p>	
<p>ART. 34 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</p> <p>1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio unico per tutti i Municipi, che si costituisce presso il plesso scolastico, o altro stabile, ove è costituito l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 2. Tale Ufficio è composto dal Segretario generale del Comune con funzione di Presidente e da due dipendenti del Comune con funzioni apicali; un dipendente assegnato all'ufficio elettorale svolge le funzioni di segretario. La nomina dei componenti e del segretario del suddetto ufficio viene effettuata con provvedimento sindacale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. 3. Il suddetto Ufficio opera distintamente su ciascun Municipio, dal numero uno, in successione numerica, redigendo, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale, in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti. 4. Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'Ufficio stesso. 5. Sono proclamati eletti Consiglieri di Municipio i candidati di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. 6. In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. 	
<p>ART. 35 - UTILIZZO LOCALI COMUNALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con delibera della Giunta comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale. 	
<p>ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale 	
<p>TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI</p> <p>ART. 37 - DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INFORMAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento. 2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli di Municipio. 3. I Municipi garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale. 4. Ai sensi dello Statuto i Dirigenti responsabili di settore comunicano ai Municipi ogni informazione utile, di norma almeno 30 giorni prima dell'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza. 	
<p>ART. 38 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione. 2. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, - oltre che con i cittadini - configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di 	

<p>comunicazione con gli organi del Comune.</p> <p>3. Le forme associative non iscritte nell'apposito elenco comunale, per essere coinvolte in specifiche attività che si svolgono nel territorio del Municipio, debbono depositare presso il Municipio il proprio Statuto, Atto costitutivo o Regolamento.</p>	
<p>ART. 39 - PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI</p> <p>1. I residenti dei Municipi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di Municipio proposte, istanze e petizioni.</p> <p>2. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.</p> <p>3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio di Municipio; deve essere sottoscritta da almeno il 2% dei residenti;</p> <p>4. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera all'ufficio del Municipio.</p> <p>5. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio le richieste entro 30 giorni dal ricevimento, dandone notizia ai presentatori; nei successivi 30 giorni comunica ai presentatori le decisioni assunte dal Consiglio di Municipio e le relative motivazioni.</p> <p>6. Qualora le richieste, inoltrate al Municipio, riguardino oggetti sui quali il Consiglio di Municipio non può assumere deliberazioni, trattandosi di materia di competenza di un organo comunale, il Presidente trasmette la richiesta al settore competente, dandone comunicazione ai presentatori ed al Consiglio di Municipio nella prima seduta utile.</p> <p>7. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Municipio, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte del Municipi o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.</p>	
<p>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 40 - VERIFICA</p> <p>1. Entro un anno dall'entrata in vigore, la Commissione consiliare competente procede, con il coinvolgimento dei Consigli di Municipio, ad una valutazione dei risultati e dei problemi evidenziati dalla prima esperienza di applicazione del presente regolamento, al fine di predisporre le proposte di modifica che eventualmente si rendessero opportune</p>	

